SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 152° - Numero 118

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 23 maggio 2011** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO VIA PRINCIPE UMBERTO 4 - 00185 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 marzo 2011, n. **72**.

Regolamento di individuazione dei termini superiori ai novanta giorni per la conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dall'articolo 7 della legge 18 giugno 2009, n. 69.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto l'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dal comma 1, lett. *b)* dell'articolo 7 della legge 18 giugno 2009, n. 69 ed in particolare i commi 3 e 4 secondo cui sono individuati i termini entro i quali devono concludersi i procedimenti amministrativi;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, convertito, in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 14 luglio 2008, n. 121;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008, n. 211, recante regolamento di riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 14 febbraio 1994, n. 543, con il quale è stato adottato il regolamento di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con riferimento ai procedimenti amministrativi di competenza della Direzione generale dell'aviazione civile;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 30 marzo 1994, n. 765, con il quale è stato adottato il regolamento di attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, con riferimento ai provvedimenti di competenza della Amministrazione dei trasporti e della navigazione e degli uffici responsabili della relativa istruttoria ed emanazione;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 18 aprile 1994, n. 594, con il quale è stato adottato il regolamento di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con riferimento ai provvedimenti di competenza della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

Visto il decreto del Ministro dei lavori pubblici 8 ottobre 1997, n. 524, con il quale è stato adottato il regolamento di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con riferimento ai procedimenti di competenza degli organi dell'Amministrazione dei lavori pubblici;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 novembre 2000, n. 454, con il quale è stato adottato il regolamento di attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, con riferimento ai procedimenti di competenza del Servizio nazionale dighe;

Visto l'articolo 7, comma 3, della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo delle amministrazioni di procedere, entro un anno dalla entrata in vigore della legge stessa, alla rideterminazione dei termini di conclusione dei procedimenti di competenza;

Visto il decreto 12 gennaio 2010 del Ministro della pubblica amministrazione e dell'innovazione, adottato di concerto con il Ministro della semplificazione amministrativa, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 1° aprile 2010, n. 76, con il quale sono state approvate le linee di indirizzo per l'attuazione dell'articolo 7 della legge 18 giugno 2009, n. 69;

Tenuto conto che ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241 sono fatti salvi i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi previsti da disposizioni di legge;

Considerato che sussistono le motivazioni previste dall'articolo 2, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, in base alle quali i termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi possono essere superiori a novanta giorni;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 30 luglio 2010;

Udito il parere del Consiglio di Stato, Sezione consultiva per gli atti normativi, espresso nell'adunanza dell'8 novembre 2010;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 3 marzo 2011;

Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro per la semplificazione normativa;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, i termini superiori a novanta giorni e fino a centottanta giorni, entro i quali devono concludersi i procedimenti di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sia che conseguano obbligatoriamente ad iniziativa di parte sia che debbano essere promossi d'ufficio, sono individuati nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente regolamento.

2. Sono abrogati, limitatamente alle disposizioni che regolano i tempi dei procedimenti amministrativi superiori a novanta giorni di competenza del Ministero delle infrastrutture e trasporti, i seguenti decreti:

decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 14 febbraio 1994, n. 543;

decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 30 marzo 1994, n. 765;

decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 18 aprile 1994, n. 594;

decreto del Ministro dei lavori pubblici 8 ottobre 1997, n. 524;

decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 novembre 2000, n. 454.

3. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, e successivamente a cadenza biennale, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti verifica lo stato di attuazione della normativa emanata, ed adotta, nelle forme previste dalle vigenti disposizioni, le modificazioni ritenute necessarie.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 3 marzo 2011

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
BERLUSCONI

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
MATTEOLI

Il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione
BRUNETTA

Il Ministro per la semplificazione normativa
CALDEROLI

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO

Registrato alla Corte dei conti il 2 maggio 2011
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 5, foglio n. 252

ALLEGATO "A"

TABELLA DEI PROCEDIMENTI CON TEMPI DI CONCLUSIONE SUPERIORI A NOVANTA GIORNI

(in attuazione dell'articolo 2, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'articolo 7 della legge 18 giugno 2009, n. 69)

COMANDO GENERALE DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

REPARTO I - PERSONALE

Numero d'ordine	PROCEDIMENTO	TERMINE DI CONCLUSIONE (in giorni)	MOTIVAZIONE
1	Impiego: Uff. amm. Uff. sup. Altri gradi	180	Ricorrono i presupposti di cui al comma 4 dell'articolo 2 della legge 241/1990, come modificato dall'articolo 7 della legge 69/2009, in termini di sostenibilità sotto il profilo della complessità del procedimento. Nel merito, si pone un'esigenza di raccordo, al fine di realizzare omogeneità ed eguale trattamento, con gli analoghi termini previsti, per i procedimenti di trasferimento ed impiego del personale militare, dall' articolo 1039 del "*Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246*" di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90. In particolare, il citato articolo1039 del T.U. 246/2005 opera una elencazione puntuale ed articolata di una pluralità di procedimenti amministrativi in materia di ordinamento militare che, sostanzialmente, ricadono nella più ampia categoria dell'"*impiego del personale*". Pertanto, per quanto concerne le attribuzioni del Comando Generale delle Capitanerie di porto, l'indicazione di due soli procedimenti (impiego e trasferimento) si traduce in un accorpamento ed in un sensibile snellimento delle molteplici attività procedimentali svolte, riconducendole, in tal modo, a due soli ambiti principali.
2	Trasferimenti di sede (o revoca) a domanda	180	Ricorrono i presupposti di cui al comma 4 dell'articolo 2 della legge 241/1990, come modificato dall'articolo 7 della legge 69/2009, in termini di sostenibilità sotto il profilo della complessità del procedimento. Nel merito, si pone un'esigenza di raccordo, al fine di realizzare omogeneità ed eguale trattamento, con gli analoghi termini previsti, per i procedimenti di trasferimento ed impiego del personale militare, dall' articolo 1039 del "*Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246*" di cui al

			decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90.

REPARTO V – AMMINISTRAZIONE E LOGISTICA

Numero d'ordine	PROCEDIMENTO	TERMINE DI CONCLUSIONE (in giorni)	MOTIVAZIONE
1	Pianificazione dei fondi in conto competenza e dei fondi in conto residui agli uffici periferici	100	Ricorrono i presupposti di cui al comma 4 dell'articolo 2 della legge 241/1990, come modificato dall'articolo 7 della legge 69/2009, in termini di sostenibilità sotto il profilo della complessità del procedimento.
2	Attestazioni contributive ai fini previdenziali	150	Ricorrono i presupposti di cui al comma 4 dell'articolo 2 della legge 241/90, come modificato dall'articolo 7 della legge 69/2009, in termini di sostenibilità sotto il profilo della complessità del procedimento.

REPARTO VI – SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE

Numero d'ordine	PROCEDIMENTO	TERMINE DI CONCLUSIONE (in giorni)	MOTIVAZIONE
1	Dichiarazione di tipo approvato di apparecchi dispositivi o materiali da installare a bordo delle navi mercantili	120	Ricorrono i presupposti di cui al comma 4 dell'articolo 2 della legge 241/1990, come modificato dall'articolo 7 della legge 69/2009, in termini di sostenibilità sotto il profilo della complessità del procedimento e della natura degli interessi pubblici tutelati trattandosi, nella fattispecie, di procedimento direttamente funzionale alla salvaguardia della sicurezza della navigazione e dei trasporti di passeggeri e merci per via marittima.
2	Autorizzazione delle stazioni di revisione delle zattere di salvataggio gonfiabili, delle cinture di salvataggio gonfiabili, dei dispositivi di evacuazione marini e degli sganci idrostatici	120	Ricorrono i presupposti di cui al comma 4 dell'articolo 2 della legge 241/1990, come modificato dall'articolo 7 della legge 69/2009, in termini di sostenibilità sotto il profilo della complessità del procedimento e della natura della degli interessi pubblici tutelati, trattandosi, nella fattispecie, di procedimento direttamente funzionale alla salvaguardia della sicurezza della navigazione e dei trasporti di passeggeri e merci per via marittima.
3	Riconoscimento degli organismi notificati per la certificazione di conformità dell'equipaggiamento	120	Ricorrono i presupposti di cui al comma 4 dell'articolo 2 della legge 241/1990, come modificato dall'articolo 7 della legge 69/2009, in termini di sostenibilità sotto il profilo della complessità del procedimento e della natura degli interessi pubblici tutelati, trattandosi, nella fattispecie, di

	marittimo alla direttiva MED		procedimento direttamente funzionale alla salvaguardia della sicurezza della navigazione e dei trasporti di passeggeri e merci per via marittima.
4	Autorizzazione degli ASP (*Application service providers*) rilasciate di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per le Comunicazioni – Direzione Generale per la Pianificazione e la Gestione dello Spettro Radioelettrico – Divisione II	180	Ricorrono i presupposti di cui al comma 4 dell'articolo 2 della legge 241/1990, come modificato dall'articolo 7 della legge 69/2009, in termini di sostenibilità sotto il profilo della complessità del procedimento e della natura degli interessi pubblici tutelati trattandosi, nella fattispecie, di procedimento direttamente funzionale alla salvaguardia della sicurezza della navigazione e dei trasporti di passeggeri e merci per via marittima. Il termine di 180 giorni per la conclusione del procedimento in argomento si rende necessario per permettere un'analisi amministrativa-tecnica della documentazione, effettuare un eventuale *audit* di concerto con il Ministero in argomento citato e per il rilascio dell'autorizzazione da sottoporre alla firma del Comandante generale del Corpo delle Capitanerie di porto e del Direttore Generale del Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per le Comunicazioni - Direzione Generale per la Pianificazione e la Gestione dello Spettro Radioelettrico.
5	Emanazione tabelle di armamento	180	Ricorrono i presupposti di cui al comma 4 dell'articolo 2 della legge 241/1990, come modificato dall'articolo 7 della legge 69/2009, in termini di sostenibilità sotto il profilo della complessità del procedimento e della natura degli interessi pubblici tutelati. La tabella di armamento è un documento soggetto all'approvazione dell'Amministrazione sia in sede locale (approvazione da parte dell'Autorità Marittima o dell'Autorità Consolare), che, successivamente, in sede centrale (Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto). Con la tabella di armamento si stabilisce la composizione qualitativa e quantitativa dell'equipaggio e, pertanto, il numero di componenti che devono essere impiegati per il corretto esercizio della nave – mercantile e peschereccia – sia sotto il profilo della sicurezza della navigazione che della security (misure di prevenzione da minacce intenzionali anche di tipo terroristico), oltre che per il buon funzionamento degli altri servizi di bordo. La nave, già con la tabella approvata in sede locale, "tabella provvisoria", può svolgere il servizio cui è destinata in attesa dell'emissione della tabella definitiva. Il procedimento amministrativo, volto alla tutela diretta della sicurezza della navigazione e della vita umana in mare, ha l'obiettivo di contemperare: • l'interesse pubblico, che si realizza attraverso la piena efficienza dei servizi di bordo, con particolare riguardo all'organizzazione di emergenza (ruolo d'appello) e dei servizi per la sicurezza della nave e dei passeggeri; • la tutela dei lavoratori marittimi (rispetto dell'orario di lavoro e delle norme antinfortunistiche). Il procedimento si articola in due fasi: • l'armatore presenta un'istanza, corredata dei necessari documenti, a seguito della quale l'Autorità competente effettua un incontro con le parti interessate – rappresentanze degli armatori e rappresentanze dei marittimi – e, qualora sia riscontrata la regolarità della documentazione, procede al rilascio di una tabella di armamento di sicurezza minima "provvisoria" che già consente l'esercizio della nave, in attesa dell'esito dei successivi adempimenti amministrativi. Copia della tabella "provvisoria" viene trasmessa al Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto che ha l'incombenza di approvare in via definitiva la tabella.

			• Il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto procede all'esame della documentazione trasmessa e della tabella di armamento e, qualora ne ravvisi la necessità, richiede l'integrazione degli atti. Se i parametri di sicurezza e di regolare funzionamento della nave sono rispettati, il Comando Generale procede al rilascio della tabella di armamento di sicurezza minimo "definitiva". La nave, con la tabella provvisoria, è già in esercizio e quindi l'armatore non soffre alcun danno dall'ulteriore, successiva verifica effettuata dal Comando Generale. Per quanto precede, ricorrono i presupposti di cui al comma 4 dell'articolo 2 della legge 241/90, come modificato dall'articolo 7 della legge 69/2009, in termini di sostenibilità sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della complessità del procedimento, trattandosi, nella fattispecie, di procedimento direttamente funzionale alla salvaguardia della sicurezza della navigazione e dei trasporti di passeggeri e merci per via marittima.
6	Riconoscimento degli Enti che svolgono la formazione e l'addestramento del personale marittimo	180	Il termine di 180 giorni per la conclusione del procedimento in argomento era già incluso nel D.M. 765/1994 ma di competenza della ex Direzione Generale del Lavoro marittimo. Tale termine è necessario in quanto il riconoscimento delle strutture che avanzano istanza, richiede un'istruttoria documentale, sulla base degli atti trasmessi con apposita domanda, ed un dedicato sopralluogo in loco al fine di verificare la capacità dell'Ente di poter esercitare le funzioni di formazione e addestramento. Ricorrono i presupposti di cui al comma 4 dell'articolo 2 della legge 241/1990, come modificato dall'articolo 7 della legge 69/2009, in termini di sostenibilità sotto il profilo della complessità del procedimento e della natura degli interessi pubblici tutelati, trattandosi, nella fattispecie, di procedimento direttamente funzionale alla salvaguardia della sicurezza della navigazione e dei trasporti di passeggeri e merci per via marittima.

UFFICI MARITTIMI PERIFERICI
CAPO DEL COMPARTIMENTO MARITTIMO

Numero d'ordine	PROCEDIMENTO	TERMINE DI CONCLUSIONE (in giorni)	MOTIVAZIONE
1	Valutazione di scritti difensivi e adozione del provvedimento conclusivo	120	Il procedimento è già oggetto del punto 89 della tabella B di cui al D.M.765/1994 come modificato dal D.M. 18 aprile 2003, n. 124, afferente all' *"elenco dei procedimenti di competenza degli uffici marittimi periferici dei trasporti e della navigazione"*. L'aumento del termine trova presupposto nella modifica intervenuta ad opera dell'articolo 6, comma 6, della L. 172/2003, in base alla quale la funzione di *"autorità competente alla ricezione del rapporto"* ed il discendente compito concernente l'emanazione dell'ingiunzione di pagamento (o, comunque, l'emanazione del provvedimento conclusivo a seguito della valutazione degli scritti difensivi) è stato attribuito alla Capitaneria di porto ovvero al Capo del compartimento marittimo. L'articolo 16 del Codice della navigazione individua gli uffici che compongono l'organizzazione periferica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, articolata, con specifico riguardo

			all'amministrazione attiva periferica, in zone marittime (direzioni marittime in numero di 15), compartimenti marittimi (capitanerie di porto in numero di 54) e circondari marittimi (uffici circondariali marittimi in numero di 47). Per effetto del medesimo articolo 16, comma 6, Cod. nav., il Capo del compartimento è anche Capo del circondario marittimo, pertanto, mentre antecedentemente alla riforma introdotta dalla L.172/2003 rivestivano la funzione di autorità competenti alla ricezione del rapporto complessivamente 101 uffici, oggi tale funzione è assolta dai soli compartimenti marittimi ovvero da 54 uffici sui quali grava il medesimo carico di lavoro. Pertanto, alla luce delle linee guida emanate in data 12 gennaio 2010 dal Ministro per la P.A. e l'innovazione, ricorrono le ragioni di incremento del termine legate alla modifica nell' attribuzione della competenza della fattispecie disciplinata. Per quanto precede, ricorrono i presupposti di cui al comma 4 dell'articolo 2 della legge 241/1990, come modificato dall'articolo 7 della legge 69/2009, in termini di sostenibilità sotto il profilo organizzativo.

CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI

Numero d'ordine	PROCEDIMENTO	TERMINE DI CONCLUSIONE (in giorni)	MOTIVAZIONE
1	Rilascio dell'abilitazione agli organismi di certificazione, ispezione e prova relativamente a prodotti e sistemi costruttivi, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del D.P.R. 246/1993 e successivi rinnovi	150	La particolare complessità di talune istruttorie, e le attività tecniche connesse, rende necessaria una tempistica superiore ai 90 giorni anche nella considerazione che il procedimento attiene alla sicurezza delle costruzioni e quindi alla salvaguardia della pubblica incolumità. Ricorrono, pertanto, i presupposti di cui al comma 4 dell'articolo 2 della legge 241/1990, come modificato dall'articolo 7 della legge 69/2009, in termini di sostenibilità sotto il profilo della complessità del procedimento e della natura degli interessi pubblici tutelati.
2	Rilascio dell'autorizzazione ai laboratori di prove materiali da costruzione e ai laboratori di prove geotecniche su terreni, su rocce in situ, di cui all'articolo 59 del D.P.R. 380/2001 e successivi rinnovi	180	La particolare complessità di talune istruttorie, e le attività tecniche connesse, rende necessaria una tempistica superiore ai 90 giorni anche nella considerazione che il procedimento attiene alla sicurezza delle costruzioni e quindi alla salvaguardia della pubblica incolumità. Ricorrono, pertanto, i presupposti di cui al comma 4 dell'articolo 2 della legge 241/1990, come modificato dall'articolo 7 della legge 69/2009, in termini di sostenibilità sotto il profilo della complessità del procedimento e della natura degli interessi pubblici tutelati.

3	Accreditamento delle unità tecniche delle Amministrazioni dello Stato, nonché ad ordinamento autonomo, e degli Organismi statali di diritto pubblico ai sensi delle norme europee UNI EN ISO 9001 ed UNI CEI EN ISO/IEC 17020, per gli Organismi di ispezione di tipo B	150	La particolare complessità di talune istruttorie, e le attività tecniche connesse, rende necessaria una tempistica superiore ai 90 giorni anche nella considerazione che il procedimento attiene alla sicurezza delle costruzioni e quindi alla salvaguardia della pubblica incolumità. Ricorrono, pertanto, i presupposti di cui al comma 4 dell'articolo 2 della legge 241/1990, come modificato dall'articolo 7 della legge 69/2009, in termini di sostenibilità sotto il profilo della complessità del procedimento e della natura degli interessi pubblici tutelati.
4	Rilascio di certificato di conformità (CE) per prodotti e sistemi costruttivi, ai sensi della Direttiva 89/106/CEE e delle altre disposizioni comunitarie e nazionali	150	La particolare complessità di talune istruttorie, e le attività tecniche connesse, rende necessaria una tempistica superiore ai 90 giorni anche nella considerazione che il procedimento attiene alla sicurezza delle costruzioni e quindi alla salvaguardia della pubblica incolumità. Ricorrono, pertanto, i presupposti di cui al comma 4 dell'articolo 2 della legge 241/1990, come modificato dall'articolo 7 della legge 69/2009, in termini di sostenibilità sotto il profilo della complessità del procedimento e della natura degli interessi pubblici tutelati.
5	Rilascio di benestare tecnico europeo per prodotti e sistemi destinati alle opere di ingegneria strutturale e geotecnica in attuazione della direttiva 89/106/CEE e delle altre disposizioni comunitari e nazionali	150	La particolare complessità di talune istruttorie, e le attività tecniche connesse, rende necessaria una tempistica superiore ai 90 giorni anche nella considerazione che il procedimento attiene alla sicurezza delle costruzioni e quindi alla salvaguardia della pubblica incolumità. Ricorrono, pertanto, i presupposti di cui al comma 4 dell'articolo 2 della legge 241/1990, come modificato dall'articolo 7 della legge 69/2009, in termini di sostenibilità sotto il profilo della complessità del procedimento e della natura degli interessi pubblici tutelati.
6	Rilascio di attestazione di qualificazione di prodotti o sistemi da costruzione per uso strutturale, innovativi o comunque non disciplinati da specificazioni tecniche europee o dalla normativa tecnica nazionale e successivi rinnovi	150	La particolare complessità di talune istruttorie, e le attività tecniche connesse, rende necessaria una tempistica superiore ai 90 giorni anche nella considerazione che il procedimento attiene alla sicurezza delle costruzioni e quindi alla salvaguardia della pubblica incolumità. Ricorrono, pertanto, i presupposti di cui al comma 4 dell'articolo 2 della legge 241/1990, come modificato dall'articolo 7 della legge 69/2009, in termini di sostenibilità sotto il profilo della complessità del procedimento e della natura degli interessi pubblici tutelati.
7	Rilascio di dichiarazione di idoneità di sistemi costruttivi di cui agli articoli 1 e 7 della legge 64/1974 nonché degli articoli 52 e 56 del DPR 380/2001 e successivi rinnovi	120	La particolare complessità di talune istruttorie, e le attività tecniche connesse, rende necessaria una tempistica superiore ai 90 giorni anche nella considerazione che il procedimento attiene alla sicurezza delle costruzioni e quindi alla salvaguardia della pubblica incolumità. Ricorrono, pertanto, i presupposti di cui al comma 4 dell'articolo 2 della legge 241/1990, come modificato dall'articolo 7 della legge 69/2009, in termini di sostenibilità sotto il profilo della complessità del procedimento e della natura degli interessi pubblici tutelati

8	Rilascio di attestazione di qualificazione di prodotti o sistemi da costruzione per uso strutturale ovvero del relativo controllo di produzione, secondo le modalità e le procedure indicate nelle Norme tecniche per le costruzioni e successivi rinnovi	120	La particolare complessità di talune istruttorie, e le attività tecniche connesse, rende necessaria una tempistica superiore ai 90 giorni anche nella considerazione che il procedimento attiene alla sicurezza delle costruzioni e quindi alla salvaguardia della pubblica incolumità. Ricorrono, pertanto, i presupposti di cui al comma 4 dell'articolo 2 della legge 241/1990, come modificato dall'articolo 7 della legge 69/2009, in termini di sostenibilità sotto il profilo della complessità del procedimento e della natura degli interessi pubblici tutelati.
9	Rilascio dell'abilitazione agli organismi di certificazione del controllo della produzione di calcestruzzo confezionato con processo industrializzato, ai sensi delle Norme tecniche per le costruzioni e successivi rinnovi	120	La particolare complessità di talune istruttorie, e le attività tecniche connesse, rende necessaria una tempistica superiore ai 90 giorni anche nella considerazione che il procedimento attiene alla sicurezza delle costruzioni e quindi alla salvaguardia della pubblica incolumità. Ricorrono, pertanto, i presupposti di cui al comma 4 dell'articolo 2 della legge 241/1990, come modificato dall'articolo 7 della legge 69/2009, in termini di sostenibilità sotto il profilo della complessità del procedimento e della natura degli interessi pubblici tutelati.

DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE

DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE

Numero d'ordine	PROCEDIMENTO	TERMINE DI CONCLUSIONE (in giorni)	MOTIVAZIONE
1	Inquadramento economico	170	Il procedimento coinvolge altre Amministrazioni. Ricorrono i presupposti di cui al comma 4 dell'articolo 2 della legge 241/90, in termini di sostenibilità sotto il profilo della complessità del procedimento.
2	Comando di personale c/o altre Amministrazioni	180	Il procedimento coinvolge altre Amministrazioni. Ricorrono i presupposti di cui al comma 4 dell'articolo 2 della legge 241/1990, in termini di sostenibilità sotto il profilo della complessità del procedimento.

3	Assunzione centralinisti non vedenti	180	Il procedimento coinvolge altre Amministrazioni e si articola in varie fasi. Ricorrono i presupposti di cui al comma 4 dell'articolo 2 della legge 241/1990, in termini di sostenibilità sotto il profilo della complessità del procedimento.
4	Collocamento fuori ruolo	120	Il procedimento coinvolge altre Amministrazioni. Ricorrono i presupposti di cui al comma 4 dell'articolo 2 della legge 241/1990, in termini di sostenibilità sotto il profilo della complessità del procedimento.
5	Riammissione in servizio	120	Il procedimento coinvolge altre Amministrazioni. Ricorrono i presupposti di cui al comma 4 dell'articolo 2 della legge 241/90, in termini di sostenibilità sotto il profilo della complessità del procedimento.
6	Programmazione assunzioni	120	Il procedimento coinvolge altre Amministrazioni. Ricorrono i presupposti di cui al comma 4 dell'articolo 2 della legge 241/90, in termini di sostenibilità sotto il profilo della complessità del procedimento.
7	Determinazione dotazione organica	180	Il procedimento coinvolge altre Amministrazioni. Ricorrono i presupposti di cui al comma 4 dell'articolo 2 della legge 241/1990, in termini di sostenibilità sotto il profilo della complessità del procedimento.
8	Assunzione categorie protette	160	Il procedimento coinvolge altre Amministrazioni e si articola in varie fasi. Ricorrono i presupposti di cui al comma 4 dell'articolo 2 della legge 241/1990, in termini di sostenibilità sotto il profilo della complessità del procedimento.
9	Assunzione tramite Uffici Provinciali del Lavoro	130	Il procedimento coinvolge altre Amministrazioni e si articola in varie fasi. Ricorrono i presupposti di cui al comma 4 dell'articolo 2 della legge 241/1990, in termini di sostenibilità sotto il profilo della complessità del procedimento.
10	Concorso per esami e concorso per accesso dirigenza	180	Il procedimento coinvolge altre Amministrazioni e si articola in varie fasi. Il termine trova giustificazione nella complessità del procedimento e nella esigenza di sostenibilità organizzativa derivante dall'elevato numero di concorrenti. Ricorrono i presupposti di cui al comma 4 dell'articolo 2 della legge 241/1990, in termini di sostenibilità sotto il profilo della organizzazione amministrativa e della complessità del procedimento.
11	Progressioni economiche	180	Il procedimento coinvolge altre Amministrazioni. Ricorrono i presupposti di cui al comma 4 dell'articolo 2 della legge 241/1990, in termini di sostenibilità sotto il profilo della complessità del procedimento.
12	Cause di servizio	120	Il procedimento coinvolge altre Amministrazioni e si articola in varie fasi. Ricorrono i presupposti di cui al comma 4 dell'articolo 2 della legge 241/1990, in termini di sostenibilità sotto il profilo della complessità del procedimento.
13	Rimborso spese di patrocinio legale	180	Occorre acquisire il parere tecnico-giuridico obbligatorio dell'Avvocatura dello Stato (L. 103/1979; R.D. 1611/1933). Ricorrono i presupposti di cui al comma 4 dell'articolo 2 della legge 241/1990, in termini di sostenibilità sotto il profilo della complessità del procedimento.
14	Pagamento spese di giudizio, arbitraggi, risarcimenti puri ed accessori in pendenza di vertenze con l'Amministrazione	180	Termine necessario per consentire il controllo della regolarità contabile dei singoli atti di spesa, nonché l'apposizione del visto di copertura finanziaria. Ricorrono i presupposti di cui al comma 4 dell'articolo 2 della legge 241/1990, in termini di sostenibilità sotto il profilo della complessità del procedimento.

DIREZIONE GENERALE PER L'EDILIZIA STATALE E GLI INTERVENTI SPECIALI

Numero d'ordine	PROCEDIMENTO	TERMINE DI CONCLUSIONE (in giorni)	MOTIVAZIONE
1	Deroghe edilizia antisismica	180	Il procedimento si articola in diverse fasi endoprocedimentali, pertanto risulta di particolare complessità istruttoria. Ricorrono i presupposti di cui al comma 4 dell'articolo 2 della legge 241/1990, in termini di sostenibilità sotto il profilo della complessità del procedimento.
2	Erogazione ratei per convenzioni o per decreti di trasferimento lavori in corso	120	Il procedimento si articola in diverse fasi endoprocedimentali, pertanto risulta di particolare complessità istruttoria. Ricorrono i presupposti di cui al comma 4 dell'articolo 2 della legge 241/1990, in termini di sostenibilità sotto il profilo della complessità del procedimento.
3	Proroga convenzioni	120	Il procedimento si articola in diverse fasi endoprocedimentali, pertanto risulta di particolare complessità istruttoria. Ricorrono i presupposti di cui al comma 4 dell'articolo 2 della legge 241/1990, in termini di sostenibilità sotto il profilo della complessità del procedimento.
4	Chiusura convenzioni/ trasferimenti opere completate	120	Il procedimento si articola in diverse fasi endoprocedimentali, pertanto risulta di particolare complessità istruttoria. Ricorrono i presupposti di cui al comma 4 dell'articolo 2 della legge 241/1990, in termini di sostenibilità sotto il profilo della complessità del procedimento.
5	Erogazioni per lavori in gestione diretta e non trasferiti	120	Il procedimento si articola in diverse fasi endoprocedimentali, pertanto risulta di particolare complessità istruttoria. Ricorrono i presupposti di cui al comma 4 dell'articolo 2 della legge 241/90, in termini di sostenibilità sotto il profilo della complessità del procedimento.
6	Approvazione collaudo e revisione prezzi opere in gestione diretta	120	Il procedimento si articola in diverse fasi endoprocedimentali, pertanto risulta di particolare complessità istruttoria. Ricorrono i presupposti di cui al comma 4 dell'articolo 2 della legge 241/1990, in termini di sostenibilità sotto il profilo della complessità del procedimento.
7	Chiusura rapporti di concessione	180	Il procedimento si articola in diverse fasi endoprocedimentali, pertanto risulta di particolare complessità istruttoria. Ricorrono i presupposti di cui al comma 4 dell'articolo 2 della legge 241/1990, in termini di sostenibilità sotto il profilo della complessità del procedimento.

8	Stipula atto aggiuntivo lavori in gestione diretta non trasferiti	120	Il procedimento si articola in diverse fasi endoprocedimentali, pertanto risulta di particolare complessità istruttoria. Ricorrono i presupposti di cui al comma 4 dell'articolo 2 della legge 241/1990, in termini di sostenibilità sotto il profilo della complessità del procedimento.
9	Approvazione perizie di variante opere non trasferite	120	Il procedimento si articola in diverse fasi endoprocedimentali, pertanto risulta di particolare complessità istruttoria. Ricorrono i presupposti di cui al comma 4 dell'articolo 2 della legge 241/1990, in termini di sostenibilità sotto il profilo della complessità del procedimento.
10	Presa d'atto varianti non sostanziali opere trasferite	120	Il procedimento si articola in diverse fasi endoprocedimentali, pertanto risulta di particolare complessità istruttoria. Ricorrono i presupposti di cui al comma 4 dell'articolo 2 della legge 241/90, in termini di sostenibilità sotto il profilo della complessità del procedimento.
11	Approvazione perizie di variante sostanziale (estendimento) opere trasferite	180	Il procedimento si articola in diverse fasi endoprocedimentali, pertanto risulta di particolare complessità istruttoria. Ricorrono i presupposti di cui al comma 4 dell'articolo 2 della legge 241/1990, in termini di sostenibilità sotto il profilo della complessità del procedimento.
12	Risoluzione amministrativa di riserve	120	Il procedimento si articola in diverse fasi endoprocedimentali, pertanto risulta di particolare complessità istruttoria. Ricorrono i presupposti di cui al comma 4 dell'articolo 2 della legge 241/1990, in termini di sostenibilità sotto il profilo della complessità del procedimento.
13	Esecuzione di sentenze o di lodi arbitrali	180	Il procedimento si articola in diverse fasi endoprocedimentali, pertanto risulta di particolare complessità istruttoria. Ricorrono i presupposti di cui al comma 4 dell'articolo 2 della legge 241/1990, in termini di sostenibilità sotto il profilo della complessità del procedimento.
14	Rimborsi ai concessionari per esiti di contenzioso	180	Il procedimento si articola in diverse fasi endoprocedimentali, pertanto risulta di particolare complessità istruttoria. Ricorrono i presupposti di cui al comma 4 dell'articolo 2 della legge 241/1990, in termini di sostenibilità sotto il profilo della complessità del procedimento.

15	Transazioni	180	Il procedimento si articola in diverse fasi endoprocedimentali, pertanto risulta di particolare complessità istruttoria. Ricorrono i presupposti di cui al comma 4 dell'articolo 2 della legge 241/90, in termini di sostenibilità sotto il profilo della complessità del procedimento.

DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE ABITATIVE

Numero d'ordine	PROCEDIMENTO	TERMINE DI CONCLUSIONE (in giorni)	MOTIVAZIONE
1	Edilizia abitativa programmazione straordinaria	180	Trattasi di procedimento amministrativo di particolare complessità istruttoria nel quale intervengono diversi Enti. Ricorrono i presupposti di cui al comma 4 dell'articolo 2 della legge 241/1990, in termini di sostenibilità sotto il profilo della complessità del procedimento.
2	Programmi straordinari di edilizia residenziale	180	Trattasi di procedimento amministrativo di particolare complessità istruttoria nel quale intervengono diversi Enti. Ricorrono i presupposti di cui al comma 4 dell'articolo 2 della legge 241/1990, in termini di sostenibilità sotto il profilo della complessità del procedimento.
3	Stanziamenti legislativi per finanziamento di programmi straordinari per acquisto e costruzione di alloggi da assegnare agli sfrattati	150	Trattasi di procedimento amministrativo di particolare complessità istruttoria nel quale intervengono diversi Enti. Ricorrono i presupposti di cui al comma 4 dell'articolo 2 della legge 241/1990, in termini di sostenibilità sotto il profilo della complessità del procedimento.
4	Edilizia agevolata programmi straordinari attuati dal CER	180	Trattasi di procedimento amministrativo di particolare complessità istruttoria nel quale intervengono diversi Enti. Ricorrono i presupposti di cui al comma 4 dell'articolo 2 della legge 241/1990, in termini di sostenibilità sotto il profilo della complessità del procedimento.
5	Interventi per l'edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata – programmazione ordinaria	180	Trattasi di procedimento amministrativo di particolare complessità istruttoria nel quale intervengono diversi Enti. Ricorrono i presupposti di cui al comma 4 dell'articolo 2 della legge 241/1990, in termini di sostenibilità sotto il profilo della complessità del procedimento.
6	Concessione di contributi per pagamento interessi sui mutui contratti da imprese	150	Trattasi di procedimento amministrativo di particolare complessità istruttoria che si articola in varie fasi endoprocedimentali e nel quale intervengono diversi Enti. Ricorrono i presupposti di cui al comma 4 dell'articolo 2 della legge 241/1990, in termini di sostenibilità sotto il profilo della complessità del procedimento.

7	Iniziative di ricerche, studi e sperimentazione nel settore dell'edilizia residenziale	180	Trattasi di procedimento amministrativo di particolare complessità istruttoria nel quale intervengono diversi Enti. Ricorrono i presupposti di cui al comma 4 dell'articolo 2 della legge 241/1990, in termini di sostenibilità sotto il profilo della complessità del procedimento.
8	Iniziative dirette a sostenere la ricostruzione edilizia a seguito di pubbliche calamità, ivi compresi gli interventi nei comuni terremotati	120	Trattasi di procedimento amministrativo di particolare complessità istruttoria nel quale intervengono diversi Enti. Ricorrono i presupposti di cui al comma 4 dell'articolo 2 della legge 241/1990, in termini di sostenibilità sotto il profilo della complessità del procedimento.
9	Programma innovativo di cui al bando "Ventimila alloggi in affitto"	120	Trattasi di procedimento amministrativo di particolare complessità istruttoria nel quale intervengono diversi Enti. Il termine indicato si intende per ogni singolo provvedimento ad istanza dell'interessato. Ricorrono i presupposti di cui al comma 4 dell'articolo 2 della legge 241/1990, in termini di sostenibilità sotto il profilo della complessità del procedimento.
10	Programma di Riqualificazione Urbana e Sviluppo Sostenibile del Territorio (P.R.U.S.S.T)	120	Trattasi di procedimento amministrativo di particolare complessità istruttoria nel quale intervengono diversi Enti. Il termine indicato si intende per ogni singolo provvedimento ad istanza dell'interessato. Ricorrono i presupposti di cui al comma 4 dell'articolo 2 della legge 241/1990, in termini di sostenibilità sotto il profilo della complessità del procedimento.
11	Programmi straordinari attuati attraverso protocolli di intesa ed accordi di programma nelle regioni Veneto, Liguria, Toscana, Abruzzo, Campania, Puglia, Basilicata, Lombardia, Umbria, Lazio, Emilia Romagna, Sicilia e Sardegna	120	Trattasi di procedimento amministrativo di particolare complessità istruttoria nel quale intervengono diversi Enti. Il termine indicato si intende per ogni singolo provvedimento ad istanza dell'interessato. Ricorrono i presupposti di cui al comma 4 dell'articolo 2 della legge 241/1990, in termini di sostenibilità sotto il profilo della complessità del procedimento.
12	Programmi di Riqualificazione Urbana (P.R.U.)	120	Trattasi di procedimento amministrativo di particolare complessità istruttoria nel quale intervengono diversi Enti. Il termine indicato si intende per ogni singolo provvedimento ad istanza dell'interessato. Ricorrono i presupposti di cui al comma 4 dell'articolo 2 della legge 241/1990, in termini di sostenibilità sotto il profilo della complessità del procedimento.
13	Programma relativo agli interventi per la realizzazione di alloggi destinati alle Comunità terapeutiche per tossicodipendenti	120	Trattasi di procedimento amministrativo di particolare complessità istruttoria nel quale intervengono diversi Enti. Il termine indicato si intende per ogni singolo provvedimento ad istanza dell'interessato. Ricorrono i presupposti di cui al comma 4 dell'articolo 2 della legge 241/1990, in termini di sostenibilità sotto il profilo della complessità del procedimento.
14	Pagamenti di tutti i provvedimenti di competenza	120	Trattasi di procedimento amministrativo di particolare complessità istruttoria nel quale intervengono diversi Enti.

	della Div. 4 compresi i finanziamenti alle Società di Trasformazione urbana (S.T.U.)		Il termine indicato si intende per ogni singolo provvedimento ad istanza dell'interessato. Ricorrono i presupposti di cui al comma 4 dell'articolo 2 della legge 241/1990, in termini di sostenibilità sotto il profilo della complessità del procedimento.
15	Indagini di fattibilità e compatibilità degli interventi edilizi relativi alla tutela degli interessi storici, architettonici ed archeologici dei piani di zona	120	Trattasi di procedimento amministrativo di particolare complessità istruttoria nel quale intervengono diversi Enti. Il termine indicato si intende per ogni singolo provvedimento ad istanza dell'interessato. Ricorrono i presupposti di cui al comma 4 dell'articolo 2 della legge 241/1990, in termini di sostenibilità sotto il profilo della complessità del procedimento.
16	Contratti di quartiere I	120	Trattasi di procedimento amministrativo di particolare complessità istruttoria nel quale intervengono diversi Enti. Il termine indicato si intende per ogni singolo provvedimento ad istanza dell'interessato. Ricorrono i presupposti di cui al comma 4 dell'articolo 2 della legge 241/1990, in termini di sostenibilità sotto il profilo della complessità del procedimento.
17	Contratti di quartiere II	120	Trattasi di procedimento amministrativo di particolare complessità istruttoria nel quale intervengono diversi Enti. Il termine indicato si intende per ogni singolo provvedimento ad istanza dell'interessato. Ricorrono i presupposti di cui al comma 4 dell'articolo 2 della legge 241/1990, in termini di sostenibilità sotto il profilo della complessità del procedimento.
18	Programma per la riduzione del disagio abitativo nei comuni metropolitani	120	Trattasi di procedimento amministrativo di particolare complessità istruttoria nel quale intervengono diversi Enti. Il termine indicato si intende per ogni singolo provvedimento ad istanza dell'interessato, Ricorrono i presupposti di cui al comma 4 dell'articolo 2 della legge 241/1990, in termini di sostenibilità sotto il profilo della complessità del procedimento.
19	Programma di Riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile	180	Trattasi di procedimento amministrativo di particolare complessità istruttoria nel quale intervengono diversi Enti. Il termine indicato si intende per ogni singolo provvedimento ad istanza dell'interessato. Ricorrono i presupposti di cui al comma 4 dell'articolo 2 della legge 241/1990, in termini di sostenibilità sotto il profilo della complessità del procedimento.
20	Disciplina delle locazioni ad uso abitativo e provvedimenti attuativi	120	Trattasi di procedimento amministrativo di particolare complessità istruttoria nel quale intervengono diversi Enti. Il termine indicato si intende per ogni singolo provvedimento ad istanza dell'interessato. Ricorrono i presupposti di cui al comma 4 dell'articolo 2 della legge 241/1990, in termini di sostenibilità sotto il profilo della complessità del procedimento.

21	Programma straordinario per i dipendenti delle amministrazioni dello Stato impegnati nella lotta alla criminalità organizzata	120	Trattasi di procedimento amministrativo di particolare complessità istruttoria nel quale intervengono diversi Enti. Ricorrono i presupposti di cui al comma 4 dell'articolo 2 della legge 241/1990, in termini di sostenibilità sotto il profilo della complessità del procedimento.
22	Istruttoria sulle istanze di rimborso di somme non dovute e versate a titolo di oblazione per il condono di abusi edilizi	180	Trattasi di procedimento amministrativo di particolare complessità istruttoria nel quale intervengono diversi Enti. Ricorrono i presupposti di cui al comma 4 dell'articolo 2 della legge 241/1990, in termini di sostenibilità sotto il profilo della complessità del procedimento.

DIREZIONE GENERALE PER LE INFRASTRUTTURE STRADALI

Numero d'ordine	PROCEDIMENTO	TERMINE DI CONCLUSIONE (in giorni)	MOTIVAZIONE
1	Convenzioni con Enti beneficiari di finanziamenti	120	Ricorrono i presupposti di cui al comma 4 dell'articolo 2 della legge 241/1990, in termini di sostenibilità sotto il profilo della complessità del procedimento.
2	Predisposizione schema D.M.	120	Ricorrono i presupposti di cui al comma 4 dell'articolo 2 della legge 241/1990, in termini di sostenibilità sotto il profilo della complessità del procedimento.
3	Predisposizione schema D.P.C.M.	180	Ricorrono i presupposti di cui al comma 4 dell'articolo 2 della legge 241/1990, in termini di sostenibilità sotto il profilo della complessità del procedimento.

DIREZIONE GENERALE PER LE DIGHE E LE INFRASTRUTTURE IDRICHE ED ELETTRICHE

Numero d'ordine	PROCEDIMENTO	TERMINE DI CONCLUSIONE (in giorni)	MOTIVAZIONE
1	Approvazione tecnica del progetto ai fini della pubblica incolumità	180	Si ritiene necessaria la conferma del termine in relazione alla complessità del procedimento nell' ambito del quale devono essere acquisite le istruttorie di varie divisioni della Direzione generale, nonché il parere del Servizio Idrografico e della competente Sezione del Consiglio Superiore dei lavori pubblici. Ricorrono i presupposti di cui al comma 4 dell'articolo 2 della legge 241/1990, in termini di sostenibilità sotto il profilo della organizzazione amministrativa e della complessità del procedimento.

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE

Numero d'ordine	PROCEDIMENTO	TERMINE DI CONCLUSIONE (in giorni)	MOTIVAZIONE
1	Riconoscimento stazioni di prova ATP non dipendenti dalla Amministrazione statale per i controlli descritti nell'allegato 1, appendice 2, dell'allegato 1, appendice 2, dell'accordo ATP	150	Trattasi di procedimento amministrativo di particolare complessità, che prevede anche un sopralluogo presso i locali della stazione di prova, al fine di verificare la rispondenza dei medesimi alla normativa ed accertare la funzionalità della strumentazione da utilizzare per l'effettuazione delle prove. Ricorrono i presupposti di cui al comma 4 dell'articolo 2 della legge 241/1990, in termini di sostenibilità sotto il profilo della complessità del procedimento.
2	Designazione degli organismi notificati e autorizzati non dipendenti dall' Amministrazione statale per l'effettuazione delle attività previste dal D.L. 2 febbraio 2002 n. 23 e rinnovo della designazione	150	Trattasi di procedimento amministrativo di particolare complessità nel quale ci si avvale anche di una commissione appositamente costituita. Tale designazione è subordinata anche ad un sopralluogo presso le strutture degli organismi da notificare. Ricorrono i presupposti di cui al comma 4 dell'articolo 2 della legge 241/1990, in termini di sostenibilità sotto il profilo della complessità del procedimento.
3	Autorizzazione corsi recupero punti	150	Trattasi di procedimento amministrativo articolato nell'ambito del quale è necessario esperire una serie di controllo propedeutici al rilascio dell'autorizzazione concernenti, in particolare, l'idoneità dei locali da destinare allo svolgimento dei corsi e l'idoneità del materiale didattico dei corsi. Ricorrono i presupposti di cui al comma 4 dell'articolo 2 della legge 241/1990, in termini di sostenibilità sotto il profilo della complessità del procedimento.
4	Autorizzazione corsi CQC	150	Ricorrono i presupposti di cui al comma 4 dell'articolo 2 della legge 241/1990, in termini di sostenibilità sotto il profilo della complessità del procedimento.

CENTRI PROVA AUTOVEICOLI

Numero d'ordine	PROCEDIMENTO	TERMINE DI CONCLUSIONE (in giorni)	MOTIVAZIONE

1	Effettuazione verifiche e prove finalizzate al rilascio di omologazioni europee e nazionali di veicoli (direttive UE)	150	Trattasi di procedimento amministrativo articolato nell'ambito del quale risultano coinvolti sia il Centro prova autoveicoli che la Direzione generale per la motorizzazione e che prevede l'effettuazione di oltre 50 tipi di verifiche e prove codificate a livello comunitario. Ricorrono i presupposti di cui al comma 4 dell'articolo 2 della legge 241/1990, in termini di sostenibilità sotto il profilo della organizzazione amministrativa e della complessità del procedimento.
2	Effettuazione di verifiche e prove e rilascio di certificazioni per omologazioni limitate per piccole serie di veicoli	150	Trattasi di procedimento amministrativo articolato nell'ambito del quale risultano coinvolti sia il Centro prova autoveicoli che la Direzione generale per la motorizzazione e che prevede l'effettuazione di oltre 50 tipi di verifiche e prove codificate a livello comunitario. Ricorrono i presupposti di cui al comma 4 dell'articolo 2 della legge 241/1990, in termini di sostenibilità sotto il profilo della organizzazione amministrativa e della complessità del procedimento.

USTIF
Ferrovie, metropolitane, tramvie e filovie

Numero d'ordine	PROCEDIMENTO	TERMINE DI CONCLUSIONE (in giorni)	MOTIVAZIONE
1	Processi verbali di accertamento violazioni agli artt. 19, 26 e 30 del D.P.R. 753/980, conseguenti Ordinanze ingiuntive ed eventuali Ricorsi in sede giurisdizionale	180	Trattasi di procedimento amministrativo articolato di natura sanzionatoria per il quale è necessario garantire il contraddittorio. Ricorrono i presupposti di cui al comma 4 dell'articolo 2 della legge 241/1990, in termini di sostenibilità sotto il profilo della complessità del procedimento.

UFFICI DELLA MOTORIZZAZIONE
Settore conducenti

Numero d'ordine	PROCEDIMENTO	TERMINE DI CONCLUSIONE (in giorni)	MOTIVAZIONE
1	Rilascio patente di guida a seguito di esame	180	Il maggior termine è necessario in quanto a norma dell'articolo121 del Codice della strada, gli esami di idoneità possono essere svolti entro il termine massimo di sei mesi dalla data di presentazione della richiesta di rilascio della patente per esame. Ricorrono i presupposti di cui al comma 4 dell'articolo 2 della legge 241/1990, in termini di sostenibilità sotto il profilo della complessità del procedimento e dell'organizzazione amministrativa.
2	Rilascio certificato di abilitazione professionale per esame ADR	180	Il termine è necessario in quanto gli esami devono essere effettuati entro sei mesi dalla fine del corso di formazione. Ricorrono i presupposti di cui al comma 4 dell'articolo 2 della legge 241/1990, in termini di sostenibilità sotto il profilo della complessità del procedimento e dell'organizzazione amministrativa.

3	Rilascio del CFP per consulenti per la sicurezza del trasporto di merci pericolose, a seguito di esame	180	Il procedimento richiede particolari verifiche tecniche e necessita di un'attività organizzativa complessa in quanto gli esami devono essere svolti da una commissione mista di funzionari amministrativi e tecnici. Ricorrono i presupposti di cui al comma 4 dell'articolo 2 della legge 241/1990, in termini di sostenibilità sotto il profilo della complessità del procedimento e dell'organizzazione amministrativa.
4	Rilascio certificato di idoneità alla guida di ciclomotori a seguito di esame	120	Il procedimento richiede particolari verifiche tecniche e necessita di un'attività organizzativa complessa. Gli esami possono essere svolti anche presso Istituti scolastici. Ricorrono i presupposti di cui al comma 4 dell'articolo 2 della legge 241/1990, in termini di sostenibilità sotto il profilo della complessità del procedimento e dell'organizzazione amministrativa.
5	Rilascio carta di qualificazione conducenti a seguito esame	120	Il procedimento richiede particolari verifiche tecniche e necessita di un'attività organizzativa complessa in quanto gli esami devono essere svolti da una commissione mista di funzionari amministrativi e tecnici. Ricorrono i presupposti di cui al comma 4 dell'articolo 2 della legge 241/1990, in termini di sostenibilità sotto il profilo della complessità del procedimento e dell'organizzazione amministrativa.

DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA STRADALE

Numero d'ordine	PROCEDIMENTO	TERMINE DI CONCLUSIONE (in giorni)	MOTIVAZIONE
1	Procedura di omologazione e approvazione dei dispositivi segnaletici o di regolazione del traffico e sperimentazioni varie	180	Si tratta di un procedimento di particolare complessità che richiede un'approfondita istruttoria ed un'attenta valutazione tecnica dell'oggetto per cui si chiede l'omologazione o l'approvazione, compresa la necessità di svolgere direttamente prove o verifiche. Ricorrono i presupposti di cui al comma 4 dell'articolo 2 della legge 241/1990, in termini di sostenibilità sotto il profilo della organizzazione amministrativa e della complessità del procedimento.
2	Limitazione circolazione stradale piccole isole	120	E' un procedimento complesso, nel quale sono coinvolti gli enti locali, volto all'emissione di decreti di limitazione alla circolazione stradale nelle piccole isole nei mesi di più intenso movimento turistico. Ricorrono i presupposti di cui al comma 4 dell'articolo 2 della legge 241/1990, in termini di sostenibilità sotto il profilo della organizzazione amministrativa e della complessità del procedimento.

DIREZIONE GENERALE PER IL TRASPORTO STRADALE E PER L'INTERMODALITA'

Numero d'ordine	PROCEDIMENTO	TERMINE DI CONCLUSIONE (in giorni)	MOTIVAZIONE

1	Concessione di agevolazioni economiche a favore degli autotrasportatori che utilizzano le vie del mare ("ecobonus")	180	Trattasi di procedimento amministrativo di particolare complessità istruttoria che richiede numerose e complesse verifiche ad organismi pubblici e privati, quali la verifica Equitalia (articolo 48 bis D.P.R. 602/2002; L. 286/2006) e la certificazione antimafia (L.575/65). Inoltre, gli atti conclusivi del procedimento sono soggetti al controllo dell'Ufficio Centrale del Bilancio. Ricorrono i presupposti di cui al comma 4 dell'articolo 2 della legge 241/1990, in termini di sostenibilità sotto il profilo della organizzazione amministrativa e della complessità del procedimento.
2	Concessione di contributi per la realizzazione delle strutture interportuali	150	Trattasi di procedimento amministrativo di particolare complessità istruttoria che richiede numerose e complesse verifiche ad organismi pubblici e privati, quali la verifica Equitalia (articolo 48 bis D.P.R. 602/2002; L. 286/2006) e la certificazione antimafia (L.575/65). Inoltre, gli atti conclusivi del procedimento sono soggetti al controllo dell'Ufficio Centrale del Bilancio. Ricorrono i presupposti di cui al comma 4 dell'articolo 2 della legge 241/1990, in termini di sostenibilità sotto il profilo della organizzazione amministrativa e della complessità del procedimento.
3	Concessione di contributi alle Regioni per le opere infrastrutturali realizzate da società interportuali per l'eliminazione di criticità	180	Trattasi di procedimento amministrativo di particolare complessità istruttoria che richiede numerose e complesse verifiche ad organismi pubblici e privati, quali la verifica Equitalia (articolo48 bis D.P.R. 602/2002; L. 286/2006) e la certificazione antimafia (L.575/65). Inoltre, gli atti conclusivi del procedimento sono soggetti al controllo dell'Ufficio Centrale del Bilancio. Ricorrono i presupposti di cui al comma 4 dell'articolo 2 della legge 241/1990, in termini di sostenibilità sotto il profilo della organizzazione amministrativa e della complessità del procedimento.
4	Rilascio autorizzazione per nuovi servizi di linea interregionali	120	Il procedimento richiede particolari verifiche tecniche e necessita di un'attività organizzativa complessa. Ricorrono i presupposti di cui al comma 4 dell'articolo 2 della legge 241/1990, in termini di sostenibilità sotto il profilo della complessità del procedimento e dell'organizzazione amministrativa.
5	Rilascio autorizzazione modifiche prescrizioni relative ai servizi di linea interregionali esistenti	120	Il procedimento richiede particolari verifiche tecniche e necessita di un'attività organizzativa complessa. Ricorrono i presupposti di cui al comma 4 dell'articolo 2 della legge 241/1990, in termini di sostenibilità sotto il profilo della complessità del procedimento e dell'organizzazione amministrativa.
6	Rilascio autorizzazione per trasformazione delle concessioni dei servizi di linea interregionali esistenti in autorizzazioni	120	Il procedimento richiede particolari verifiche tecniche e necessita di un'attività organizzativa complessa. Ricorrono i presupposti di cui al comma 4 dell'articolo 2 della legge 241/1990, in termini di sostenibilità sotto il profilo della complessità del procedimento e dell'organizzazione amministrativa.
7	Rinnovo autorizzazioni internazionali per il trasporto merci in ambito C.E.M.T.	120	Il termine trova motivazione in ragione della successione cronologica che il D.D.12 luglio 2006 (di attuazione del D.M. 198/2005) prevede per gli adempimenti che l'utenza è tenuta ad osservare. L'articolo 11, comma 1, infatti, prevede che le domande devono essere presentata entro il 31 ottobre. Inoltre, l'articolo 2, commi 2 e 3, prevede che i soggetti interessati debbano dimostrare, entro il 14 dicembre, di avere effettuato almeno 11 viaggi nell'area CEMT. Il combinato disposto di tali articoli non consente la fissazione di un termine inferiore ai 120 gg. Ricorrono i presupposti di cui al comma 4 dell'articolo 2 della legge 241/1990, in termini di

			sostenibilità sotto il profilo della organizzazione amministrativa e della complessità del procedimento.
8	Graduatoria assegnazione autorizzazioni internazionali per il trasporto merci in ambito C.E.M.T.	150	Il termine trova motivazione in ragione della successione cronologica che il D.D.12 luglio 2006 (di attuazione del D.M. 198/2005) prevede per gli adempimenti che l'utenza è tenuta ad osservare. L'articolo 11, comma 1, infatti, prevede che le domande devono essere presentata entro il 31 ottobre. Inoltre, l'articolo 2, commi 2 e 3, prevede che i soggetti interessati debbano dimostrare, entro il 14 dicembre, di avere effettuato almeno 11 viaggi nell'area CEMT consente la fissazione di un termine inferiore ai 120 gg. Ricorrono i presupposti di cui al comma 4 dell'articolo 2 della legge 241/1990, in termini di sostenibilità sotto il profilo della organizzazione amministrativa e della complessità del procedimento.
9	Conversioni delle autorizzazioni precarie in autorizzazioni in assegnazione fissa	120	Il termine trova motivazione nel combinato disposto dell'articolo 1, comma 2 del D.D. 12 luglio 2006, a norma del quale "le domande debbono essere presentate entro il termine perentorio del 30 settembre dell'anno precedente a quello cui si riferiscono" e le autorizzazioni sono valide sino al 31 gennaio dell'anno successivo alla domanda di rinnovo o conversione. Ricorrono i presupposti di cui al comma 4 dell'articolo 2 della legge 241/1990, in termini di sostenibilità sotto il profilo della organizzazione amministrativa e della complessità del procedimento.
10	Costituzione e variazione Comitati provinciali Albo nazionale autotrasporto	120	Ricorrono i presupposti di cui al comma 4 dell'articolo 2 della legge 241/1990, in termini di sostenibilità sotto il profilo della complessità del procedimento.

DIREZIONE GENERALE PER IL TRASPORTO FERROVIARIO

Numero d'ordine	PROCEDIMENTO	TERMINE DI CONCLUSIONE (in giorni)	MOTIVAZIONE
1	Riconoscimento esperti ai sensi del punto 6.8.2.4.6 del RID	180	Il procedimento complesso ed articolato, coinvolge, oltre la Direzione generale per il trasporto ferroviario, anche la Commissione TPED, organo consultivo costituito presso la Direzione generale per la motorizzazione. Ricorrono i presupposti di cui al comma 4 dell'articolo 2 della legge 241/90, in termini di sostenibilità sotto il profilo della complessità del procedimento e dell'organizzazione amministrativa.

DIREZIONE GENERALE PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

Numero d'ordine	PROCEDIMENTO	TERMINE DI CONCLUSIONE (in giorni)	MOTIVAZIONE

1	Istruttoria finalizzata alla stipula degli Accordi Integrativi agli Accordi di Programma con le Regioni e gli Enti Locali ex d.lgs. 422/97 e redazione schema dell'atto	150	Il termine previsto è necessario per l'espletamento di procedure ricognitive e la sottoposizione degli atti agli organi di indirizzo politico. Ricorrono i presupposti di cui al comma 4 dell'articolo 2 della legge 241/1990, in termini di sostenibilità sotto il profilo della complessità del procedimento e dell'organizzazione amministrativa.
2	Istruttoria per la regolazione delle partite debitorie ex articolo 145, comma 30, L. 388/2000 con ferrovie in concessione o in gestione commissariale governativa trasferite alle Regioni	150	Il termine previsto è necessario per l'espletamento di procedure ricognitive e la sottoposizione degli atti agli organi di indirizzo politico. Ricorrono i presupposti di cui al comma 4 dell'articolo 2 della legge 241/1990, in termini di sostenibilità sotto il profilo della complessità del procedimento e dell'organizzazione amministrativa.
3	Istruttoria finalizzata alla stipula di Convenzioni con Enti Locali e Regioni e redazione schema dei relativi atti negoziali	150	Il termine previsto è necessario per l'espletamento di procedure ricognitive e la sottoposizione degli atti agli organi di indirizzo politico. Ricorrono i presupposti di cui al comma 4 dell'articolo 2 della legge 241/1990, in termini di sostenibilità sotto il profilo della complessità del procedimento e dell'organizzazione amministrativa.
4	Autorizzazione mutui e impegni spesa per l'ammortamento decennale degli stessi mutui	130	Il termine previsto è relativo a procedimenti di spesa complessi che richiedono l'interlocuzione con Organismi esterni e valutazioni economico-finanziarie. Ricorrono i presupposti di cui al comma 4 dell'articolo 2 della legge 241/1990, in termini di sostenibilità sotto il profilo della complessità del procedimento.
5	Determinazione della misura di sovvenzione per la copertura dei disavanzi di esercizio	150	Il termine previsto è relativo a procedimenti di spesa complessi che richiedono l'interlocuzione con Organismi esterni e valutazioni economico-finanziarie. Ricorrono i presupposti di cui al comma 4 dell'articolo 2 della legge 241/1990, in termini di sostenibilità sotto il profilo della complessità del procedimento.
6	Istruttoria finalizzata all'erogazione dei contributi per il rinnovo del CCLL degli addetti al settore del Trasporto Pubblico Locale, finanziato dall'articolo 23 della L. 47/2004	180	Il termine è necessario per l'elevato numero di privati istanti, ricorrono, pertanto, i presupposti di cui al comma 4 dell'articolo 2 della legge 241/1990, in termini di sostenibilità sotto il profilo della organizzazione amministrativa e della complessità del procedimento.
7	Piani di riparto fra le regioni e le provincie autonome dei fondi per l'attuazione del programma di interventi	120	Il termine è relativo a procedimenti per i quali occorre effettuare una istruttoria complessa comportante l'esame di elaborazioni tecnico progettuali, l'interlocuzione con Enti o Amministrazione / terzi e la sottoposizione al vaglio di Commissioni ovvero Comitati tecnici interministeriali. Ricorrono i presupposti di cui al comma 4 dell'articolo 2 della legge 241/1990, in termini di sostenibilità sotto il profilo della complessità del procedimento e della organizzazione amministrativa.

8	Riparto, tra le due finalità, del fondo per il potenziamento e lo sviluppo del trasporto pubblico locale	120	Il termine è relativo a procedimenti per i quali occorre effettuare una istruttoria complessa comportante l'esame di elaborazioni tecnico progettuali, l'interlocuzione con Enti o Amministrazione / terzi e la sottoposizione al vaglio di Commissioni ovvero Comitati tecnici interministeriali. Ricorrono i presupposti di cui al comma 4 dell'articolo 2 della legge 241/1990, in termini di sostenibilità sotto il profilo della complessità del procedimento e della organizzazione amministrativa.
9	Istruttoria sulle progettazioni, presentate dai soggetti beneficiari (comuni), ai fini della stipula degli accordi di programma e delle convenzioni previste per l'attuazione del programma	120	Il termine è relativo a procedimenti per i quali occorre effettuare una istruttoria complessa comportante l'esame di elaborazioni tecnico progettuali, l'interlocuzione con Enti o Amministrazione / terzi e la sottoposizione al vaglio di Commissioni ovvero Comitati tecnici interministeriali. Ricorrono i presupposti di cui al comma 4 dell'articolo 2 della legge 241/1990, in termini di sostenibilità sotto il profilo della complessità del procedimento e della organizzazione amministrativa.
10	Programma per la realizzazione di infrastrutture per la mobilità al servizio delle fiere. Istruttoria sui progetti presentati ai fini della stipula degli accordi di programma delle convenzioni previste dall'attuazione del programma	120	Il termine è relativo a procedimenti per i quali occorre effettuare una istruttoria complessa comportante l'esame di elaborazioni tecnico progettuali, l'interlocuzione con Enti o Amministrazione / terzi e la sottoposizione al vaglio di Commissioni ovvero Comitati tecnici interministeriali. Ricorrono i presupposti di cui al comma 4 dell'articolo 2 della legge 241/1990, in termini di sostenibilità sotto il profilo della complessità del procedimento.
11	Ferrovie secondarie: sede, opere d'arte, armamento e passaggi a livello, materiale rotabile, segnalamento, telecomandi e telecomunicazioni, linee di trazione elettrica e sottostazioni. Esame progetti e rilascio decreti di approvazione	150	Ricorrono i presupposti di cui al comma 4 dell'articolo 2 della legge 241/1990, in termini di sostenibilità sotto il profilo della complessità del procedimento.
12	Attraversamenti e parallelismi di condotte e canali convoglianti liquidi e gas, elettrodotti, cavi telefonici ecc. con ferrovie ed altri sistemi di trasporto ad impianti fissi – Concessione deroghe	150	Ricorrono i presupposti di cui al comma 4 dell'articolo 2 della legge 241/1990, in termini di sostenibilità sotto il profilo della complessità del procedimento.
13	Coordinamento degli interventi di competenza statale di conclusione del programma di ammodernamento,potenziamento e messa in sicurezza delle Ferrovie in concessione e in	180	Ricorrono i presupposti di cui al comma 4 dell'articolo 2 della legge 241/1990, in termini di sostenibilità sotto il profilo della complessità del procedimento.

	Gestione commissariale governativa. Aspetti contrattuali e gestione del contenzioso, ivi comprese le procedure ex articolo 31-*bis* della L. 109/1994. Decreti di chiusura delle Convenzioni di concessione		
14	Valutazione tecnico-economica dei progetti ai fini della finanziabilità ed esame di progetti su richiesta di avvalimento degli enti locali	120	Ricorrono i presupposti di cui al comma 4 dell'articolo 2 della legge 241/1990, in termini di sostenibilità sotto il profilo della complessità del procedimento.
15	Esame tecnico dei progetti e rilascio del nulla osta ai fini della sicurezza ai sensi del D.P.R. 753/1980 relativamente a metropolitane, tranvie ed altri sistemi di trasporto rapido di massa ivi comprese le filovie di tipo innovativo, sistemi elettromotrici	150	Il termine è relativo a procedimenti per i quali occorre effettuare una istruttoria complessa comportante l'esame di elaborazioni tecnico progettuali, l'interlocuzione con Enti o Amministrazione / terzi e la sottoposizione al vaglio di Commissioni ovvero Comitati tecnici interministeriali. Ricorrono i presupposti di cui al comma 4 dell'articolo 2 della legge 241/1990, in termini di sostenibilità sotto il profilo della complessità del procedimento.
16	Piano di riparto per l'attuazione del programma di interventi di cui alla L. 211/1992 e s.m.i.	150	Il termine è relativo a procedimenti per i quali occorre effettuare una istruttoria complessa comportante l'esame di elaborazioni tecnico progettuali, l'interlocuzione con Enti o Amministrazione / terzi e la sottoposizione al vaglio di Commissioni ovvero Comitati tecnici interministeriali Ricorrono i presupposti di cui al comma 4 dell'articolo 2 della legge 241/1990, in termini di sostenibilità sotto il profilo della organizzazione amministrativa e della complessità del procedimento.
17	Istruttoria ai sensi del D. lgs. 190/2002 sui progetti di competenza e rilascio del parere tecnico – economico alla Struttura Tecnica di Missione del CIPE di progetti	150	Il termine è relativo a procedimenti per i quali occorre effettuare una istruttoria complessa comportante l'esame di elaborazioni tecnico progettuali, l'interlocuzione con Enti o Amministrazione / terzi e la sottoposizione al vaglio di Commissioni ovvero Comitati tecnici interministeriali. Ricorrono i presupposti di cui al comma 4 dell'articolo 2 della legge 241/90, in termini di sostenibilità sotto il profilo della complessità del procedimento.
18	Valutazione tecnico- economica al CIPE dei progetti relativi agli interventi rapidi di massa, ai fini della finanziabilità con contributo statale da parte del CIPE	150	Il termine è relativo a procedimenti per i quali occorre effettuare una istruttoria complessa comportante l'esame di elaborazioni tecnico progettuali, l'interlocuzione con Enti o Amministrazione / terzi e la sottoposizione al vaglio di Commissioni ovvero Comitati tecnici interministeriali. Ricorrono i presupposti di cui al comma 4 dell'articolo 2 della legge 241/1990, in termini di sostenibilità sotto il profilo della complessità del procedimento.

19	Esame tecnico-economico di progetti su richiesta di avvalimento di Enti locali	150	Il termine è relativo a procedimenti per i quali occorre effettuare una istruttoria complessa comportante l'esame di elaborazioni tecnico progettuali, l'interlocuzione con Enti o Amministrazione / terzi e la sottoposizione al vaglio di Commissioni ovvero Comitati tecnici interministeriali. Ricorrono i presupposti di cui al comma 4 dell'articolo 2 della legge 241/90, in termini di sostenibilità sotto il profilo della complessità del procedimento
20	Rilascio del giudizio di ammissibilità sui progetti preliminari o Rilascio Nulla Osta Tecnico ai fini dell'approvazione dei progetti definitivi o esecutivi e di varianti costruttive relativi agli impianti a fune da sottoporre al parere della Commissione F.A.T.	180	Trattasi di un procedimento che accorpa due procedimenti preesistenti. Il termine è relativo a procedimenti per i quali occorre effettuare una istruttoria complessa comportante l'esame di elaborazioni tecnico progettuali, l'interlocuzione con Enti o Amministrazione / terzi e la sottoposizione al vaglio di Commissioni ovvero Comitati tecnici interministeriali Ricorrono i presupposti di cui al comma 4 dell'articolo 2 della legge 241/1990, in termini di sostenibilità sotto il profilo della complessità del procedimento.

DIREZIONE GENERALE DEL TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA INTERNE

Numero d'ordine	PROCEDIMENTO	TERMINE DI CONCLUSIONE (in giorni)	MOTIVAZIONE
1	Autorizzazione orario di lavoro a bordo delle navi battenti bandiera italiana	180	Trattasi di procedimento amministrativo di particolare complessità per il quale è necessaria la controfirma del decreto interministeriale di autorizzazione del Ministero del lavoro. Ricorrono i presupposti di cui al comma 4 dell'articolo 2 della legge 241/1990, in termini di sostenibilità sotto il profilo della complessità del procedimento.
2	Conferimento medaglie d'onore per lunga navigazione	180	Trattasi di procedimento amministrativo di particolare complessità in quanto il provvedimento si formalizza con decreto del Presidente della Repubblica. Ricorrono i presupposti di cui al comma 4 dell'articolo 2 della legge 241/1990, in termini di sostenibilità sotto il profilo della complessità del procedimento.
3	Commissione medico centrale di secondo grado	180	Il termine è necessario per l'effettuazione degli accertamenti sanitari richiesti nella considerazione che trattasi di medici del servizio sanitario nazionale con diverse specializzazioni. Ricorrono i presupposti di cui al comma 4 dell'articolo 2 della legge 241/1990, in termini di sostenibilità sotto il profilo della complessità del procedimento.
4	Decreto per la determinazione delle condizioni di partecipazione alle quote di traffico riservate alle compagnie	120	Trattasi di procedimento amministrativo di particolare complessità istruttoria in quanto l'adozione del provvedimento è subordinato all'acquisizione di dati e accertamenti da fare sia presso altre amministrazioni che presso Autorità estere. Ricorrono i presupposti di cui al comma 4 dell'articolo 2 della legge 241/1990, in termini di

	nazionali nell'ambito della disciplina conferenziale		sostenibilità sotto il profilo della complessità del procedimento.
5	Autorizzazione degli Organismi Riconosciuti (OR) al rilascio di certificazione di sicurezza (SOLAS-MARPOL - LL66)	180	Trattasi di procedimento amministrativo di particolare complessità istruttoria che necessità dell'acquisizione di documentazione tecnica prodotta dagli organismi riconosciuti interessati al rilascio. Ricorrono i presupposti di cui al comma 4 dell'articolo 2 della legge 241/1990, in termini di sostenibilità sotto il profilo della complessità del procedimento.
6	Affidamento agli Organismi Riconosciuti di compiti di ispezione e controllo ai fini del rilascio da parte dell'amministrazione delle relative certificazioni di sicurezza (SOLAS-MARPOL - LL66)	180	Trattasi di procedimento amministrativo di particolare complessità istruttoria che necessità dell'acquisizione di documentazione tecnica prodotta dagli organismi riconosciuti interessati al rilascio. Ricorrono i presupposti di cui al comma 4 dell'articolo 2 della legge 241/1990, in termini di sostenibilità sotto il profilo della complessità del procedimento.
7	Valutazione dei requisiti in possesso degli organismi che facciano istanza di autorizzazione ad operare ai sensi dell'articolo 10 della direttiva 2006/87/CE che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna e s.m.i.	180	Trattasi di procedimento amministrativo di particolare complessità istruttoria che necessità dell'acquisizione di documentazione tecnica prodotta dagli organismi riconosciuti interessati al rilascio. A conclusione della valutazione la documentazione viene trasmessa alla Commissione Europea. Ricorrono i presupposti di cui al comma 4 dell'articolo 2 della legge 241/1990, in termini di sostenibilità sotto il profilo della complessità del procedimento.
8	Riconoscimento centri di istruzione per la nautica	120	Trattasi di procedimento amministrativo di particolare complessità istruttoria che necessità dell'acquisizione di documentazione tecnica che necessità di verifiche ed accertamenti. Ricorrono i presupposti di cui al comma 4 dell'articolo 2 della legge 241/1990, in termini di sostenibilità sotto il profilo della complessità del procedimento.
9	Concessione contributo per investimenti	150	Trattasi di procedimento amministrativo di particolare complessità istruttoria che prevede l'approvazione del progetto previa verifica tecnica dello stesso. Ricorrono i presupposti di cui al comma 4 dell'articolo 2 della legge 241/90, in termini di sostenibilità sotto il profilo della complessità del procedimento.
10	Contributi ai cantieri in applicazione del Regolamento (CE) 1177/2002	150	Trattasi di procedimento amministrativo di particolare complessità istruttoria che prevede la verifica dei dati tecnici ai fini della determinazione del contributo. Ricorrono i presupposti di cui al comma 4 dell'articolo 2 della legge 241/1990, in termini di sostenibilità sotto il profilo della complessità del procedimento.
11	Concessione contributi per costruzioni e trasformazioni	150	Trattasi di procedimento amministrativo di particolare complessità istruttoria che prevede l'approvazione del progetto previa verifica tecnica dello stesso. Ricorrono i presupposti di cui al comma 4 dell'articolo 2 della legge 241/1990, in termini di

			sostenibilità sotto il profilo della complessità del procedimento.
12	Concessione contributi per demolizioni alle imprese amatoriali	150	Trattasi di procedimento amministrativo di particolare complessità istruttoria che prevede una valutazione preliminare di ammissibilità del contributo ed una verifica ad ultimazione dei lavori di demolizione. Ricorrono i presupposti di cui al comma 4 dell'articolo 2 della legge 241/1990, in termini di sostenibilità sotto il profilo della complessità del procedimento.
13	Contributi alla ricerca nel settore navale	150	Trattasi di procedimento amministrativo di particolare complessità istruttoria che prevede l'approvazione del progetto da parte del Comitato tecnico scientifico. Ricorrono i presupposti di cui al comma 4 dell'articolo 2 della legge 241/1990, in termini di sostenibilità sotto il profilo della complessità del procedimento.
14	Contributi alle imprese armatoriali per l'abbattimento degli oneri finanziari	150	Trattasi di procedimento amministrativo di particolare complessità istruttoria che prevede la verifica dei dati tecnici ai fini della determinazione del contributo. Ricorrono i presupposti di cui al comma 4 dell'articolo 2 della legge 241/1990, in termini di sostenibilità sotto il profilo della complessità del procedimento.
15	Contributi alle imprese navalmeccaniche per la realizzazione di progetti innovativi	150	Trattasi di procedimento amministrativo di particolare complessità istruttoria che prevede la verifica dei dati tecnici ai fini della determinazione del contributo. Ricorrono i presupposti di cui al comma 4 dell'articolo 2 della legge 241/1990, in termini di sostenibilità sotto il profilo della complessità del procedimento.
16	Contributi per studi e ricerche nel settore della nautica da diporto	150	Trattasi di procedimento amministrativo di particolare complessità istruttoria che prevede l'approvazione del progetto da parte di un apposito Comitato. Ricorrono i presupposti di cui al comma 4 dell'articolo 2 della legge 241/90, in termini di sostenibilità sotto il profilo della complessità del procedimento.
17	Contributi per costruzioni e trasformazioni navali	150	Trattasi di procedimento amministrativo di particolare complessità istruttoria che prevede la verifica dei dati tecnici ai fini della determinazione del contributo. Ricorrono i presupposti di cui al comma 4 dell'articolo 2 della legge 241/1990, in termini di sostenibilità sotto il profilo della complessità del procedimento.
18	Contributi alle imprese armatoriali per lavori di costruzione navale	150	Trattasi di procedimento amministrativo di particolare complessità istruttoria che prevede la verifica dei dati tecnici ai fini della determinazione del contributo. Ricorrono i presupposti di cui al comma 4 dell'articolo 2 della legge 241/90, in termini di sostenibilità sotto il profilo della complessità del procedimento.
DIREZIONE GENERALE PER I PORTI			

Numero d'ordine	PROCEDIMENTO	TERMINE DI CONCLUSIONE (in giorni)	MOTIVAZIONE
1	Concessione demaniale ultraquindicennale	180	Trattasi di procedimento amministrativo di particolare complessità istruttoria volto all'accertamento delle condizioni per il rilascio della concessione e che necessita dell'acquisizione dei pareri di varie amministrazioni ed enti interessati. Ricorrono i presupposti di cui al comma 4 dell'articolo 2 della legge 241/1990, in termini di sostenibilità sotto il profilo della complessità del procedimento.
2	Delimitazione del demanio marittimo	150	Trattasi di procedimento complesso dal punto di vista tecnico-amministrativo. Esso vede obbligatoriamente interessati soggetti pubblici e privati nell'ambito di una Commissione di delimitazione la quale svolge i propri lavori in più fasi procedimentali. A ciò sono da aggiungersi le tempistiche delle operazioni tecniche di carattere catastale cartografico in capo all'Agenzia del Demanio, essendo quest'ultime endoprocedimentali al decreto di delimitazione del demanio marittimo. Ricorrono i presupposti di cui al comma 4 dell'articolo 2 della legge 241/1990, in termini di sostenibilità sotto il profilo della organizzazione amministrativa e della complessità del procedimento.
3	Esclusione di zone dal demanio marittimo	180	Trattasi di procedimento complesso che prevede anche il concerto del Ministero dell'economia e delle finanze e di altre amministrazioni interessate. Ricorrono i presupposti di cui al comma 4 dell'articolo 2 della legge 241/1990, in termini di sostenibilità sotto il profilo della complessità del procedimento.
4	Limiti del demanio marittimo	180	Trattasi di procedimento complesso che prevede anche il concerto del Ministero dell'economia e delle finanze e di altre amministrazioni interessate. Ricorrono i presupposti di cui al comma 4 dell'articolo 2 della legge 241/1990, in termini di sostenibilità sotto il profilo della complessità del procedimento.
5	Ampliamento del demanio marittimo	180	Trattasi di procedimento complesso che prevede anche il concerto del Ministero dell'economia e delle finanze e di altre amministrazioni interessate. Ricorrono i presupposti di cui al comma 4 dell'articolo 2 della legge 241/1990, in termini di sostenibilità sotto il profilo della complessità del procedimento.
6	Autorizzazione all'installazione ed esercizio degli impianti eolici off-shore	180	Trattasi di procedimento amministrativo di particolare complessità istruttoria volto all'accertamento delle condizioni per il rilascio dell'autorizzazione. Ricorrono i presupposti di cui al comma 4 dell'articolo 2 della legge 241/1990, in termini di sostenibilità sotto il profilo della complessità del procedimento.

DIREZIONE GENERALE PER GLI AEROPORTI ED IL TRASPORTO AEREO

Numero d'ordine	PROCEDIMENTO	TERMINE DI CONCLUSIONE (in giorni)	MOTIVAZIONE

1	Imposizione di oneri di servizio pubblico con decreto ministeriale	180	Il termine decorre dall'indizione della conferenza di servizi qualora prevista da normativa comunitaria/ nazionale. Trattasi di procedimento amministrativo di particolare complessità istruttoria che prevede il coinvolgimento di diversi enti. Ricorrono i presupposti di cui al comma 4 dell'articolo 2 della legge 241/1990, in termini di sostenibilità sotto il profilo della complessità del procedimento.
2	Approvazione contratti di programma ENAC – gestori aeroportuali	180	Il termine decorre dal ricevimento dell'approvazione CIPE. Trattasi di procedimento amministrativo di particolare complessità istruttoria che prevede il coinvolgimento di diversi enti. Ricorrono i presupposti di cui al comma 4 dell'articolo 2 della legge 241/90, in termini di sostenibilità sotto il profilo della complessità del procedimento e dell'organizzazione amministrativa.
3	Predisposizione decreto di approvazione delle tariffe CUT	180	Trattasi di procedimento amministrativo di particolare complessità istruttoria che prevede il coinvolgimento di diversi enti, compreso l'acquisizione di un parere tecnico da parte dell'ENAC e del Ministero dell'economia e delle finanze. Ricorrono i presupposti di cui al comma 4 dell'articolo 2 della legge 241/1990, in termini di sostenibilità sotto il profilo della complessità del procedimento e dell'organizzazione amministrativa.
4	Predisposizione decreto di approvazione delle tariffe CTT	180	Trattasi di procedimento amministrativo di particolare complessità istruttoria che prevede il coinvolgimento di diversi enti, compreso l'acquisizione di un parere tecnico da parte dell'ENAC e del Ministero dell'economia e delle finanze. Ricorrono i presupposti di cui al comma 4 dell'articolo 2 della legge 241/1990, in termini di sostenibilità sotto il profilo della complessità del procedimento e dell'organizzazione amministrativa.

PROVVEDITORATO

Numero d'ordine	PROCEDIMENTO	TERMINE DI CONCLUSIONE (in giorni)	MOTIVAZIONE
1	Accatastamento di unità immobiliare per consegna al Demanio dello Stato	120	La particolare complessità di talune istruttorie, e le attività tecniche connesse, rende necessaria una tempistica superiore ai 90 giorni. Ricorrono, pertanto, i presupposti di cui al comma 4 dell'articolo 2 della legge 241/1990, come modificato dall'articolo 7 della legge 69/2009, in termini di sostenibilità sotto il profilo della complessità del procedimento.
2	Rilascio di concessione di beni del demanio marittimo nella laguna di Venezia (Magistrato alle acque di Venezia)	180	Si tratta di un procedimento complesso che coinvolge diverse amministrazioni. Ricorrono, pertanto, i presupposti di cui al comma 4 dell'articolo 2 della legge 241/1990, come modificato dall'articolo 7 della legge 69/2009, in termini di sostenibilità sotto il profilo della complessità del procedimento.

NOTE

AVVERTENZA:

— Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modifica o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 17, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214, S.O.:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di Autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».

— Si riporta il testo dell'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 18 agosto 1990, n. 192:

«Art. 2 *(Conclusione del procedimento)*. — 1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso.

2. Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta giorni.

3. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottati ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri competenti e di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa, sono individuati i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali. Gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i propri ordinamenti, i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di propria competenza.

4. Nei casi in cui, tenendo conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento, sono indispensabili termini superiori a novanta giorni per la conclusione dei procedimenti di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali, i decreti di cui al comma 3 sono adottati su proposta anche dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. I termini ivi previsti non possono comunque superare i centottanta giorni, con la sola esclusione dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana e di quelli riguardanti l'immigrazione.

5. Fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni normative, le autorità di garanzia e di vigilanza disciplinano, in conformità ai propri ordinamenti, i termini di conclusione dei procedimenti di rispettiva competenza.

6. I termini per la conclusione del procedimento decorrono dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal ricevimento della domanda, se il procedimento è ad iniziativa di parte.

7. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 17, i termini di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni. Si applicano le disposizioni dell'art. 14, comma 2.

8. La tutela in materia di silenzio dell'amministrazione è disciplinata dal codice del processo amministrativo.

9. La mancata emanazione del provvedimento nei termini costituisce elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale.».

— Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 agosto 1999, n. 203, S.O.

— Il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 (Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244), convertito, in legge, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121 è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 16 maggio 2008, n. 114.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008, n. 211 (Regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 5 gennaio 2009, n. 3.

— Il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 14 febbraio 1994, n. 543 (Regolamento di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, con riferimento ai procedimenti amministrativi di competenza della Direzione generale dell'aviazione civile), dal presente regolamento abrogato limitatamente alle disposizioni che regolano i tempi dei procedimenti amministrativi superiori a 90 giorni di competenza del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 20 settembre 1994, n. 220.

— Il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 30 marzo 1994, n. 765 (Regolamento di attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, relativamente alla determinazione dei termini entro i quali debbono essere adottati i provvedimenti di competenza dell'Amministrazione dei trasporti e della navigazione e degli uffici responsabili della relativa istruttoria ed emanazione), abrogato dal presente regolamento limitatamente alle disposizioni che regolano i tempi dei procedimenti amministrativi superiori a 90 giorni di competenza del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 1° marzo 1995, n. 50, S.O.

— Il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 18 aprile 1994, n. 594 (Regolamento di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, relativamente alla determinazione dei termini entro i quali debbono essere adottati i provvedimenti di competenza della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione), abrogato dal presente regolamento limitatamente alle disposizioni che regolano i tempi dei procedimenti amministrativi superiori a 90 giorni di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 27 ottobre 1994, n. 252, S.O.

— Il decreto del Ministro dei lavori pubblici 8 ottobre 1997, n. 524 (Regolamento recante norme di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo, relativamente ai procedimenti di competenza degli organi dell'Amministrazione dei lavori pubblici), abrogato dal presente regolamento limitatamente alle disposizioni che regolano i tempi dei procedimenti amministrativi superiori a 90 giorni di competenza del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 21 agosto 1998, n. 194.

— Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 novembre 2000, n. 454 (Regolamento di attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, in materia di termini, partecipazione e responsabilità del procedimento amministrativo), abrogato dal presente regolamento limitatamente alle disposizioni che regolano i tempi dei procedimenti amministrativi superiori a 90 giorni di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 13 aprile 2001, n. 87.

— Si riporta il testo comma 3 dell'art. 7, della legge 18 giugno 2009, n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile) pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 19 giugno 2009, n. 140, S.O.

Note all'art. 1:

— Il testo dell'art. 2, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 è riportato nelle note alle premesse.

— Per i riferimenti relativi ai decreti ministeriali 14 febbraio 1994, n. 543, 30 marzo 1994, n. 765, 18 aprile 1994, n. 594, 8 ottobre 1997, n. 524, nonché al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 novembre 2000, n. 454, si veda nelle note alle premesse.

11G0114

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 marzo 2011.

Autorizzazione ad assumere e a trattenere in servizio unità di personale per le esigenze di varie amministrazioni dello Stato.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005) ed in particolare l'art. 1, comma 47, che disciplina la mobilità tra amministrazioni in regime di limitazione alle assunzioni di personale a tempo indeterminato;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007);

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008);

Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 191 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010);

Vista la legge 13 dicembre 2010, n. 220 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2011);

Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge del 6 agosto 2008, n. 133 recante disposizioni urgenti per lo sviluppo, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria;

Visto il decreto-legge 1° luglio 2009 n. 78, convertito, con modificazioni, in legge 3 agosto 2009, n. 102;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 26 febbraio 2010, n. 25;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 recante misure urgenti in materia di stabilizzazione della finanza pubblica e di competitività economica;

Visto l'art. 66 del citato decreto-legge n. 112 del 2008 che disciplina il turn over di alcune amministrazioni pubbliche tra cui quelle elencate nell'art. 1, comma 523, della predetta legge n. 296 del 2006;

Visto l'art. 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come modificato dall'art. 66, comma 7, del decreto-legge n. 112 del 2008, e dall'art. 9, comma 5, del decreto-legge n. 78 del 2010 in cui si dispone che per il quadriennio 2010-2013, le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 523 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ad eccezione dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, possono procedere, per ciascun anno, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20 per cento di quella relativa al personale cessato nell'anno precedente. In ogni caso il numero delle unità di personale da assumere non può eccedere, per ciascun anno, il 20 per cento delle unità cessate nell'anno precedente;

Visto l'art. 1, comma 523, della predetta legge n. 296 del 2006, così come modificato dall'art. 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, che individua, i seguenti destinatari: amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo ivi compresi i Corpi di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali, gli enti pubblici non economici e gli enti pubblici di cui all'art. 70 del decreto legislativo n. 165 del 2001;

Visto l'art. 66, comma 9-*bis*, del citato decreto-legge n. 112 del 2008, aggiunto dall'art. 2, comma 208, della predetta legge n. 191 del 2009 e successivamente modificato dall'art. 9, comma 6, del richiamato decreto-legge n. 78 del 2010, secondo cui a decorrere dall'anno 2010 i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco possono procedere, con le modalità di cui al comma 10, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente a una spesa pari a quella relativa al personale cessato dal servizio nel corso dell'anno precedente e per un numero di unità non superiore a quelle cessate dal servizio nel corso dell'anno precedente;

Visto l'art. 9, comma 31, del citato decreto-legge n. 78 del 2010 il quale stabilisce che, al fine di agevolare il processo di riduzione degli assetti organizzativi delle pubbliche amministrazioni, «fermo il rispetto delle condizioni e delle procedure previste dai commi da 7 a 10 dell'art. 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, i trattenimenti in servizio previsti dalle predette disposizioni possono essere disposti esclusivamente nell'ambito delle facoltà assunzionali consentite dalla legislazione vigente in base alle cessazioni del personale e con il rispetto delle relative procedure autorizzatorie». A tal fine le risorse destinabili a nuove assunzioni in base alle predette cessazioni sono ridotte in misura pari all'importo del trattamento retributivo derivante dai trattenimenti in servizio;

Visto il comma 12 dell'art. 9 del decreto-legge n. 78 del 2010 secondo cui per le assunzioni di cui ai commi 5, 6, 7, 8 e 9 trova applicazione quanto previsto dal comma 10 dell'art. 66, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

Visto l'art. 66, comma 10, del citato decreto-legge n. 112 del 2008, il quale dispone che le assunzioni di cui ai commi 3, 5, 7 e 9 dello stesso articolo sono autorizzate secondo le modalità di cui all'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, previa richiesta delle amministrazioni interessate, corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e delle conseguenti economie e dall'individuazione delle unità da assumere e dei correlati oneri, asseverate dai relativi organi di controllo;

Visto il citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ed in particolare il predetto art. 35, comma 4, che prevede come modalità di autorizzazione l'emanazione di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare su proposta del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 ed in particolare l'art. 1 che proroga al 31 marzo 2011 la possibilità per le amministrazioni interessate di effettuare le assunzioni di cui all'art. 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modificazioni, fatta salva l'adozione di uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con cui può essere disposta l'ulteriore proroga fino al 31 dicembre 2011 del predetto termine del 31 marzo 2011;

Visto l'art. 2, comma 8-*bis*, del decreto-legge n. 194 del 2009 in cui è previsto che le amministrazioni indicate nell'art. 74, comma 1, del decreto-legge n. 112 del 2008, all'esito della riduzione degli assetti organizzativi prevista dal predetto art. 74, provvedono, anche con le modalità indicate nell'art. 41, comma 10, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14 devono apportare, entro il 30 giugno 2010, un'ulteriore riduzione degli uffici dirigenziali di livello non generale e delle relative dotazioni organiche, nonché delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale, con esclusione di quelle degli enti di ricerca;

Visto il comma 8-*quater* del citato art. 2 del decreto-legge n. 194 del 2009, convertito, con modificazioni, in legge n. 25 del 2010, che prevede, per le Amministrazioni che non abbiano adempiuto nei tempi previsti a quanto disposto dal comma 8-*bis* dello stesso art. 2, il divieto, a decorrere dal 30 giugno 2010, di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto, prevedendo che fino all'emanazione dei relativi provvedimenti, le dotazioni organiche sono provvisoriamente individuate in misura pari ai posti coperti alla data del 28 febbraio 2010, facendo salve le procedure concorsuali e di mobilità avviate alla predetta data;

Visto il comma 8-*quinquies* del ripetuto art. 2, del decreto-legge n. 194 del 2009 che prevede l'esclusione dall'applicazione dei commi da 8-*bis* a 8-*quater* dello stesso articolo per le amministrazioni che abbiano subito una riduzione delle risorse ai sensi dell'art. 17, comma 4, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e del comma 6 del medesimo art. 17, per il personale amministrativo operante presso gli Uffici giudiziari, il Dipartimento della protezione civile, le Autorità di bacino di rilievo nazionale, il Corpo della polizia penitenziaria, per i magistrati, per l'Agenzia italiana del farmaco, nei limiti consentiti dalla normativa vigente, nonché per le strutture del comparto sicurezza, delle Forze armate, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e per quelle del personale indicato nell'art. 3, comma 1, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001;

Viste le note con le quali ciascuna amministrazione, chiede le relative assunzioni, nonché i trattenimenti in servizio, con specifica degli oneri da sostenere, dando analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno 2009 e delle risorse finanziarie che si rendono disponibili;

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 recante «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»;

Tenuto conto che le richieste relative a progressioni verticali si considerano legittime solo se riguardanti assunzioni di vincitori di procedure bandite anteriormente al 31 dicembre 2009, in conformità a quanto previsto dall'art. 24 del citato decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ferme restando le autorizzazioni a bandire concesse entro la medesima data del 31 dicembre 2009, ai sensi dell'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel limite numerico autorizzato;

Visto l'art. 74, comma 3, del richiamato decreto legislativo n. 150 del 2009 che rinvia a uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri la determinazione dei limiti e delle modalità di applicazione delle disposizioni dello stesso decreto legislativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, fermo restando che fino alla data di entrata in vigore di ciascuno di tali decreti, alla medesima Presidenza del Consiglio dei Ministri continua ad applicarsi la normativa previgente;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 235 ed in particolare l'art. 57, comma 21, secondo cui con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati i limiti e le modalità di applicazione delle diposizioni dei titoli II e III del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, al personale del Ministero dell'economia e delle finanze e delle Agenzie fiscali;

Visto l'art. 6, comma 1, del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi del quale nell'individuazione delle dotazioni organiche, le amministrazioni non possono determinare, in presenza di vacanze di organico, situazioni di soprannumerarietà di personale, anche temporanea, nell'ambito dei contingenti relativi alle singole posizioni economiche delle aree funzionali e di livello dirigenziale;

Considerato che per le amministrazioni che non hanno fornito informazioni dettagliate sulle dotazioni organiche di diritto e sui presenti in servizio, in relazione all'*iter* procedurale in corso di definizione delle loro dotazioni organiche, le autorizzazioni si considerano concesse soltanto nel rispetto del principio del divieto di soprannumerarietà;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 luglio 2010, registrato dalla Corte dei conti l'11 agosto 2010, registro 10, foglio 389, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - dell'8 settembre 2010, n. 210, con il quale, tra gli altri, il Ministero degli affari esteri, il Ministero della salute e l'INAIL sono stati autorizzati all'assunzione a tempo indeterminato, rispettivamente, per n. 2 unità di personale, per un onere pari a € 119.867,28, n. 9 unità di personale, per un onere pari a € 539.402,76 e n. 7 unità di personale, per un onere pari a € 419.535,48, ai sensi dell'art. 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 giugno 2008 concernente «Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di pubblica amministrazione e innovazione al Ministro senza portafoglio prof. Renato Brunetta»;

Su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

1. Fermi restando gli adempimenti di cui all'art. 2, comma 8-*bis*, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 26 febbraio 2010, n. 25 nonché il divieto di effettuare assunzioni in soprannumero, le amministrazioni, di cui alla Tabella allegata, che è parte integrante del presente provvedimento, possono procedere all'assunzione a tempo indeterminato e ai trattenimenti in servizio, delle unità di personale per ciascuna indicate, per un onere a regime corrispondente all'importo accanto specificato, ai sensi dell'art. 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dell'art. 9, comma 31, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Per ciascuna amministrazione è, altresì, indicato il limite massimo delle unità di personale assumibile e dell'ammontare delle risorse disponibili per le assunzioni riguardanti l'anno 2010.

2. L'autorizzazione concessa al Ministero degli affari esteri, al Ministero della salute e all'INAIL di cui al comma 1 sostituisce quella di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 luglio 2010; ferme restando le assunzioni già effettuate i cui oneri sostenuti vanno decurtati dai limiti di budget e di unità assumibili indicati nella Tabella di cui al comma 1.

3. Le richieste relative a progressioni verticali si considerano autorizzate nei limiti indicati nelle premesse del presente decreto.

4. Le Amministrazioni di cui alla Tabella allegata sono tenute a trasmettere, entro e non oltre il 30 giugno 2011, per le necessarie verifiche, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica, Ufficio per il personale delle pubbliche amministrazioni, e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, IGOP, i dati concernenti il personale assunto, la spesa annua lorda a regime effettivamente da sostenere. A completamento delle procedure di assunzione va altresì fornita da parte dell'amministrazione dimostrazione del rispetto dei limiti di spesa previsti dal presente decreto.

5. All'onere derivante dalle assunzioni di cui al comma 1 si provvede nell'ambito delle disponibilità dei pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa dei singoli Ministeri e dei rispettivi bilanci delle altre amministrazioni.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 marzo 2011

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione
BRUNETTA

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 4 maggio 2011
Ministeri istituzionali – Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 10, foglio n. 184

Tabella

ASSUNZIONI E TRATTENIMENTI IN SERVIZIO ANNO 2010
(art.3, comma 102 del D.L.112/2008 come sostituito dall'art.66, comma 7 della legge n.133/2008)
(art.9, comma 31, D.L. 31/5/2010, n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 30/7/2010 n. 122)

Amministrazione	Unità autorizzate	Oneri a regime Assunzioni autorizzate	Cessazioni anno 2009	Budget disponibile calcolato su 20 % Risparmio cessazioni 2009	Unità cessate	20% unità cessate
AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (di cui n. 6 progressioni verticali secondo quando indicato nelle premesse del decreto e n.1 trattenimento in servizio)	9	€ 121.724,29	€ 670.664,04	€ 134.132,81	19	4
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (di cui n. 21 progressioni verticali secondo quando indicato nelle premesse del decreto)	39	€ 912.934,26	€ 4.569.243,79	€ 913.848,76	93	19
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE (di cui n. 1 progressione verticale secondo quando indicato nelle premesse del decreto)	3	€ 96.752,62	€ 697.527,15	€ 139.505,43	18	4
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Dipartimento organizzazione giudiziaria	222	€ 8.309.626,13	€ 41.643.589,19	€ 8.328.717,84	1171	234
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Dipartimento giustizia minorile	6	€ 230.290,92	€ 1.210.007,00	€ 242.001,40	32	6
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Dipartimento amministrazione penitenziaria	24	€ 999.363,43	€ 5.050.403,71	€ 1.010.080,74	144	29
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI (sostituisce l'autorizzazione concessa con il DPCM del 15 luglio 2010)	26	€ 1.268.030,00	€ 8.917.207,00	€ 1.783.441,40	168	34
MINISTERO DELLA SALUTE (sostituisce l'autorizzazione concessa con il DPCM del 15 luglio 2010)	16	€ 587.633,43	€ 3.086.182,82	€ 617.236,56	79	16
MINISTERO DELLA DIFESA (di cui n. 56 progressioni verticali secondo quando indicato nelle premesse del decreto)	232	€ 6.388.816,52	€ 32.010.183,00	€ 6.402.036,60	1022	204
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI Ruolo agricoltura	6	€ 189.486,00	€ 1.220.905,00	€ 244.181,00	32	6
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI Ruolo ICQRF	5	€ 160.507,00	€ 1.003.836,00	€ 200.767,20	27	5
MINISTERO DELL'INTERNO	86	€ 2.972.224,23	€ 19.660.948,00	€ 3.932.189,60	434	87
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	39	€ 1.299.802,17	€ 7.353.751,07	€ 1.470.750,21	197	39
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (di cui n. 28 progressioni verticali secondo quando indicato nelle premesse del decreto e n. 5 trattenimenti in servizio)	117	€ 4.070.459,54	€ 20.380.340,00	€ 4.076.068,00	539	108
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI (di cui n.1 trattenimento in servizio)	38	€ 1.554.052,80	€ 7.788.387,61	€ 1.557.677,52	210	42
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	32	€ 1.316.369,79	€ 6.617.529,00	€ 1.323.505,80	160	32
AGENZIA DELLE DOGANE (di cui n.550 progressioni verticali secondo quando indicato nelle premesse del decreto)	551	€ 2.927.353,86	€ 14.769.634,94	€ 2.953.926,99	348	70
AGENZIA DEL TERRITORIO	94	€ 3.766.436,05	€ 18.940.683,79	€ 3.788.136,76	490	98
AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA	1	€ 62.263,00	€ 477.590,00	€ 95.518,00	12	2
ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE INPS (di cui n. 568 progressioni verticali secondo quando indicato nelle premesse del decreto e n. 21 trattenimenti in servizio)	802	€ 9.601.315,00	€ 48.018.508,00	€ 9.603.701,60	1344	269
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO INAIL (sostituisce l'autorizzazione concessa con il DPCM del 15 luglio 2010)	64	€ 2.597.009,26	€ 13.033.049,03	€ 2.606.609,81	385	77
ISTITUTO NAZIONALE PER IL COMMERCIO ESTERO	7	€ 213.891,42	€ 1.349.447,59	€ 269.889,52	35	7
AUTORITA' DI BACINO DEI FIUMI Liri -Garigliano e Volturno	1	€ 20.738,07	€ 125.500,40	€ 25.100,08	4	1
PARCO NAZIONALE DEL POLLINO (progressione verticale secondo quando indicato nelle premesse del decreto)	1	€ 2.983,71	€ 33.335,54	€ 6.667,11	1	0

11A06561

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 maggio 2011.

Ulteriori disposizioni per lo svolgimento del Congresso eucaristico nazionale che si terrà nel territorio della metropolia di Ancona nel mese di settembre 2011. (Ordinanza n. 3930)

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, commi 2 e 3, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 19 marzo 2008 concernente la dichiarazione di «grande evento» in relazione al Congresso eucaristico nazionale che si terrà ad Ancona - Osimo nel mese di settembre 2011;

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3673 del 30 aprile 2008, n. 3764 del 6 maggio 2009, n. 3774 del 28 maggio 2009, n. 3829 del 27 novembre 2009, n. 3849 del 19 febbraio 2010 e n. 3904 del 10 novembre 2010;

Considerato che il territorio della regione Marche ed, in particolare, la provincia di Ancona, nei giorni dal 1° al 6 marzo 2011 è stato colpito da gravi eventi calamitosi che hanno provocato esondazioni di corsi d'acqua, allagamenti, movimenti franosi e mareggiate e che in ragione di ciò è stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio della regione Marche con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 marzo 2011;

Ritenuto che la richiamata calamità naturale ha, tra l'altro, causato danni alle infrastrutture viarie, suscettibili di compromettere la realizzazione delle iniziative programmate per il grande evento in questione;

Considerato che, alla luce dei richiamati eventi calamitosi sopravvenuti occorre, comunque, assicurare un'adeguata accoglienza ai soggetti che interverranno alle celebrazioni, ed alle connesse manifestazioni, altresì garantendo al meglio la mobilità e l'assistenza sanitaria, con modalità che assicurino la piena sicurezza dei partecipanti, anche disponendo un finanziamento straordinario da assegnare al commissario delegato - Presidente della regione Marche;

Vista la nota prot. 146835 del 14 marzo 2011 del direttore del Dipartimento per le politiche integrate di sicurezza e per la protezione civile della regione Marche;

Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

1. Per assicurare la realizzazione delle iniziative conseguenti alla dichiarazione di «grande evento» in relazione al Congresso eucaristico nazionale che si terrà nel territorio della Metropolia di Ancona nel mese di settembre 2011 e di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3673 del 30 aprile 2008, tenuto anche conto della nuova situazione di emergenza che interessa il territorio della regione Marche e le aree che saranno interessate dalla realizzazione del grande evento, è assegnata al commissario delegato - Presidente della regione Marche la somma di euro 2 milioni, da porre a carico del Fondo della protezione civile.

Art. 2.

1. I commi 1 e 2 dell'art. 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3673/2008 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Il Dipartimento di politiche integrate di sicurezza e per la protezione civile della regione Marche, in qualità di soggetto attuatore, è autorizzato ad effettuare i rimborsi dovuti alle organizzazioni di volontariato, debitamente autorizzate dal Dipartimento della protezione civile ed impiegate in occasione delle manifestazioni di cui in premessa, nonché al rimborso degli oneri sostenuti dai datori di lavoro dei volontari.

2. Il Dipartimento di politiche integrate di sicurezza e per la protezione civile della regione Marche, in qualità di soggetto attuatore,è autorizzatoad effettuare i rimborsi in favore della Croce rossa italiana, nonché degli oneri sostenuti dai datori di lavoro dei volontari della predetta organizzazione direttamente attivati in relazione alle necessità di impiego, per i quali trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 194/2001.».

3. I rimborsi di cui all'art. 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3673/2008, così come modificato dal comma 1, sono effettuati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica dell'8 febbraio 2001, n. 194, con oneri posti a carico delle risorse finanziarie stanziate ai sensi dell'art. 1 e nei limiti delle stesse risorse.

La presente ordinanza verrà sottoposta al controllo preventivo di legittimità ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera *l)*, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 marzo 2011

Il Presidente: BERLUSCONI

Registrato alla Corte dei conti il 3 maggio 2011
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 10, foglio n. 183

11A06428

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 2 maggio 2011.

Accertamento del tasso d'interesse semestrale dei certificati di credito del Tesoro 1° novembre 2004/2011 e 1° novembre 2005/2012 relativamente alle cedole con decorrenza 1° maggio 2011 e scadenza 1° novembre 2011.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE II
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visti i sottoindicati decreti :

n. 110184/392 del 25 ottobre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 3 novembre 2004, recante una emissione di certificati di credito del Tesoro settennali con decorrenza 1° novembre 2004, attualmente in circolazione per l'importo di 15.479.761.000,00 euro;

n. 137799/396 del 23 dicembre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n.304 del 31 dicembre 2005, recante una emissione di certificati di credito del Tesoro settennali con decorrenza 1° novembre 2005, attualmente in circolazione per l'importo di 13.475.657.000,00 euro;

i quali, fra l'altro, indicano il procedimento da seguirsi per l' accertamento del tasso d'interesse semestrale relativo ai predetti certificati di credito e prevedono che il tasso medesimo venga accertato con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Ritenuto che occorre accertare il tasso d'interesse semestrale dei succennati certificati di credito relativamente alle cedole con decorrenza 1° maggio 2011 e scadenza 1° novembre 2011;

Vista la comunicazione della Banca d'Italia riguardante il tasso d'interesse delle cedole con decorrenza 1° maggio 2011, relative ai suddetti certificati di credito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 dei decreti citati nelle premesse, il tasso d'interesse semestrale lordo da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro sottoindicati, relativamente alle cedole di scadenza 1° novembre 2011, è accertato nella misura dello:

1,00% per i CCT 1°.11.2004/2011 (codice titolo IT0003746366), cedola n. 14;

0,98% per i CCT 1°.11.2005/2012 (codice titolo IT0003993158), cedola n. 12.

Il presente decreto verrà trasmesso all'Ufficio Centrale di Bilancio presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 maggio 2011

Il direttore: CANNATA

11A06924

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 25 marzo 2011.

Criteri e parametri per l'assegnazione dei contributi alle scuole paritarie per l'anno scolastico 2010/2011. (Decreto n. 25).

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto l'art. 12 della legge n. 241/1990;

Vista la legge del 10 marzo 2000, n. 62, recante «Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio», che istituisce il sistema nazionale di istruzione costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali;

Visto il decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, ed in particolare l'art. 1-*bis*;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, nella legge 14 luglio 2008, n. 121, istitutivo del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto ministeriale 29 novembre 2007, n. 267 e il decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 2008, n. 23, contenenti i regolamenti di attuazione dell'art. 1-*bis* del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27;

Vista la legge 13 dicembre 2010, n. 221, di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2011 e per il triennio 2011-2013;

Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 2010 del Ministro dell'economia e delle finanze, avente ad oggetto «Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2011 e per il triennio 2011-2013»;

Visto il comma 636 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in base al quale devono essere definiti per l'anno scolastico 2010/2011 i criteri e i parametri per l'assegnazione dei contributi alle scuole paritarie;

Visto il decreto ministeriale del 10 ottobre 2008, n. 83, che definisce le linee guida di attuazione del decreto ministeriale 29 novembre 2007, n. 267, «Disciplina delle modalità procedimentali per il riconoscimento della parità scolastica e per il suo mantenimento»;

Visto il decreto ministeriale del 10 ottobre 2008, n. 84, che definisce le linee guida applicative del decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 2008, n. 23, «Regolamento recante norme in materia di convenzioni con le scuole primarie paritarie»;

Considerato che con la legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'obbligo di istruzione è stato esteso al secondo anno della scuola secondaria di II grado;

Decreta:

Art. 1.

Funzione pubblica delle scuole paritarie

Il presente decreto definisce i criteri e i parametri per l'assegnazione dei contributi alle scuole paritarie per l'anno scolastico 2010/2011.

I contributi sono erogati al fine di sostenere la funzione pubblica svolta dalle scuole paritarie nell'ambito del sistema nazionale di istruzione.

Tali contributi sono destinati alle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo e secondo grado, in possesso del riconoscimento di parità nell'anno scolastico 2010/2011.

Sono fatte salve le norme relative alle Regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano.

Art. 2.

Piano regionale di riparto

I direttori generali degli Uffici scolastici regionali predispongono un piano regionale di riparto dei contributi per l'anno scolastico 2010/2011, tenendo conto delle risorse dell'esercizio finanziario 2010 già finalizzate per il periodo settembre-dicembre 2010 e degli 8/12 delle risorse ripartite dal Ministero per l'e.f. 2011.

Il riparto viene definito per le diverse tipologie di scuole paritarie, sulla base del seguente ordine di priorità: scuole dell'infanzia, scuole primarie convenzionate, scuole secondarie di primo e di secondo grado.

Art. 3.

Scuole paritarie senza fini di lucro

I contributi sono erogati in via prioritaria alle scuole paritarie che svolgono il servizio scolastico senza fini di lucro e che comunque non sono legate a società aventi fini di lucro o da queste controllate.

Ai fini del precedente comma, si intendono scuole paritarie senza fini di lucro quelle gestite da soggetti giuridici senza fini di lucro, ovvero:

associazioni riconosciute di cui agli articoli 14 e seguenti del codice civile;

associazioni non riconosciute di cui agli articoli 36 e seguenti del codice civile, il cui atto costitutivo e/o statuto risulti da atto pubblico o da scrittura privata registrata;

fondazioni di cui agli articoli 14 e seguenti del codice civile;

enti ecclesiastici di confessioni religiose con cui lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese;

società interamente e stabilmente possedute da enti ecclesiastici di confessioni religiose con cui lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese;

altre istituzioni di carattere privato di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361/2000;

imprese sociali di cui al decreto legislativo n. 155/2006;

enti pubblici;

cooperative a mutualità prevalente di cui agli articoli 2511 e seguenti del codice civile;

cooperative sociali di cui alla legge n. 381/1991.

L'appartenenza ad una delle predette tipologie di soggetti giuridici senza fini di lucro e l'assenza dei legami di cui al primo comma devono essere dichiarate e documentate dai soggetti interessati.

Art. 4.

Scuole dell'infanzia paritarie

Le risorse destinate nel piano regionale alle scuole dell'infanzia paritarie sono ripartite come segue:

a) il 20% è ripartito fra tutte le scuole funzionanti sul territorio regionale;

b) l'80% è ripartito fra tutte le sezioni delle scuole senza fini di lucro funzionanti sul territorio regionale.

Le risorse di cui alla precedente voce *a)* sono ripartite assegnando a ciascuna scuola dell'infanzia paritaria un contributo fisso, uguale su tutto il territorio regionale, calcolato in base al rapporto tra le risorse complessivamente destinate alle scuole dell'infanzia ed il numero delle scuole dell'infanzia paritarie funzionanti. Ai fini dell'assegnazione dei contributi di cui al presente articolo vengono considerate le scuole paritarie con almeno una sezione con un minimo di 8 alunni effettivamente iscritti e frequentanti, fatte salve situazioni del tutto eccezionali per rilevanza sociale o territoriale, valutate dal direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale.

Le risorse di cui al punto *b)* sono ripartite assegnando, per ciascuna sezione effettivamente funzionante di scuola dell'infanzia paritaria gestita da soggetti senza fini di lucro, un contributo fisso, uguale su tutto il territorio regionale.

Il contributo è corrisposto per le sezioni effettivamente costituite e funzionanti, con un minimo di 15 alunni, fatta eccezione per le scuole a sezione unica.

Art. 5.

Scuole primarie paritarie convenzionate

Ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 2008, n. 23 e dell'art. 1-*bis*, comma 6, del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, nella legge 3 febbraio 2006, n. 27, alle scuole primarie paritarie convenzionate viene assegnato un contributo annuo, avuto riguardo a:

a) numero di classi con una composizione minima di dieci alunni ciascuna;

b) numero di ore di sostegno per gli alunni disabili previste dal piano educativo individualizzato, salve le opportune verifiche da parte dell'Ufficio scolastico regionale, sulla base delle certificazioni presentate;

c) numero di ore di insegnamento integrativo necessarie per alunni in difficoltà di apprendimento su progetto aggiuntivo.

In caso di risorse residuanti dalle assegnazioni di cui ai precedenti commi, l'Ufficio scolastico regionale valuta la possibilità di corrispondere contributi integrativi per ore di insegnamento integrativo e per progetti di inserimento di alunni con difficoltà di apprendimento (decreto del Presidente della Repubblica n. 23/08, art. 3, comma 1, lett. *c)*.

Nuove convenzioni, o modifiche alle convenzioni in atto per aumento di classi e di ore di sostegno, potranno essere stipulate nei limiti delle risorse destinate alle scuole primarie.

Resta fermo che alle scuole primarie già parificate deve essere erogato un contributo non inferiore a quello corrisposto per le classi e le ore di sostegno convenzionate sulla base della convenzione di parifica in corso all'entrata in vigore della legge 3 febbraio 2006, n. 27.

Art. 6.

Scuole secondarie di I e II grado paritarie

Le risorse disponibili a livello regionale per le scuole secondarie di I e II grado paritarie, una volta soddisfatto il fabbisogno di quanto destinato nel Piano regionale alle scuole dell'infanzia e alle scuole primarie convenzionate, sono ripartite come segue:

a) il 20% è ripartito fra tutte le scuole funzionanti sul territorio regionale;

b) l'80% è ripartito fra tutte le scuole secondarie di I e II grado senza fini di lucro.

Le risorse di cui al punto *a)* sono ripartite assegnando a ciascuna scuola secondaria di I e II grado paritaria un contributo fisso, uguale su tutto il territorio regionale, calcolato in base al rapporto tra le risorse complessivamente destinate alle scuole secondarie di I e II grado paritarie funzionanti ed il numero delle stesse.

Le risorse di cui al punto *b)* sono assegnate alle scuole senza fini di lucro in ragione del numero di alunni iscritti e frequentanti le tre classi della scuola secondaria di I grado e le classi prime e seconde della scuola secondaria di II grado appartenenti a corsi completi o in via di completamento, senza soluzione di continuità dalla classe prima e a condizione che tali classi siano formate da almeno otto alunni, i cui nominativi siano stati comunicati all'Anagrafe degli studenti.

Art. 7.

Contributi per l'inserimento dell'handicap nella scuola paritaria

Alle scuole paritarie di ogni ordine e grado, con esclusione di quelle primarie convenzionate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 23 del 9 gennaio 2008, che accolgono studenti con certificazione di handicap riconosciuto come previsto dalla legge n. 104/1992 e successive disposizioni applicative, effettivamente iscritti e frequentanti, è assegnato un contributo annuale per ogni alunno certificato, determinato a livello regionale sulla base dei dati comunicati entro il 30 settembre 2010, previa acquisizione delle certificazioni e verifica della loro rispondenza ai parametri previsti dalla medesima legge.

Il contributo potrà essere differenziato per i diversi gradi di istruzione.

Il presente decreto sarà sottoposto ai controlli di legge.

Roma, 25 marzo 2011

Il Ministro: GELMINI

Registrato alla Corte dei conti il 19 aprile 2011
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 396

11A06562

DECRETO 2 maggio 2011.

Aggiornamento dell'Albo dei laboratori di ricerca. (Decreto n. 241/Ric)

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante: «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 16 maggio 2008, convertito, con modificazioni, nella legge 14 luglio 2008, n. 121, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, recante: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori»;

Visto il decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000 - modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 - e, in particolare, l'art. 14 che, nel regolare le agevolazioni per l'attribuzione di specifiche commesse o contratti per la realizzazione delle attività di ricerca industriale, prevede, al comma 8, che tali ricerche debbano essere svolte presso laboratori esterni pubblici o privati debitamente autorizzati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca inclusi in un apposito Albo;

Visto il comma 13 del predetto articolo che prevede l'aggiornamento periodico dell'Albo;

Visti il decreto ministeriale 16 giugno 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 luglio 1983 (1° elenco), con il quale è stato istituito il primo Albo dei Laboratori, ed i successivi decreti di integrazioni e modifiche, sino al decreto direttoriale n. 123/Ric. del 16 marzo 2011;

Viste le richieste di iscrizioni all'Albo pervenute, nonché le richieste di specifiche modifiche allo stesso;

Tenuto conto delle proposte formulate nella seduta del 9 marzo 2011 dal Comitato di cui all'art. 7, comma 2, del richiamato decreto legislativo n. 297/1999;

Ritenuta la necessità di procedere al conseguente aggiornamento dell'Albo;

Visti gli articoli 3 e 17 del decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 e successive modifiche ed integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

I seguenti laboratori di ricerca sono inseriti nell'Albo di cui in premessa:

Campania.

Dema Design manufactoring S.p.A.

P.I 06702630630.

Via R. Annecchino, Fabbricato B 244/C - 80078 Pozzuoli (Napoli).

Classificazione ISTAT e settore attività laboratorio:

73.10 - Ricerca e sviluppo Sperimentale nel campo dell'inegneria e delle lavorazioni meccaniche;

30.30.09 - Fabbricazione di aeromobili, di veicoli spaziali e dei relativi dispositivi.

Punto di primo contatto:

Tel. 081/8934108 - E-mail: lorenzo.andolfo@demaspa.it

Fax 081/8934077 - Sito Internet: www.demaspa.it

Puglia.

KAD3 S.r.l.

P.I. 02120870742.

Zona Industriale Sud C.da S.Angelo, snc - 72015 Fasano (BR).

Classificazione ISTAT e settore attività laboratorio:

72.19 - Altre attività di Ricerca e Sviluppo Sperimentale nel campo delle Scienze Naturali e dell'Ingegneria;

62.01.0 - Produzione di software non connesso all'edizione.

Punto di primo contatto:

Tel. - 080/4389819 - E-mail: info@kad3.com

Fax - 080/4389819 - Sito Internet: www.kad3.com

Emilia Romagna.

MCM ECOSISTEMI S.r.l.

C.F. 01227710330.

Località Faggiola - 29027 Gariga di Podenzano (PC).

Classificazione ISTAT e settore attività laboratorio:

71.20.1 - Collaudi e analisi tecniche di prodotti, studi, indagini ed analisi su materiali, prove su materiali, determinazioni merceologiche su prodotti ottenuti da processi di recupero;

72.19.09 - Ricerca e Sviluppo Sperimentale nel campo delle altre scienze naturali e dell'Ingegneria;

38.32.3 - Produzione di terre ricostituite.

Punto di primo contatto:

Tel. 0523/524042 - E-mail: info@mcmecosistemi.com

Fax 0523/524071 - Sito Internet: www.mcmecosistemi.com

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 maggio 2011

Il direttore generale: AGOSTINI

11A06430

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 24 marzo 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Blanco Roldan Maria Vicenta, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di dottore agronomo e dottore forestale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza della sig.ra Blanco Roldan Maria Vicenta, nata il 15 agosto 1980 a Beas De Segura, Jaen (Spagna), cittadina spagnola, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del d.lgs. n. 206/07, il riconoscimento del proprio titolo accademico professionale di «Ingeniera Agronoma» ai fini dell'accesso all'albo dei dottori agronomi e dottori forestali - sezione A e l'esercizio in Italia della omonima professione;

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Considerato che ha conseguito il titolo accademico quinquennale in «Ingeniera Agronoma» presso la «Universidad de Cordoba» nel giugno 2008;

Considerato che ha documentato di essere iscritta al «Colegio oficial de Ingenieros Agronomos de Andalucia» da giugno 2009;

Considerato altresì che ha maturato esperienza professionale;

Viste le determinazioni della Conferenza di Servizi nella seduta del 10 dicembre 2010;

Considerato il conforme parere del rappresentante del Consiglio Nazionale di Categoria nella seduta sopra indicata;

Rilevato che vi sono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di dottore agronomo e dottore forestale - sezione A - e quella di cui è in possesso l'istante, per cui è necessario applicare le misure compensative;

Visto l'art. 22 n. 1 del decreto legislativo n. 206/2007;

Decreta:

Alla sig.ra Blanco Roldan Maria Vicenta, nata il 15 agosto 1980 a Beas De Segura, Jaen (Spagna), cittadina spagnola, è riconosciuto il titolo professionale di «Ingeniera Agronoma» quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei dottori agronomi e dottori forestali – sezione A e l'esercizio della professione in Italia.

Detto riconoscimento è subordinato, a scelta della richiedente, al superamento di una prova attitudinale oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di mesi sei; La prova attitudinale, ove oggetto di scelta della richiedente, verterà sulla materia scritta e orale di «Estimo».

La candidata, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale dei dottori agronomi e dottori forestali, domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessata, al recapito da questa indicato nella domanda.

La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana.

L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernente la materia sopra individuata.

L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulla stessa materia, ed altresì sulle conoscenze di ordinamento e deontologia professionale del candidato. La candidata potrà accedere all'esame orale solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

La commissione rilascia all'interessata certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo dei dottori agronomi e dottori forestali, sezione A.

Il tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta della richiedente, è diretto ad ampliare ed approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali relative alla materia di cui sopra. La richiedente presenterà al Consiglio nazionale dei dottori agronomi e dottori forestali, domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento, nonché la dichiarazione di disponibilità del dottore agronomo e dottore forestale tutor. Detto tirocinio si svolgerà presso un professionista, scelto dall'istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza della richiedente e che abbiano un'anzianità di iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni. Il Consiglio nazionale vigilerà sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.

Roma, 24 marzo 2011

Il direttore generale: SARAGNANO

11A06565

DECRETO 10 maggio 2011.

Riconoscimento, al sig. Vignoli Thomas, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza del sig. Vignoli Thomas, nato il 23 gennaio 1974 a Siena (Italia), cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di «Abogado» ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «avvocato»;

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003 n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Considerato che nella fattispecie il richiedente sig. Vignoli è in possesso del titolo accademico ottenuto nel settembre 1993 in Italia presso la Università degli studi di Pisa;

Considerato che il medesimo risulta avere sostenuto gli esami richiesti dall'ordinamento spagnolo al fine dell'ottenimento del provvedimento di omologa del titolo di accademico conseguito in Italia a quello analogo spagnolo;

Considerato che il Ministerio dell'Educacion spagnolo, con atto del 7 aprile 2010, avendo accertato il superamento degli esami previsti, ha certificato l'omologa della laurea italiana a quella corrispondente spagnola;

Considerato che ha documentato di essere iscritto da aprile 2010 all'«Ilustre Colegio de Abogados» di Madrid (Spagna);

Considerato, inoltre, che ai sensi dell'art. 22, comma secondo, del decreto legislativo n. 206/2007, per l'accesso alla professione di avvocato il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale;

Considerato che il richiedente ha documentato di avere superato la prova scritta dell'esame di abilitazione per la professione di avvocato in Italia;

Ritenuto che, ai fini di colmare la differenza sostanziale di preparazione richiesta dall'ordinamento italiano per l'esercizio della professione di avvocato rispetto a quella acquisita dall'interessato, non può non tenersi conto che lo stesso, oltre che possedere una formazione accademica ed istituzionale, ha dato prova di avere compiuto la prescritta pratica in Italia nonché di avere superato, con esito positivo, le prove scritte dell'esame di abilitazione alla professione forense;

Ritenuto che il superamento della prova scritta dell'esame di abilitazione alla professione forense può consentire di limitare la misura della prova attitudinale alla sola pro-

va orale, quale presupposto essenziale per la verifica della capacità professionale dell'interessato;

Ritenuto, quindi, che si rende necessario prescrivere una prova attitudinale che consista in una prova orale su materie essenziali al fine dell'esercizio della professione di avvocato in Italia;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 1° aprile 2011;

Sentito il conforme parere del rappresentante di categoria nella seduta sopra indicata;

Decreta:

Al sig. Vignoli Thomas, nato il 23 gennaio 1974 a Siena (Italia), cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di «abogado» quale titolo valido per l'iscrizione all' albo degli «avvocati».

Detto riconoscimento è subordinato al superamento della seguente prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana:

unica prova orale su due materie: una prova su deontologia e ordinamento professionale; una prova su una tra le seguenti materie (a scelta del candidato): diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale.

Il richiedente, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale degli avvocati domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto.

La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia al richiedente al recapito da questi indicato nella domanda.

La commissione rilascia all'interessata certificazione dell' avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

Roma, 10 maggio 2011

Il direttore generale: SARAGNANO

11A06434

DECRETO 10 maggio 2011.

Riconoscimento, al sig. Dompè Paolo, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza del sig. Dompè Paolo, nato il 29 giugno 1974 a Livorno (Italia), cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di «Abogado» ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «avvocato»;

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003 n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Considerato che nella fattispecie il richiedente sig. Dompè è in possesso del titolo accademico ottenuto nell'ottobre 2004 in Italia presso la Università degli studi di Pisa;

Considerato che il medesimo risulta avere sostenuto gli esami richiesti dall'ordinamento spagnolo al fine dell'ottenimento del provvedimento di omologa del titolo di accademico conseguito in Italia a quello analogo spagnolo;

Considerato che il Ministerio dell'Educacion spagnolo, con atto del 12 aprile 2010, avendo accertato il superamento degli esami previsti, ha certificato l'omologa della laurea italiana a quella corrispondente spagnola;

Considerato che ha documentato di essere iscritto da luglio 2010 all'«Ilustre Colegio de Abogados» di Murcia (Spagna);

Considerato, inoltre, che ai sensi dell'art. 22, comma secondo, del decreto legislativo n. 206/2007, per l'accesso alla professione di avvocato il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale;

Considerato che il richiedente ha documentato di avere superato la prova scritta dell'esame di abilitazione per la professione di avvocato in Italia;

Ritenuto che, ai fini di colmare la differenza sostanziale di preparazione richiesta dall'ordinamento italiano per l'esercizio della professione di avvocato rispetto a quella acquisita dall'interessato, non può non tenersi conto che lo stesso, oltre che possedere una formazione accademica ed istituzionale, ha dato prova di avere compiuto la prescritta pratica in Italia nonché di avere superato, con esito positivo, le prove scritte dell'esame di abilitazione alla professione forense;

Ritenuto che il superamento della prova scritta dell'esame di abilitazione alla professione forense può consentire di limitare la misura della prova attitudinale alla sola prova orale, quale presupposto essenziale per la verifica della capacità professionale dell'interessato;

Ritenuto, quindi, che si rende necessario prescrivere una prova attitudinale che consista in una prova orale su materie essenziali al fine dell'esercizio della professione di avvocato in Italia;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 9 febbraio 2011;

Sentito il conforme parere del rappresentante di categoria nella seduta sopra indicata;

Decreta:

Al sig. Dompè Paolo, nato il 29 giugno 1974 a Livorno (Italia), cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di «abogado» quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «avvocati».

Detto riconoscimento è subordinato al superamento della seguente prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana:

unica prova orale su due materie: una prova su deontologia e ordinamento professionale; una prova su una tra le seguenti materie (a scelta del candidato): diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale.

Il richiedente, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale degli avvocati domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto.

La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia al richiedente al recapito da questi indicato nella domanda.

La commissione rilascia all'interessata certificazione dell' avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

Roma, 10 maggio 2011

Il direttore generale: SARAGNANO

11A06435

DECRETO 10 maggio 2011.

Riconoscimento, al sig. Samaritani Stefano, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza del sig. Samaritani Stefano, nato il 21 maggio 1973 a Prato (Italia), cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di «Abogado» ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «avvocato»;

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003 n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Considerato che nella fattispecie il richiedente sig. Samaritani in possesso del titolo accademico ottenuto nel 2002 in Italia presso la Università degli studi di Firenze;

Considerato che il medesimo risulta avere sostenuto gli esami richiesti dall'ordinamento spagnolo al fine dell'ottenimento del provvedimento di omologa del titolo di accademico conseguito in Italia a quello analogo spagnolo;

Considerato che il Ministerio dell'Educacion spagnolo, con atto dell'8 settembre 2010, avendo accertato il superamento degli esami previsti, ha certificato l'omologa della laurea italiana a quella corrispondente spagnola;

Considerato che ha documentato di essere iscritto da settembre 2010 all'«Ilustre Colegio de Abogados» di Murcia (Spagna);

Considerato, inoltre, che ai sensi dell'art. 22, comma secondo, del decreto legislativo n. 206/2007, per l'accesso alla professione di avvocato il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale;

Considerato che il richiedente ha documentato di avere superato la prova scritta dell'esame di abilitazione per la professione di avvocato in Italia;

Ritenuto che, ai fini di colmare la differenza sostanziale di preparazione richiesta dall'ordinamento italiano per l'esercizio della professione di avvocato rispetto a quella acquisita dall'interessato, non può non tenersi conto che lo stesso, oltre che possedere una formazione accademica ed istituzionale, ha dato prova di avere compiuto la prescritta pratica in Italia nonché di avere superato, con esito positivo, le prove scritte dell'esame di abilitazione alla professione forense;

Ritenuto che il superamento della prova scritta dell'esame di abilitazione alla professione forense può consentire di limitare la misura della prova attitudinale alla sola prova orale, quale presupposto essenziale per la verifica della capacità professionale dell'interessato;

Ritenuto, quindi, che si rende necessario prescrivere una prova attitudinale che consista in una prova orale su materie essenziali al fine dell'esercizio della professione di avvocato in Italia;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 9 febbraio 2011;

Sentito il conforme parere del rappresentante di categoria nella seduta sopra indicata;

Decreta:

Al sig. Samaritani Stefano, nato il 21 maggio 1973 a Prato (Italia), cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di «abogadop quale titolo valido per l'iscrizione all' albo degli «avvocati».

Detto riconoscimento è subordinato al superamento della seguente prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana:

unica prova orale su due materie: una prova su deontologia e ordinamento professionale; una prova su una tra le seguenti materie (a scelta del candidato): diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e pro-

cessuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale.

Il richiedente, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale degli avvocati domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto.

La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia al richiedente al recapito da questi indicato nella domanda.

La commissione rilascia all'interessata certificazione dell' avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

Roma, 10 maggio 2011

Il direttore generale: SARAGNANO

11A06436

DECRETO 10 maggio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Cantinelli Laura, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza della sig.ra Cantinelli Laura, nata il 9 gennaio 1973 a Firenze (Italia), cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di «Abogado» ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «avvocato»;

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003 n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Considerato che nella fattispecie la richiedente sig.ra Cantinelli è in possesso del titolo accademico ottenuto nel dicembre 2001 in Italia presso la Università degli studi di Camerino;

Considerato che la medesima risulta avere sostenuto gli esami richiesti dall'ordinamento spagnolo al fine dell'ottenimento del provvedimento di omologa del titolo di accademico conseguito in Italia a quello analogo spagnolo;

Considerato che il Ministerio dell'Educacion spagnolo, con atto del 27 settembre 2010, avendo accertato il superamento degli esami previsti, ha certificato l'omologa della laurea italiana a quella corrispondente spagnola;

Considerato che ha documentato di essere iscritta da novembre 2010 all'«Ilustre Colegio de Abogados» di Madrid (Spagna);

Considerato che la pratica notarile effettuata non può essere considerata al fine di agevolazioni al conseguimento del titolo professionale in Italia attraverso una diminuzione della misura compensativa;

Considerato, inoltre, che ai sensi dell'art. 22, comma secondo, del decreto legislativo n. 206/2007, per l'accesso alla professione di avvocato il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale;

Considerato che la richiedente ha documentato di avere superato la prova scritta dell'esame di abilitazione per la professione di avvocato in Italia;

Ritenuto che, ai fini di colmare la differenza sostanziale di preparazione richiesta dall'ordinamento italiano per l'esercizio della professione di avvocato rispetto a quella acquisita dall'interessata, non può non tenersi conto che la stessa, oltre che possedere una formazione accademica ed istituzionale, ha dato prova di avere compiuto la prescritta pratica in Italia nonché di avere superato, con esito positivo, le prove scritte dell'esame di abilitazione alla professione forense;

Ritenuto che il superamento della prova scritta dell'esame di abilitazione alla professione forense può consentire di limitare la misura della prova attitudinale alla sola prova orale, quale presupposto essenziale per la verifica della capacità professionale dell'interessata;

Ritenuto, quindi, che si rende necessario prescrivere una prova attitudinale che consista in una prova orale su materie essenziali al fine dell'esercizio della professione di avvocato in Italia;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 9 febbraio 2011;

Sentito il conforme parere del rappresentante di categoria nella seduta sopra indicata;

Decreta:

Alla sig.ra Cantinelli Laura, nata il 9 gennaio 1973 a Firenze (Italia), cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di «abogado» quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «avvocati».

Detto riconoscimento è subordinato al superamento della seguente prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana:

unica prova orale su due materie: una prova su deontologia e ordinamento professionale; una prova su una tra le seguenti materie (a scelta della candidata): diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale.

La richiedente, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale degli avvocati domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto.

La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente per lo svol-

gimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia alla richiedente al recapito da questa indicato nella domanda.

La commissione rilascia all'interessata certificazione dell' avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

Roma, 10 maggio 2011

Il direttore generale: SARAGNANO

11A06437

DECRETO 10 maggio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Colasanto Linda Rosa, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza della sig.ra Colasanto Linda Rosa, nata il 18 marzo 1973 a Casorate Primo (Italia), cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di «Abogado» ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «avvocato»;

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003 n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Considerato che nella fattispecie la richiedente sig.ra Colasanto è in possesso del titolo accademico ottenuto nel marzo 2002 in Italia presso la Università degli studi di Pavia;

Considerato che la medesima risulta avere sostenuto gli esami richiesti dall'ordinamento spagnolo al fine dell'ottenimento del provvedimento di omologa del titolo di accademico conseguito in Italia a quello analogo spagnolo;

Considerato che il Ministerio dell'Educacion spagnolo, con atto del 10 agosto 2010, avendo accertato il superamento degli esami previsti, ha certificato l'omologa della laurea italiana a quella corrispondente spagnola;

Considerato che ha documentato di essere iscritta da ottobre 2010 all'«Ilustre Colegio de Abogados» di Jaen (Spagna);

Ritenuto che i certificati relativi alla frequenza di corsi per difensori d'ufficio, conciliatori ed altri simili non possono essere tenuti in considerazione al fine di agevolazioni al conseguimento del titolo professionale in Italia attraverso una diminuzione della misura compensativa;

Considerato, inoltre, che ai sensi dell'art. 22, comma secondo, del decreto legislativo n. 206/2007, per l'accesso alla professione di avvocato il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale;

Considerato che la richiedente ha documentato di avere superato la prova scritta dell'esame di abilitazione per la professione di avvocato in Italia;

Ritenuto che, ai fini di colmare la differenza sostanziale di preparazione richiesta dall'ordinamento italiano per l'esercizio della professione di avvocato rispetto a quella acquisita dall'interessata, non può non tenersi conto che la stessa, oltre che possedere una formazione accademica ed istituzionale, ha dato prova di avere compiuto la prescritta pratica in Italia nonché di avere superato, con esito positivo, le prove scritte dell'esame di abilitazione alla professione forense;

Ritenuto che il superamento della prova scritta dell'esame di abilitazione alla professione forense può consentire di limitare la misura della prova attitudinale alla sola prova orale, quale presupposto essenziale per la verifica della capacità professionale dell'interessata;

Ritenuto, quindi, che si rende necessario prescrivere una prova attitudinale che consista in una prova orale su materie essenziali al fine dell'esercizio della professione di avvocato in Italia;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 9 febbraio 2011;

Sentito il conforme parere del rappresentante di categoria nella seduta sopra indicata;

Decreta:

Alla sig.ra Colasanto Linda Rosa, nata il 18 marzo 1973 a Casorate Primo (Italia), cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di «abogado» quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «avvocati».

Detto riconoscimento è subordinato al superamento della seguente prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana:

unica prova orale su due materie: una prova su deontologia e ordinamento professionale; una prova su una tra le seguenti materie (a scelta della candidata): diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale.

La richiedente, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale degli avvocati domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto.

La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia alla richiedente al recapito da questa indicato nella domanda.

La commissione rilascia all'interessata certificazione dell' avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

Roma, 10 maggio 2011

Il direttore generale: SARAGNANO

11A06438

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 14 aprile 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Oana Cristina Cretu, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania;

Visto, in particolare, l'art. 21 del predetto decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, concernente le condizioni per il riconoscimento;

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Oana Cristina Cretu, cittadina rumena, ha chiesto il riconoscimento del titolo «Licentiat in Balneo-Fiziokinetoterapie si Recuperare» conseguito nella sessione di luglio 2010 presso la «Universitatea de Medicina si Farmacie « Gr.T.Popa »" con sede a lasi (Romania), al fine dell'esercizio in Italia della professione di «Fisioterapista»;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dal Fisioterapista;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei Servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 5 dell'art. 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Attesa la corrispondenza di detto titolo estero con quello di «Fisioterapista» contemplato nel decreto ministeriale n. 741/94;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Il titolo «Licentiat in Balneo-Fiziokinetoterapie si Recuperare», conseguito nella sessione di luglio 2010 presso la "Universitatea de Medicina si Farmacie « Gr.T.Popa»- con sede a lasi (Romania) dalla sig.ra Oana Cristina Cretu, nata a Iasi (Romania) il 7 settembre 1983, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di "Fisioterapista" (decreto ministeriale n. 741/94), ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 aprile 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A06552

DECRETO 14 aprile 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Monica Duminica, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania;

Visto, in particolare, l'art. 21 del predetto decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, concernente le condizioni per il riconoscimento;

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Monica Duminica, cittadina rumena, ha chiesto il riconoscimento del titolo «Licentiat in Balneo-Fiziokinetoterapie si Recuperare» conseguito nella sessione di settembre 2009 presso la "Universitatea de Medicina si Farmacie « Gr.T.Popa »" con sede a Iasi (Romania), al fine dell'esercizio in Italia della professione di «Fisioterapista»;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dal Fisioterapista;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei Servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 5 dell'art. 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Attesa la corrispondenza di detto titolo estero con quello di «Fisioterapista» contemplato nel decreto ministeriale n. 741/94;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Il titolo «Licentiat in Balneo-Fiziokinetoterapie si Recuperare», conseguito nella sessione di settembre 2009 presso la «Universitatea de Medicina si Farmacie «Gr.T.Popa»” con sede a Iasi (Romania) dalla sig.ra Monica Duminica, nata a Iasi (Romania) il 14 febbraio 1986, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di “Fisioterapista” (D.M. 741/94), ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n.206.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 febbraio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A06553

DECRETO 19 aprile 2011.

Riconoscimento, al sig. Boris Ruzic, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni e, da ultimo, la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Vista la domanda con la quale il sig. Boris Ruzic, cittadino serbo, ha chiesto il riconoscimento del titolo Visi Fizioterapeut conseguito nella Repubblica Serba, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Fisioterapista: Considerato che il titolo oggetto della domanda è identico ad altri per i quali la Conferenza dei Servizi ha riconsiderato il percorso formativo seguito nei paesi dell'area dell'Ex Yugoslavia, ritenendo non necessario il ricorso alle prove attitudinali, giudicando sufficiente il periodo di tirocinio obbligatorio previsto dalla normativa locale; Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente nella Repubblica Serba con quella esercitata in Italia dal Fisioterapista;

Atteso che alla domanda possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 5 dell'art. 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni

Decreta:

1. Il titolo «Visi Fizioterapeut» rilasciato nell'anno 2007 dalla «Scuola Superiore di Medicina» di Belgrado (Serbia) al sig. Boris Ruzic, nato a Stolac (Bosnia-Erzegovina) il 16 febbraio 1983, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Fisioterapista.

2. Il sig. Boris Ruzic è autorizzata ad esercitare in Italia nel rispetto delle quote d'ingresso stabilite ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del D.P.R. 25 luglio 1998, n. 286, e successive integrazioni e modificazioni, e, da ultimo, dalla legge 30 luglio 2002, n. 189 e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno, la professione di Fisioterapista. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non lo utilizzi, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 aprile 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A06554

DECRETO 19 aprile 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Pascale Nicola Fava, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni e, da ultimo, la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto in particolare l'art. 1 comma 2 del suddetto decreto legislativo n. 286/98 che prevede l'applicazione delle norme di cui al decreto medesimo ai cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea qualora si tratti di norme più favorevoli al richiedente;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Pascale Nicola Fava, cittadina italiana, ha chiesto il riconoscimento del titolo «Fisioterapeuta» conseguito in Brasile ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Fisioterapista;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei Servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 5 dell'art. 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Brasile con quella esercitata in Italia dal Fisioterapista;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165

Decreta:

Il titolo «Fisioterapeuta» conseguito il 10 gennaio 2004 presso la «Universidade Luterana do Brasil» situata a Canoas (Brasile), dalla sig.ra Pascale Nicola Fava, nata a Aracatuba (Brasile) il giorno 19 luglio 1979, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Fisioterapista ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

La sig.ra Pascale Nicola Fava è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di Fisioterapista.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 aprile 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A06555

DECRETO 19 aprile 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Carla Patricia Soto Bracamonte, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni e, da ultimo, la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari. delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Carla Patricia Soto Bracamonte ha chiesto il riconoscimento del titolo in «Tecnico Superior Universitario en Fisioterapia» conseguito in Venezuela, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Fisioterapista;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei Servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 5 dell'art. 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Venezuela con quella esercitata in Italia dal Fisioterapista;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni

Decreta:

1. Il titolo in «Tecnico Superior Universitario en Fisioterapia» rilasciato il 10 gennaio 2003 dalla «Universidad Central de Venezuela» con sede a Caracas (Venezuela), alla sig.ra Carla Patricia Soto Bracamonte, nata a Petare (Venezuela) il 29 gennaio 1976, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Fisioterapista (decreto ministeriale n. 741/94).

2. La sig.ra Carla Patricia Soto Bracamonte è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di Fisioterapista nel rispetto delle quote d'ingresso di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e successive integrazioni e modificazioni, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non lo abbia utilizzato, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 aprile 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A06556

DECRETO 2 maggio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Junia Vilela De Oliveira, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni e, da ultimo, la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Junia Vilela De Oliveira ha chiesto il riconoscimento del titolo in «Bacharel em Fisioterapia» conseguito in Brasile, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di fisioterapista;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 5 dell'art. 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Brasile con quella esercitata in Italia dal fisioterapista;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo in «Bacharel em Fisioterapia» rilasciato il 15 agosto 2005 dal «Centro Universitario de Barra Mansa» con sede a Barra Mansa (Brasile), alla sig.ra Junia Vilela De Oliveira, nata a Formiga (Brasile) l'11 ottobre 1979, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di fisioterapista (decreto ministeriale n. 741/1994).

2. La sig.ra Junia Vilela De Oliveira è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di fisioterapista nel rispetto delle quote d'ingresso di cui all'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e successive integrazioni e modificazioni, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non lo abbia utilizzato, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 maggio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A06557

DECRETO 9 maggio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Baraboi Zina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Visto l'art. 22 del decreto legislativo n. 206 del 2007, il quale stabilisce che il riconoscimento può essere subordinato al compimento di un tirocinio di adattamento o di una prova attitudinale;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Baraboi Zina ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Moldavia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Vista la nota prot. DGRUPS n. 35097 dell'8 giugno 2009, con la quale il riconoscimento di cui trattasi è stato subordinato a una misura compensativa, consistente in un tirocinio di adattamento della durata di diciotto mesi;

Vista la relazione, datata 11 aprile2011, del presidente del corso di laurea in infermieristica dell'Università degli studi di Torino, del tirocinio svolto presso i servizi dell'Azienda Ospedaliera S. Giovanni Battista di Torino, il quale, al termine del periodo di formazione, esprime il parere di idoneità della sig.ra Baraboi Zina;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di «Asistenta Medicala» conseguito nell'anno 1998 presso il Collegio di Medicina di Ungheni (Moldavia) dalla sig.ra Baraboi Zina, nata a Nisporeni (Moldavia) il giorno 17 agosto 1978, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

2. La sig.ra Baraboi Zina è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiera, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 maggio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A06429

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 10 maggio 2011.

Definizione dell'area di controllo del traffico marittimo di Brindisi ed attivazione del relativo centro di controllo presso la Capitaneria di porto di Brindisi.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 5 della legge 7 marzo 2001, n. 51, concernente l'attuazione di un sistema nazionale di controllo del traffico marittimo denominato Vessel traffic services (VTS);

Visto il decreto interministeriale 28 gennaio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 6 febbraio 2004, n. 30, recante disposizioni attuative del sistema di controllo del traffico marittimo denominato

VTS (Vessel traffic services) ed in particolare l'art. 5, in tema di attivazione dei servizi erogati da ciascun centro VTS e l'art. 6, in tema di definizione delle aree VTS, regime di partecipazione delle unità navali e di altri elementi pertinenti;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196 e successive modificazioni, recante l'attuazione della direttiva 2002/59/CE relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio e di informazione sul traffico navale;

Visto l'assenso espresso dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con la nota prot. n. 30165/UL del 17 settembre 2010;

Decreta:

Art. 1.

Attivazione del sistema VTS

1. È attivato il Centro VTSL di Brindisi che ha sede presso la Capitaneria di porto di Brindisi.

2. La Capitaneria di porto di Brindisi è l'autorità VTS di Brindisi.

Art. 2.

Limiti dell'area VTS

1. L'area VTS di Brindisi è definita dall'insieme dei seguenti punti (datum di riferimento WGS 84):

a) lat. 40° 45'.5 N – long. 017° 42'.2 E

b) lat. 40° 52'.8 N – long. 017° 51'.7 E

c) lat. 40° 53'.6 N – long. 018° 05'.4 E

d) lat. 40° 47'.0 N – long. 018° 16'.7 E

e) lat. 40° 36'.6 N – long. 018° 19'.4 E

f) lat. 40° 27'.7 N – long. 018° 12'.7 E

2. L'area di primo contatto nella quale devono essere stabiliti i primi contatti tra il Centro VTS di Brindisi e la nave, è la zona di mare adiacente l'area VTS ed è ampia 3 miglia.

3. L'area VTS complessiva è quella graficamente riportata nell'allegato 1 al presente decreto, di cui forma parte integrante.

Art. 3.

Obbligo di rapportazione

1. Le navi soggette al regime di partecipazione al sistema di monitoraggio del traffico navale di cui all'art. 3 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, che intendano transitare nell'area VTS di Brindisi prevista dall'art. 2 del presente decreto, devono inoltrare preventiva comunicazione al Centro VTS di Brindisi, seguendo le procedure e le modalità riportate nell'allegato 2 al presente decreto, di cui forma parte integrante.

Art. 4.

Servizi erogati dal VTS

1. L'autorità VTS di Brindisi, in conformità alle linee guida emanate dall'IMO ed alle disposizioni di cui all'art. 8 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, eroga:

a) il servizio informazioni;

b) il servizio di assistenza alla navigazione;

c) il servizio di organizzazione del traffico.

Art. 5.

Ulteriori prescrizioni

1. Fermi restando tutti gli altri obblighi previsti dalla legge, tutte le navi che navighino nell'area VTS di Brindisi sono tenute ad osservare durante la navigazione le seguenti prescrizioni:

a) assicurare l'ascolto continuo in VHF, sul canale 10;

b) effettuare la navigazione con particolare cautela;

c) controllare costantemente la propria posizione per poterla comunicare a richiesta del Centro VTS di Brindisi;

d) comunicare immediatamente alla Capitaneria di porto di Brindisi ogni avaria, sinistro, perdita di carico inquinante presente a bordo, che intervenga successivamente all'invio del rapporto di cui all'allegato 2.

2. L'osservanza delle prescrizioni e procedure dettate nel comma precedente non esime la nave in navigazione nell'area VTS di Brindisi dall'osservanza delle norme della COLREG 1972, ratificata con legge 27 dicembre 1977, n. 1085.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 maggio 2011

Il Ministro: MATTEOLI

Allegato 1
(previsto dall'articolo 2)

Allegato 2
(previsto dall'articolo 3)

Procedura per l'inoltro della comunicazione prevista dall'art. 3

Le navi che intendano transitare nell'area VTS di Brindisi comunicano la loro intenzione con la seguente procedura:

1. inoltro di messaggio in radiofonia (VHF can. 10, riserva can. 16) al Centro VTS di Brindisi contenente i seguenti dati:

identificazione della nave (nome, nominativo internazionale, numero di identificazione IMO o numero MMSI);

gruppo data orario in UTC e posizione;

rotta e velocità;

pescaggio;

porto di destinazione ed orario stimato di arrivo;

carico e, se a bordo sono presenti merci pericolose, quantità e classe IMO;

caratteristiche e quantitativo del combustibile < < bunker > > , per le navi che ne trasportano più di 5.000 tonnellate;

indirizzo per la comunicazione di informazioni relative al carico;

numero totale di persone a bordo;

difetti o danni, qualora presenti, agli apparati di bordo che possano inficiare le condizioni di navigabilità o la sicurezza della nave;

2. il rapporto, conforme allo standard di rapportazione stabilito dalla Risoluzione IMO A851 (20), deve essere trasmesso non appena la nave entra nell'area di primo contatto di cui all'art. 2, comma 2.

11A06730

DECRETO 10 maggio 2011.

Definizione dell'area di controllo del traffico marittimo di Taranto ed attivazione del relativo centro di controllo presso la Capitaneria di porto di Taranto.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 5 della legge 7 marzo 2001 n. 51, concernente, l'attuazione di un sistema nazionale di controllo del traffico marittimo denominato Vessel traffic services (VTS);

Visto il decreto interministeriale 28 gennaio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 6 febbraio 2004, n. 30, recante disposizioni attuative del sistema di controllo del traffico marittimo denominato VTS (Vessel traffic services) ed in particolare l'art. 5, in tema di attivazione dei servizi erogati da ciascun centro VTS e l'art. 6 in tema di definizione delle aree VTS, regime di partecipazione delle unità navali e di altri elementi pertinenti;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196 e successive modificazioni, recante l'attuazione della direttiva 2002/59/CE relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio e di informazione sul traffico navale;

Visto l'assenso espresso dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con la nota prot. n. 30161/UL del 17 settembre 2010;

Decreta:

Art. 1.

Attivazione del sistema VTS

1. È attivato il Centro VTSL di Taranto che ha sede presso la Capitaneria di porto di Taranto.

2. La Capitaneria di porto di Taranto è l'autorità VTS di Taranto.

Art. 2.

Limiti dell'area VTS

L'area VTS di Taranto è definita dall'insieme dei seguenti punti (datum di riferimento WGS 84):

a) lat. 40° 19'.8 N – long. 017° 24'.1 E (Torre Zozzoli)

b) lat. 40° 28'.4 N – long. 016° 57'.1 E

c) lat. 40° 13'.0 N – long. 017° 10'.0 E

d) lat. 40° 20'.0 N – long. 016° 58'.0 E (Pilone Termitosa)

2. L'area di primo contatto nella quale devono essere stabiliti i primi contatti tra il Centro VTS di Taranto e la nave, è la zona di mare adiacente l'area VTS ed è ampia 3 miglia.

3. L'area VTS complessiva è quella graficamente riportata nell'allegato 1 al presente decreto, di cui forma parte integrante.

Art. 3.

Obbligo di rapportazione

Le navi soggette al regime di partecipazione al sistema di monitoraggio del traffico navale di cui all'art. 3 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, che intendano transitare nell'area VTS di Taranto prevista dall'art. 2 del presente decreto, devono inoltrare preventiva comunicazione al Centro VTS di Taranto, seguendo le procedure e le modalità riportate nell'allegato 2 al presente decreto, di cui forma parte integrante.

Art. 4.

Servizi erogati dal VTS

1. L'autorità VTS di Taranto, in conformità alle linee guida emanate dall'IMO ed alle disposizioni di cui all'art. 8 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, eroga:

a) il servizio informazioni;

b) il servizio di assistenza alla navigazione;

c) il servizio di organizzazione del traffico.

Art. 5.

Ulteriori prescrizioni

1. Fermi restando tutti gli altri obblighi previsti dalla legge, tutte le navi che navighino nell'area VTS di Taranto sono tenute ad osservare durante la navigazione le seguenti prescrizioni:

a) assicurare l'ascolto continuo in VHF, sul canale 13;

b) effettuare la navigazione con particolare cautela;

c) controllare costantemente la propria posizione per poterla comunicare a richiesta del Centro VTS di Taranto;

d) comunicare immediatamente alla Capitaneria di porto di Taranto ogni avaria, sinistro, perdita di carico inquinante presente a bordo, che intervenga successivamente all'invio del rapporto di cui all'allegato 2.

2. L'osservanza delle prescrizioni e procedure dettate nel comma precedente non esime la nave in navigazione nell'area VTS di Taranto dall'osservanza delle norme della COLREG 1972, ratificata con legge 27 dicembre 1977, n. 1085.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 maggio 2011

Il Ministro: MATTEOLI

Allegato 1
(previsto dall'art. 2)

Allegato 2
(previsto dall'art. 3)

Procedura per l'inoltro della comunicazione prevista dall'art. 3

Le navi che intendano transitare nell'area VTS di Taranto comunicano la loro intenzione con la seguente procedura:

1. inoltro di messaggio in radiofonia (VHF can. 13, riserva can. 16) al Centro VTS di Taranto contenente i seguenti dati:

identificazione della nave (nome, nominativo internazionale, numero di identificazione IMO o numero MMSI);

gruppo data orario in UTC e posizione;

rotta e velocità;

pescaggio;

porto di destinazione ed orario stimato di arrivo;

carico e, se a bordo sono presenti merci pericolose, quantità e classe IMO;

caratteristiche e quantitativo del combustibile < < bunker > > , per le navi che ne trasportano più di 5.000 tonnellate;

indirizzo per la comunicazione di informazioni relative al carico;

numero totale di persone a bordo;

difetti o danni, qualora presenti, agli apparati di bordo che possano inficiare le condizioni di navigabilità o la sicurezza della nave;

2. il rapporto, conforme allo standard di rapportazione stabilito dalla Risoluzione IMO A.851 (20), deve essere trasmesso non appena la nave entra nell'area di primo contatto di cui all'art. 2, comma 2.

11A06731

DECRETO 10 maggio 2011.

Definizione dell'area di controllo del traffico marittimo di Bari ed attivazione del relativo centro di controllo presso la Capitaneria di porto di Bari.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 5 della legge 7 marzo 2001, n. 51, concernente l'attuazione di un sistema nazionale di controllo del traffico marittimo denominato Vessel traffic services (VTS);

Visto il decreto interministeriale 28 gennaio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 6 febbraio 2004, n. 30, recante disposizioni attuative del sistema di controllo del traffico marittimo denominato VTS (Vessel traffic services) ed in particolare l'art. 5, in tema di attivazione dei servizi erogati da ciascun centro VTS e l'art. 6, in tema di definizione delle aree VTS, regime di partecipazione delle unità navali e di altri elementi pertinenti;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196 e successive modificazioni, recante l'attuazione della direttiva 2002/59/CE relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio e di informazione sul traffico navale;

Visto l'assenso espresso dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con la nota prot. n. 30163/UL del 17 settembre 2010;

Visto il proprio decreto del 2 ottobre 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 246 del 20 ottobre 2008, recante la definizione dell'area di controllo del traffico marittimo delle Bocche di Bonifacio ed attivazione del relativo centro di controllo presso la Capitaneria di porto di La Maddalena;

Visto il proprio decreto del 2 ottobre 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 246 del 20 ottobre 2008, recante la definizione dell'area di controllo del traffico marittimo di Palermo ed attivazione del relativo centro di controllo presso la Capitaneria di porto di Palermo;

Visto il proprio decreto del 2 ottobre 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 246 del 20 ottobre 2008, recante la definizione dell'area di controllo del traffico marittimo di Trapani ed attivazione del relativo centro di controllo presso la Capitaneria di porto di Trapani;

Visto il proprio decreto del 2 ottobre 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 246 del 20 ottobre 2008, recante la definizione dell'area di controllo del traffico marittimo di Mazara del Vallo ed attivazione del relativo centro di controllo presso la Capitaneria di porto di Mazara del Vallo;

Visto il proprio decreto del 2 ottobre 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 241 del 14 ottobre 2008, recante l'istituzione dell'area VTS e dell'autorità VTS dello Stretto di Messina;

Visto il proprio decreto del 28 aprile 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 103 del 6 maggio 2009, recante la definizione dell'area di controllo del traffico marittimo di La Spezia ed attivazione del relativo centro di controllo presso la Capitaneria di porto di La Spezia;

Visto il proprio decreto del 28 aprile 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 7 maggio 2009, recante la definizione dell'area di controllo del traffico marittimo di Savona ed attivazione del relativo centro di controllo presso la Capitaneria di porto di Savona;

Decreta:

Art. 1.

Attivazione del sistema VTS

1. È attivato il Centro VTSL di Bari che ha sede presso la Capitaneria di porto di Bari.

2. La Capitaneria di porto di Bari è l'autorità VTS di Bari.

Art. 2.

Limiti dell'area VTS

1. L'area VTS di Bari è definita dall'insieme dei seguenti punti (datum di riferimento WGS 84):

a) lat. 41° 09'.5 N – long. 016° 46'.0 E

b) lat. 41° 24'.5 N – long. 016° 59'.0 E

c) lat. 41° 19'.0 N – long. 017° 30'.0 E

d) lat. 41° 00'.0 N – long. 017° 14'.0 E

2. L'area di primo contatto nella quale devono essere stabiliti i primi contatti tra il Centro VTS di Bari e la nave, è la zona di mare adiacente l'area VTS ed è ampia 3 miglia.

3. L'area VTS complessiva è quella graficamente riportata nell'allegato 1 al presente decreto, di cui forma parte integrante.

Art. 3.

Obbligo di rapportazione

1. Le navi soggette al regime di partecipazione al sistema di monitoraggio del traffico navale di cui all'art. 3 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, che intendano transitare nell'area VTS di Bari prevista dall'art. 2 del presente decreto, devono inoltrare preventiva comunicazione al Centro VTS di Bari, seguendo le procedure e le modalità riportate nell'allegato 2 al presente decreto, di cui forma parte integrante.

Art. 4.

Servizi erogati dal VTS

1. L'autorità VTS di Bari, in conformità alle linee guida emanate dall'IMO ed alle disposizioni di cui all'art. 8 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, eroga:

a) il servizio informazioni;

b) il servizio di assistenza alla navigazione;

c) il servizio di organizzazione del traffico.

Art. 5.

Ulteriori prescrizioni

1. Fermi restando tutti gli altri obblighi previsti dalla legge, tutte le navi che navighino nell'area VTS di Bari sono tenute ad osservare durante la navigazione le seguenti prescrizioni:

a) assicurare l'ascolto continuo in VHF, sul canale 14;

b) effettuare la navigazione con particolare cautela;

c) controllare costantemente la propria posizione per poterla comunicare a richiesta del Centro VTS di Bari;

d) comunicare immediatamente alla Capitaneria di porto di Bari ogni avaria, sinistro, perdita di carico inquinante presente a bordo, che intervenga successivamente all'invio del rapporto di cui all'allegato 2.

2. L'osservanza delle prescrizioni e procedure dettate nel comma precedente non esime la nave in navigazione nell'area VTS di Bari dall'osservanza delle norme della COLREG 1972, ratificata con legge 27 dicembre 1977, n. 1085.

Art. 6.

Modifica del decreto istitutivo dell'Area VTS delle Bocche di Bonifacio

1. All'allegato 2 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 ottobre 2008, recante la definizione dell'area di controllo del traffico marittimo delle Bocche di Bonifacio e l'attivazione del relativo centro di controllo presso la Capitaneria di porto di La Maddalena, le parole "nelle aree precauzionali" sono sostituite dalle seguenti: "nell'area VTS".

Art. 7.

Modifiche al decreto istitutivo dell'Area VTS di Palermo

1. Al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 ottobre 2008, recante la definizione dell'area di controllo del traffico marittimo di Palermo e l'attivazione del relativo centro di controllo presso la Capitaneria di porto di Palermo, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'art. 2, comma 2, le parole "area precauzionale" sono sostituite dalle seguenti: "area di primo contatto";

b) all'allegato 2, le parole "nelle aree precauzionali" sono sostituite dalle seguenti: "nell'area di primo contatto".

Art. 8.

Modifiche al decreto istitutivo dell'Area VTS di Trapani

1. Al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 ottobre 2008, recante la definizione dell'area di controllo del traffico marittimo di Trapani e l'attivazione del relativo centro di controllo presso la Capitaneria di porto di Trapani, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'art. 2, comma 2, le parole "area precauzionale" sono sostituite dalle seguenti: "area di primo contatto";

b) all'allegato 2, le parole "nelle aree precauzionali" sono sostituite dalle seguenti: "nell'area di primo contatto".

Art. 9.

Modifiche al decreto istitutivo dell'Area VTS di Mazara del Vallo

1. Al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 ottobre 2008, recante la definizione dell'area di controllo del traffico marittimo di Mazara del Vallo e l'attivazione del relativo centro di controllo presso la Capitaneria di porto di Mazara del Vallo, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'art. 2, comma 2, le parole "area precauzionale" sono sostituite dalle seguenti: "area di primo contatto";

b) all'allegato 2, le parole "nelle aree precauzionali" sono sostituite dalle seguenti: "nell'area di primo contatto".

Art. 10.

Modifiche al decreto istitutivo dell'Area e dell'autorità VTS dello Stretto di Messina

1. Al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 ottobre 2008, recante l'istituzione dell'area VTS e dell'autorità VTS dello Stretto di Messina, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'art. 2, comma 2, le parole "area precauzionale" sono sostituite dalle seguenti: "area di primo contatto";

b) all'allegato 2, le parole "nelle aree precauzionali" sono sostituite dalle seguenti: "nell'area di primo contatto".

Art. 11.

Modifiche al decreto istitutivo dell'Area VTS di La Spezia

1. Al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 aprile 2009, recante la definizione dell'area di controllo del traffico marittimo di La Spezia e l'attivazione del relativo centro di controllo presso la Capitaneria di porto di La Spezia, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'art. 2, comma 2, le parole "area precauzionale" sono sostituite dalle seguenti: "area di primo contatto";

b) all'allegato 2, le parole "nelle aree precauzionali" sono sostituite dalle seguenti: "nell'area di primo contatto".

Art. 12.

Modifiche al decreto istitutivo dell'Area VTS di Savona

1. Al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 aprile 2009, recante la definizione dell'area di controllo del traffico marittimo di Savona e l'attivazione del relativo centro di controllo presso la Capitaneria di porto di Savona, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'art. 2, comma 2, le parole "area precauzionale" sono sostituite dalle seguenti: "area di primo contatto";

b) all'allegato 2, le parole "nelle aree precauzionali" sono sostituite dalle seguenti: "nell'area di primo contatto".

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 maggio 2011

Il Ministro: MATTEOLI

Allegato 1
(previsto dall'art. 2)

Allegato 2
(previsto dall'art. 3)

Procedura per l'inoltro della comunicazione prevista dall'art. 3

Le navi che intendano transitare nell'area VTS di Bari comunicano la loro intenzione con la seguente procedura:

1. inoltro di messaggio in radiofonia (VHF can. 14, riserva can. 16) al Centro VTS di Bari contenente i seguenti dati:

identificazione della nave (nome, nominativo internazionale, numero di identificazione IMO o numero MMSI);

gruppo data orario in UTC e posizione;

rotta e velocità;

pescaggio;

porto di destinazione ed orario stimato di arrivo;

carico e, se a bordo sono presenti merci pericolose, quantità e classe IMO;

caratteristiche e quantitativo del combustibile < < bunker > > , per le navi che ne trasportano più di 5.000 tonnellate;

indirizzo per la comunicazione di informazioni relative al carico;

numero totale di persone a bordo;

difetti o danni, qualora presenti, agli apparati di bordo che possano inficiare le condizioni di navigabilità o la sicurezza della nave;

2. il rapporto, conforme allo standard di rapportazione stabilito dalla Risoluzione IMO A851 (20), deve essere trasmesso non appena la nave entra nell'area di primo contatto di cui all'art. 2, comma 2.

11A06733

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 26 aprile 2011.

Adeguamento del piano dei controlli per la DOC «Terratico di Bibbona», di cui al decreto 2 novembre 2010.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA VIGILANZA PER LA QUALITÀ
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico *OCM)*;

Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico *OCM)*, in particolare agli articoli 118-sexdecies e 118-septdecies concernenti il sistema di controllo dei vini;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, concernente la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88, che ha abrogato la legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Visto, in particolare, il Capo IV, art. 13, del predetto decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, concernente il controllo e la vigilanza delle produzioni vitivinicole a DOP e ad IGP;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 2 novembre 2010 che, in attuazione dell'art. 13 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, approva il sistema di controllo delle produzioni vitivinicole tutelate nonché lo schema di piano di controllo e di prospetto tariffario;

Visto l'art. 10, commi 4 e 5, del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 2 novembre 2010;

Visto il riconoscimento a denominazione di origine controllata dei vini «Terratico di Bibbona» nonché l'approvazione del relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto dirigenziale prot. 16392 del 21 luglio 2009 relativo al conferimento alla Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Livorno dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dall'art. 48 del regolamento (CE) n. 479/2008 per la DOC «Terratico di Bibbona»;

Vista la documentazione agli atti del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari inoltrata dalla Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Livorno quale struttura di controllo della denominazione di origine controllata di cui sopra;

Visto il parere favorevole espresso dalla regione Toscana, con comunicazione del 14 marzo 2011, acquisita con prot. 5990 del 15 marzo 2011, nelle more di costituzione del gruppo tecnico di valutazione previsto dall'art. 13 comma 1 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Ritenuto che sussistono i requisiti per procedere all'emanazione del provvedimento di adeguamento;

Decreta:

Art. 1.

1. Il piano dei controlli per la DOC «Terratico di Bibbona», approvato con il decreto dirigenziale prot. 16392 del 21 luglio 2009, è adeguato secondo le disposizioni del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 e le successive disposizioni applicative previste dal decreto ministeriale 2 novembre 2010.

2. La Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Livorno, già autorizzata con il decreto dirigenziale prot. 16392 del 21 luglio 2009, deve assicurare che, conformemente alle prescrizioni del piano di controllo approvato, i processi produttivi ed i prodotti certificati della predetta denominazione di origine rispondano ai requisiti stabiliti nel relativo disciplinare di produzione.

3. La struttura di controllo autorizzata non può modificare il piano di controllo ed il prospetto tariffario approvati, senza il preventivo assenso del gruppo tecnico di valutazione ed è tenuta a comunicare ogni variazione concernente il personale ispettivo, la composizione del comitato di certificazione e dell'organo decidente i ricorsi.

4. La struttura di controllo ha l'obbligo di rispettare le prescrizioni previste dal presente decreto nonché dal decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, dal decreto ministeriale 2 novembre 2010 e dalle disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, decida di impartire nonché di svolgere le attività di cui all'art. 1 del presente decreto secondo le disposizioni del piano di controllo e del prospetto tariffario approvati.

Art. 2.

1. La presente autorizzazione può essere sospesa o revocata con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali qualora vengano meno i requisiti che ne hanno determinato la concessione e nei casi di mancato adempimento delle disposizioni di cui all'art. 1 del presente decreto.

2. Ai fini della validità dell'autorizzazione resta in vigore il termine stabilito con il decreto di conferimento dell'incarico indicato nelle premesse.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 aprile 2011

Il direttore generale: LA TORRE

11A06617

DECRETO 26 aprile 2011.

Adeguamento del piano dei controlli per la DOC «Bolgheri» e «Bolgheri» Sassicaia, di cui al decreto 2 novembre 2010.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA VIGILANZA PER LA QUALITÀ E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico *OCM)*;

Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico *OCM)*, in particolare agli articoli 118-sexdecies e 118-septdecies concernenti il sistema di controllo dei vini;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, concernente la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88, che ha abrogato la legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Visto, in particolare, il Capo IV, art. 13, del predetto decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, concernente il controllo e la vigilanza delle produzioni vitivinicole a DOP e ad IGP;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 2 novembre 2010 che, in attuazione dell'art. 13 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, approva il sistema di controllo delle produzioni vitivinicole tutelate nonché lo schema di piano di controllo e di prospetto tariffario;

Visto l'art. 10, commi 4 e 5, del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 2 novembre 2010;

Visto il riconoscimento a denominazione di origine controllata dei vini «Bolgheri» e «Bolgheri» Sassicaia nonché l'approvazione del relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto dirigenziale prot. 16394 del 21 luglio 2009 relativo al conferimento alla Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Livorno dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dall'art. 48 del regolamento (CE) n. 479/2008 per la DOC «Bolgheri» e «Bolgheri» Sassicaia;

Vista la documentazione agli atti del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari inoltrata dalla Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Livorno quale struttura di controllo della denominazione di origine controllata di cui sopra;

Visto il parere favorevole espresso dalla regione Toscana, con comunicazione del 14 marzo 2011, acquisita con prot. 5990 del 15 marzo 2011, nelle more di costituzione del gruppo tecnico di valutazione previsto dall'art. 13 comma 1 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Ritenuto che sussistono i requisiti per procedere all'emanazione del provvedimento di adeguamento;

Decreta:

Art. 1.

1. Il piano dei controlli per la DOC «Bolgheri» e «Bolgheri» Sassicaia, approvato con il decreto dirigenziale prot. 16394 del 21 luglio 2009, è adeguato secondo le disposizioni del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 e le successive disposizioni applicative previste dal decreto ministeriale 2 novembre 2010.

2. La Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Livorno, già autorizzata con il decreto dirigenziale prot. 16394 del 21 luglio 2009, deve assicurare che, conformemente alle prescrizioni del piano di controllo approvato, i processi produttivi ed i prodotti certificati della predetta denominazione di origine rispondano ai requisiti stabiliti nel relativo disciplinare di produzione.

3. La struttura di controllo autorizzata non può modificare il piano di controllo ed il prospetto tariffario approvati, senza il preventivo assenso del gruppo tecnico di valutazione ed è tenuta a comunicare ogni variazione concernente il personale ispettivo, la composizione del comitato di certificazione e dell'organo decidente i ricorsi.

4. La struttura di controllo ha l'obbligo di rispettare le prescrizioni previste dal presente decreto nonché dal decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, dal decreto ministeriale 2 novembre 2010 e dalle disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, decida di impartire nonché di svolgere le attività di cui all'art. 1 del presente decreto secondo le disposizioni del piano di controllo e del prospetto tariffario approvati.

Art. 2.

1. La presente autorizzazione può essere sospesa o revocata con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali qualora vengano meno i requisiti che ne hanno determinato la concessione e nei casi di mancato adempimento delle disposizioni di cui all'art. 1 del presente decreto.

2. Ai fini della validità dell'autorizzazione resta in vigore il termine stabilito con il decreto di conferimento dell'incarico indicato nelle premesse.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 aprile 2011

Il direttore generale: LA TORRE

11A06618

DECRETO 26 aprile 2011.

Adeguamento del piano dei controlli per la DOC «Elba», di cui al decreto 2 novembre 2010.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA VIGILANZA PER LA QUALITÀ E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico *OCM)*;

Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico *OCM)*, in particolare agli articoli 118-sexdecies e 118-septdecies concernenti il sistema di controllo dei vini;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, concernente la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88, che ha abrogato la legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Visto, in particolare, il Capo IV, art. 13, del predetto decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, concernente il controllo e la vigilanza delle produzioni vitivinicole a DOP e ad IGP;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 2 novembre 2010 che, in attuazione dell'art. 13 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, approva il sistema di controllo delle produzioni vitivinicole tutelate nonché lo schema di piano di controllo e di prospetto tariffario;

Visto l'art. 10, commi 4 e 5, del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 2 novembre 2010;

Visto il riconoscimento a denominazione di origine controllata dei vini «Elba» nonché l'approvazione del relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto dirigenziale prot. 16396 del 21 luglio 2009 relativo al conferimento alla Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Livorno dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dall'art. 48 del regolamento (CE) n. 479/08 per la DOC «Elba»;

Vista la documentazione agli atti del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari inoltrata dalla Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Livorno quale struttura di controllo della denominazione di origine controllata di cui sopra;

Visto il parere favorevole espresso dalla Regione Toscana, con comunicazione del 14 marzo 2011, acquisita con prot. 5990 del 15 marzo 2011, nelle more di costituzione del Gruppo tecnico di valutazione previsto dall'art. 13 comma 1 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Ritenuto che sussistono i requisiti per procedere all'emanazione del provvedimento di adeguamento;

Decreta:

Art. 1.

1. Il piano dei controlli per la DOC «Elba», approvato con il decreto dirigenziale prot. 16396 del 21 luglio 2009, è adeguato secondo le disposizioni del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 e le successive disposizioni applicative previste dal decreto ministeriale 2 novembre 2010.

2. La Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Livorno, già autorizzata con il decreto dirigenziale prot. 16396 del 21 luglio 2009, deve assicurare che, conformemente alle prescrizioni del piano di controllo approvato, i processi produttivi ed i prodotti certificati della predetta denominazione di origine rispondano ai requisiti stabiliti nel relativo disciplinare di produzione.

3. La struttura di controllo autorizzata non può modificare il piano di controllo ed il prospetto tariffario approvati, senza il preventivo assenso del Gruppo tecnico di valutazione ed è tenuta a comunicare ogni variazione concernente il personale ispettivo, la composizione del Comitato di certificazione e dell'Organo decidente i ricorsi.

4. La struttura di controllo ha l'obbligo di rispettare le prescrizioni previste dal presente decreto nonché dal decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, dal decreto ministeriale 2 novembre 2010 e dalle disposizioni complementari che l'Autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, decida di impartire nonché di svolgere le attività di cui all'art. 1 del presente decreto secondo le disposizioni del piano di controllo e del prospetto tariffario approvati.

Art. 2.

1. La presente autorizzazione può essere sospesa o revocata con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali qualora vengano meno i requisiti che ne hanno determinato la concessione e nei casi di mancato adempimento delle disposizioni di cui all'art. 1 del presente decreto.

2. Ai fini della validità dell'autorizzazione resta in vigore il termine stabilito con il decreto di conferimento dell'incarico indicato nelle premesse.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 aprile 2011

Il direttore generale: LA TORRE

11A06619

DECRETO 5 maggio 2011.

Integrazione dell'elenco nazionale dei tecnici e degli esperti degli oli extra vergine e vergine di oliva.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LO SVILUPPO AGROALIMENTARE E DELLA QUALITÀ

Visto il decreto ministeriale 24 marzo 2010 «Integrazione dell'elenco nazionale dei tecnici e degli esperti degli oli extra vergini e vergini di oliva» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 90 del 19 aprile 2010;

Considerato che il Ministero cura la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'aggiornamento dell'elenco nazionale dei tecnici e degli esperti degli oli extra vergini e vergini di oliva;

Viste le comunicazioni inviate da alcune regioni;

Decreta:

Articolo unico

L'elenco nazionale dei tecnici e degli esperti degli oli extra vergini e vergini di oliva è integrato, sulla base delle segnalazioni pervenute dalle regioni, con i soggetti di cui all'allegato elenco, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 maggio 2011

Il direttore generale ad interim: VACCARI

REGIONE ABRUZZO

N.	Cognome e Nome	Luogo di nascita	Data di nascita
1	Zappacosta Gianni	Chieti	18/12/1975
2	Zappacosta Silvio	Chieti	22/11/1978
3	Abrugiato Libertario	Ortona (CH)	07/04/1957
4	Boschetti Emilia	San Salvo (CH)	24/03/1973
5	Pavone Ilvi	Pineto (TE)	01/04/1963
6	Carpinone Angelo Domenico	Ortona (CH)	09/02/1964
7	Colaneri Orazio	Atessa (CH)	27/12/1967
8	D'Alessandro Mila	Ortona (CH)	29/06/1975
9	Surricchio Cetteo	Pescara	17/10/1955
10	Piccioli Giacomo	Popoli (PE)	03/06/1982
11	Marsili Maria Luisa	Popoli (PE)	03/05/1975
12	Tarantini Fernando	Surbo (LE)	29/03/1967
13	Amoroso Federico	Pescara	21/05/1982
14	Di Giacomo Aurelio	Città S. Angelo (PE)	01/01/1971
15	Tarquinio Angelo	Scerni (CH)	30/05/1952

REGIONE CAMPANIA

N.	Cognome e Nome	Luogo di nascita	Data di nascita
1	Del Sacco Laura	Salerno	29/10/1964
2	Monzo Germano	Vallo della Lucania (SA)	13/02/1976
3	De Maio Filippo	Vico Equense (NA)	01/08/1974
4	Parlato Giovanni	Vico Equense (NA)	01/01/1953
5	Esposito Giuseppina	Piano di Sorrento (NA)	20/04/1983
6	Valisena Rosaria Marika	Salerno	23/02/1978
7	Spinelli Patrizia	Agropoli (SA)	04/04/1966
8	Gambacorta Laura	Napoli	10/03/1968
9	Sicuranza Maria	Ariano Irpino (AV)	09/10/1968
10	Fortunato Ernesto	Salerno	09/04/1967
11	Imbriani Rosalba	Campobasso	05/12/1959
12	Russo Pierpaolo	Napoli	12/02/1980
13	Micoloni Luciano Vincenzo	Matera	21/12/1965
14	Bruno Luigi	Pagani (SA)	19/10/1973
15	De Rosa Elio	San Felice a Cancello (CE)	05/01/1983
16	Limone Guido	Avellino	23/06/1972
17	Repetti Gaetano	Portici (NA)	07/05/1962
18	Bove Carmine	Pellezzano (SA)	11/03/1967
19	Ambrosio Letizia	Avellino	23/08/1976
20	Cox Mario	Formia (LT)	06/05/1983
21	Brunetto Valentina	Aquila	25/02/1981
22	Zampoli Mariarosaria	Castellammare di Stabia (NA)	15/12/1973

REGIONE LAZIO

N.	Cognome e Nome	Luogo di nascita	Data di nascita
1	Palanca Ercole	Ronciglione (VT)	27/11/1960
2	Saragosa Michele	Roma	17/05/1976
3	Perrella Anna	Napoli	16/12/1974
4	Turchetti Alessandro	Roma	16/07/1968
5	Mondini Raffaele	Viterbo	08/06/1975
6	Gubinelli Enzo	Roma	12/05/1979
7	Greco Antonio	Roma	13/09/1961
8	Abdullahi Addò Ibrahim	Roma	05/12/1971
9	Fersini Vincenzo	Roma	23/04/1968
10	Cipolla Antonio	Cassino (FR)	21/10/1963
11	Forlenza Giuseppe	Potenza	01/10/1951
12	Angilletta Adriano	Mongiana (VV)	14/02/1974
13	Barrella Emilia	Napoli	08/06/1948
14	Barroccio Francesca	Roma	18/12/1971
15	Curia Pietro Paolo	Cosenza	26/06/1968
16	Bartolini Daniele	Roma	31/05/1962
17	Gara Susanna	Roma	23/06/1964
18	Sabatini Massimo	Capranica (VT)	14/09/1961
19	Greco Massimiliano	Roma	11/07/1965
20	Pasquino Chiara	Roma	28/04/1986
21	Tempesta Raffaella	Roma	10/01/1967
22	Rellori Massimo	Roma	20/05/1959
23	Criscuoli Laura	Napoli	03/11/1975

REGIONE LOMBARDIA

N.	Cognome e Nome	Luogo di nascita	Data di nascita
1	Iannoccari Teresa	Monza (MI)	20/07/1974
2	Pinnavaia Simona	Milano	17/10/1975
3	Giacomini Maria Teresa	Gargnano (BS)	18/04/1952
4	Giacomini Valerio	Gargnano (BS)	01/07/1956
5	Belotti Elia	Iseo (BS)	04/02/1981
6	Low Franziskus Amadeus	Mittersill (Austria)	17/02/1960
7	Albanese Simon	Brescia	25/12/1978
8	Cirimele Marco	Milano	14/07/1936
9	Folegatti Liliana	Milano	09/03/1966
10	Bocola Gaia	Milano	10/06/1984

REGIONE MARCHE

N.	Cognome e Nome	Luogo di nascita	Data di nascita
1	Vallorani Felice	Colli del Tronto (AP)	30/07/1951
2	Allevi Maria Stella	Teramo (TE)	02/05/1965
3	Fioroni Sandra	San Benedetto del Tronto (AP)	04/12/1958
4	Guidi Elisa	Fano (PU)	12/09/1976
5	Artegiani Antonio	San Giorgio di Pesaro (PU)	20/10/1940
6	Romani Mirko	Pesaro (PU)	19/12/1973
7	Fenucci Maria Beatrice	Jesi (AN)	21/09/1985
8	Valentini Lucia	Civitanova Marche (MC)	01/10/1979
9	Ventura Massimo	Corinaldo (AN)	09/02/1970
10	Mascarucci Fausto	Fano (PU)	25/12/1968
11	Ciccarelli Guido	Macerata (MC)	07/10/1983
12	Di Sebastiano Donatella	Jesi (AN)	09/06/1970
13	Beccerica Germano	Recanati (MC)	25/10/1966
14	Cottini Danilo	Mercatello sul Metauro (PU)	04/06/1969
15	Camaiani Francesca	Conegliano (TV)	05/05/1977
16	Spalvieri Antonio	Ascoli Piceno	18/11/1960
17	Ferretti Emanuele	Ancona	19/01/1967
18	Cardarelli Maurizio	San Benedetto del Tronto (AP)	01/02/1980
19	Lodolini Enrico Maria	Ancona	19/02/1974
20	Scarponi Iuri	Loreto	03/08/1972

REGIONE PUGLIA

N.	Cognome e Nome	Luogo di nascita	Data di nascita
1	Angelini Gianluigi	Monopoli (BA)	05/04/1981
2	Angelini Laura	Monopoli (BA)	20/08/1977
3	Mangini Giacomo	Putigliano (BA)	27/09/1978
4	Contò Francesco	Bisceglie (BT)	25/08/1952
5	Brescia Maria Antonietta	Bari	29/09/1971
6	Gervasi Antonio	Monopoli (BA)	03/08/1964
7	Minoia Antonio	Monopoli (BA)	16/06/1970
8	Barnaba Giovanni	Monopoli (BA)	18/02/1977
9	Cardone Valentina	Monopoli (BA)	27/02/1978
10	Martellotta Giovanni	Monopoli (BA)	21/03/1980
11	Manghisi Fabio	Monopoli (BA)	16/08/1981
12	Cipulli Manuela	Monopoli (BA)	05/11/1977
13	Cazzorla Eustachio Saverio	Putigliano (BA)	29/02/1968
14	Pacelli Vincenzo Fabio	Castellana Grotte (BA)	14/09/1979
15	Ciccimarra Domenico	Altamura (BA)	14/09/1952
16	Distefano Michele	Foggia	18/07/1964
17	D'elia Agostino	Manduria (TA)	24/08/1978
18	Colucci Francesco	Herford (Germania)	23/09/1971
19	Melcarne Giovanni	Gagliano del Capo (LE)	01/05/1969
20	Maggio Antonella	Gagliano del Capo (LE)	18/01/1981
21	Mongelli Paolo	Manduria (TA)	04/02/1975
22	Di Ioirio Maria	Foggia	29/07/1962
23	Amabile Stefania	Massafra (TA)	20/11/1966
24	Cipriani Maria	Bari	06/07/1965
25	Covella Angela Rosa	Gioia del Colle (BA)	11/06/1979
26	Delcuratolo Debora	Trani (BT)	03/05/1972
27	De Noia Alessandro	Terlizzi (BA)	21/08/1984
28	De Rienzo Massimo	Molfetta (BA)	20/04/1975
29	Losciale Giuseppe	Bisceglie (BT)	12/08/1981
30	Mele Francesco	Bari	03/03/1960
31	Nuovo Michele	Corato (BA)	23/09/1970
32	Procino Giulia	Gioia del Colle (BA)	19/10/1978
33	Salatino Maria	Acquaviva delle Fonti (BA)	10/10/1984
34	Scaringella Tiziano	Andria (BT)	27/03/1974
35	Zaccaria Giuseppe	Bojano (CB)	02/09/1968
36	Pierri Annunziata	Grottaglie (TA)	23/05/1972
37	Cacciapaglia Michele	Santeramo in Colle (BA)	10/04/1971
38	Chimienti Alessandro	Bari	26/10/1989
39	Dell'Erba Laura	S. Stino di Livenza (VE)	18/08/1944
40	Lamacchia Sabatino Marcello	Bari	24/11/1945
41	Priore Francesco	Modugno (BA)	29/01/1955
42	Simone Lilla	Altamura (BA)	29/12/1961
43	Zaza Anna Rosa	Bitonto (BA)	05/12/1975
44	Pepe Caterina	Bari	16/03/1976
45	Morgese Pietro	Altamura (BA)	01/04/1968
46	Abbracciavento Angelo	Fasano (BR)	29/04/1971
47	Allegrini Francesco	Ostuni (BR)	11/04/1967
48	Colucci Alessandro	Fasano (BR)	16/02/1982
49	D'Amico Stefano	Brindisi	05/12/1976
50	Corbo Alessia Chiara	Foggia	09/12/1985
51	Lupi Francesca	Foggia	04/08/1982

REGIONE SARDEGNA

N.	Cognome e Nome	Luogo di nascita	Data di nascita
1	Piras Fabio	San Gavino Monreale (VS)	08/08/1973
2	Podda Andrea	Decimomannu (CA)	31/07/1962
3	Corda Federico	Uta (CA)	02/09/1980
4	Fiori Filippo	Ittiri (SS)	05/09/1964
5	Carta Luisa	Orotelli (NU)	25/01/1966

REGIONE SICILIA

N.	Cognome e Nome	Luogo di nascita	Data di nascita
1	Attinà Antonia	Sant'Alessio in Aspromonte (RC)	23/04/1967
2	Barbagallo Carmelo	Catania	15/03/1966
3	Borzì Marco Antonio	Catania	25/01/1977
4	Caruso Rosario	Adrano (CT)	10/05/1980
5	Fiorillo Mirella	Caltagirone (CT)	30/04/1973
6	Gambino Grazia Laura	S. Giovanni La Punta (CT)	23/11/1975
7	Gargano Maria	Gela (CL)	21/09/1973
8	Giurato Carmelo	Riposto (CT)	18/07/1955
9	Indaco Innocenza	Catania	13/09/1962
10	Lanzafame Nunzia	Catania	14/07/1958
11	Lazzaro Francesco	Adrano (CT)	13/11/1983
12	Leotta Claudia	Catania	01/08/1966
13	Pagano Pietro	Messina	19/08/1965
14	Parisi Giovanni	Catania	06/03/1973
15	Romano Gabriella Angela Maria	Catania	09/12/1971
16	Sabatino Leonardo	Petralia Sottana (PA)	22/11/1974
17	Solarino Giorgio	Catania	03/08/1972
18	Spinello Giuseppe	Gela (CL)	21/05/1957
19	Traulo Pasqualino	Cosenza	04/04/1961
20	Zuccarello Antonino	Catania	17/10/1956
21	Daidone Girolamo	Palermo	31/07/1987
22	Di Marco Concetta	Partinico (PA)	12/03/1959
23	Emmulo Emanuela	Partinico (PA)	27/02/1989
24	Fioretti Giovanni	Borghetto (PA)	22/01/1959
25	Mercadante Stefano	Palermo	09/01/1946
26	Nania Vincenzo	Partinico (PA)	28/03/1960
27	Saporetti Claudia	Palermo	07/09/1979
28	Scaglione Ivonne Maria	Partinico (PA)	01/09/1964
29	Camera Umberto	Napoli	16/08/1964
30	Arreddia Simone	Vittoria (RG)	25/05/1969
31	Micciulla Paolo	Siracusa	11/02/1979
32	Asarisi Ernesto	Caltanissetta	08/04/1958
33	Fasciana Alessio	Caltanissetta	22/03/1979
34	Difrancesco Maria Camilla	Serradifalco (CL)	20/05/1964
35	Monteleone Pierpaolo	Palermo	21/11/1968
36	Tripi Fabio	Palermo	09/02/1969
37	Tusa Lidia	Palermo	10/02/1962
38	Ferrara Vincenza Maria Oriana	Enna	16/10/1980
39	Zullo Filippo	Francavilla Sicilia (ME)	19/05/1957
40	Di Pietro Adriana	Messina	12/06/1957
41	Trimarchi Giacomo	Catania	14/08/1973
42	Melita Mariacristina	Mazzarino (CL)	29/11/1962
43	Albertini Elena Eloisa	Roma	22/11/1966
44	Papale Lilia Veronica	Catania	28/11/1971
45	Blandina Dorotea	Partinico (PA)	14/08/1953
46	Occhipinti Agata	Palagonia (CT)	16/06/1967
47	Distefano Giorgio	Ragusa	20/10/1956
48	Borgese Emanuele	Comiso (RG)	16/08/1947
49	Provenzano Ignazio	Palermo	04/10/1984
50	Provenzano Gioacchino	Partinico (PA)	01/01/1961
51	Provenzano Vito	Partinico (PA)	06/04/1944
52	Provenzano Arcangelo	Palermo	27/04/1939
53	Di Sano Francesco	San Giuseppe Jato (PA)	01/11/1954
54	Simonetta Valentino	Palermo	14/12/1982
55	Provenzano Gioele	Palermo	25/12/1986
56	Sorge Isidoro	Palermo	03/06/1984
57	Di Trapani Lorenzo	Partinico (PA)	26/09/1955
58	Chimenti Gioacchino	Partinico (PA)	29/03/1961

REGIONE TOSCANA

N.	Cognome e Nome	Luogo di nascita	Data di nascita
1	Poliseno Fedele	Napoli	22/05/1965
2	Meattini Laura	Pisa	28/07/1964
3	Bellomo Pia Maria Carmela	Villarosa (EN)	28/01/1949
4	Papa Giovanni	Roma	17/11/1939
5	Fusco Giuseppe	Reggio Calabria	26/07/1962
6	Caruso Giovanni	Siracusa	23/02/1980
7	Lovecchio Paolo	Pisa	22/05/1959
8	Porfiri Enrico	Grosseto	16/09/1977
9	Filaroni Luciano	Pomarance (PI)	24/05/1956
10	Ristori Nicla	Firenze	12/09/1961
11	Pericciolì Silvia	Grosseto	24/04/1976
12	Falugiani Filippo	Firenze	31/05/1979
13	Luchini Simone	Firenze	13/10/1977
14	Falciani Urbano	S. Casciano V. di Pesa (FI)	08/01/1947
15	Signorini Renzo	Pontedera (PI)	23/02/1945
16	Mazzanti Laura	Firenze	16/04/1966
17	Cecchi Lorenzo	Firenze	25/11/1981
18	Pellegrini Clemente	Firenze	31/12/1978
19	Baldisserri Adrea	Lucca	09/01/1979
20	Gianni Giacomo	Firenze	29/11/1975
21	Pasquali Gemma	Prato	21/06/1976

REGIONE VENETO

N.	Cognome e Nome	Luogo di nascita	Data di nascita
1	Bosato Laura	Verona	26/10/1969
2	Capuzzo Luciano	Casalserugo (PD)	24/05/1964
3	Pagano Giuseppe	Venezia	05/04/1949
4	Pavan Ombretta	Legnago (VR)	06/04/1971
5	Valetti Annalisa	Bardolino (VR)	04/09/1953
6	Crema Fabrizio	Badia Polesine (RO)	27/11/1970
7	Cristini Vittoria	Bussolengo (VR)	07/04/1980
8	Ferraretto Cristian	Este (PD)	27/05/1972
9	Granata Leonardo	Padova	13/05/1959
10	Lobianco Anna	Trieste	20/06/1958
11	Menaspà Sonia	Verona	10/09/1971
12	Buongiorno Giuseppe	Montalbano Jonico (MT)	13/08/1947
13	Crapisi Antonella	Pordenone	19/01/1960
14	Girardi Letizia	Chiarano (TV)	28/04/1956
15	Girotto Scipione	Vicenza	23/09/1938
16	Baracco Alessio	Padova	25/11/1954

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

N.	Cognome e Nome	Luogo di nascita	Data di nascita
1	Brugnara Maria Grazia	Trento	11/03/1962
2	De Nicola Simone	Montecorvino Rovella (SA)	28/10/1970
3	Venice Vincenzo	Sant'Arcangelo (PZ)	09/03/1960
4	Betta Gianfranco	Rovereto (TN)	24/04/1954
5	Nardelli Mauro	Trento	30/08/1956
6	Segantini Andrea	Riva del Garda (TN)	14/04/1965
7	Gnesotto Romano	Mobello Monferrato (AL)	16/12/1956
8	Bonamico Stefano	Trento	03/09/1982
9	Benedetti Annamaria	Rovereto (TN)	04/08/1960
10	Vogel Volkhard Dieter	Ansbach (Germania)	17/02/1939
11	Battelini Furio	Silandro (BZ)	14/06/1975
12	Fia Massimo	Arco (TN)	13/05/1966
13	Iantoschi Palma	San Severo (FG)	18/05/1949
14	Bettinazzi Roberto	Rovereto (TN)	07/10/1954
15	Zanella Sabine	Nago-Torbole (TN)	06/03/1960
16	Paolini Giorgia	Rovereto (TN)	07/12/1968
17	Costa Ezio	Borgo Valsugana (TN)	16/12/1948
18	Torbol Marco	Arco (TN)	29/07/1964
19	Fieszl Györgyi	VA'C (Ungheria)	13/02/1970
20	Santuliana Renato	Arco (TN)	16/04/1964

11A06433

DECRETO 10 maggio 2011.

Autorizzazione al laboratorio «Centro analisi e servizi S.r.l.», al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo.

IL DIRIGENTE

DELLA DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO AGROALIMENTARE DELLA QUALITÀ

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il Regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 17, comma 1 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del Regolamento stesso figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visti i Regolamenti (CE) con i quali, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabiliti per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti Organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Visto il decreto 10 novembre 2010 con il quale è stata delegata al dott. Roberto Varese, la firma dei decreti di autorizzazione ai laboratori accreditati in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, a decorrere dal 15 novembre 2010;

Vista la richiesta presentata in data 6 maggio 2011 dal laboratorio Centro analisi e servizi S.r.l., ubicato in Barcellona Pozzo di Gotto (Messina), Via Garibaldi n. 827, volta ad ottenere l'autorizzazione, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, aventi valore ufficiale, limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 4 giugno 2010 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del

suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rilascio dell'autorizzazione in argomento;

Autorizza

il laboratorio Centro analisi e servizi S.r.l., ubicato in Barcellona Pozzo di Gotto (Messina), Via Garibaldi n. 827, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, aventi valore ufficiale.

Le prove di analisi, per le quali il laboratorio è autorizzato, sono indicate nell'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il Responsabile del laboratorio è Sapuppo Antonio.

L'autorizzazione ha validità fino al 3 giugno 2014 data di scadenza dell'accreditamento a condizione che questo rimanga valido per tutto il detto periodo.

Il responsabile del laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale e lo svolgimento delle prove.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 maggio 2011

Il dirigente: VARESE

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidi grassi liberi	Reg. CEE n. 2568/91 allegato III e allegato II + Reg. CEE 702/2007 allegato II
Numero di perossidi	Reg. CEE n. 2568/91 allegato III

11A06431

DECRETO 10 maggio 2011.

Modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Montasio» registrata in qualità di denominazione di origine protetta in forza al Regolamento CE n. 1107 del 12 giugno 1996.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO AGROALIMENTARE E DELLA QUALITÀ

Visto il regolamento (CE) n. 510 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il regolamento CE n. 1107 del 12 giugno 1996 con il quale è stata iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette la denominazione di origine protetta «Montasio»;

Considerato che, è stata richiesta ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (CE) n. 510/06 una modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta di cui sopra;

Considerato che, con Regolamento (UE) n 355 della Commissione del 8 aprile 2011, è stata accolta la modifica di cui al precedente capoverso;

Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il disciplinare di produzione attualmente vigente, a seguito della registrazione della modifica richiesta, della D.O.P. «Montasio», affinché le disposizioni contenute nel predetto documento siano accessibili per informazione erga omnes sul territorio nazionale:

Provvede

alla pubblicazione degli allegati disciplinare di produzione e scheda riepilogativa della Denominazione di origine protetta «Montasio», nella stesura risultante a seguito dell'emanazione del Regolamento (UE) n. 355 del 8 aprile 2011.

I produttori che intendono porre in commercio la denominazione di origine protetta «Montasio», sono tenuti al rispetto dell'allegato disciplinare di produzione e di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia.

Roma, 10 maggio 2011

Il direttore generale ad interim: VACCARI

ALLEGATO

Disciplinare di produzione del formaggio «Montasio» D.O.P.

La DOP «Montasio» è riservata al formaggio a pasta dura, cotto, prodotto esclusivamente con latte di vacca, di media e lunga stagionatura, di forma cilindrica a scalzo diritto o quasi diritto, con facce piane o leggermente convesse.

La zona di produzione della DOP «Montasio» comprende:

Friuli-Venezia Giulia: l'intero territorio;

Veneto: l'intero territorio delle province di Belluno e Treviso e parte del territorio delle province di Padova e Venezia così come delimitato: «dall'intersecare della linea di confine della provincia di Treviso con quella di Padova, si prosegue lungo quest'ultima fino ad incontrare l'autostrada Serenissima. Si prosegue lungo questa linea fino al ponte autostradale sul fiume Brenta quindi lungo detto fiume fino alla foce».

Gli allevamenti che forniscono latte ai fini della trasformazione in formaggio a DOP «Montasio» devono essere ubicati nella zona di produzione. L'alimentazione delle bovine oltre che i cereali soprattutto mais e orzo, si basa su foraggi secchi, verdi e gli insilati che provengono principalmente dalla zona di produzione. Gli allevamenti non devono utilizzare:

1) alimenti da terreni acquitrinosi;

2) alimenti da bordi strade a denso traffico;

3) ortaggi, frutta, barbabietole e colza;

4) insilati (con esclusione del fieno-silos e del silo-mais) e sostanze fermentate provenienti dalle lavorazioni industriali di frutta, bietole, birra e distillati;

5) mangimi industriali medicati;

6) sottoprodotti lavorazione riso;

7) farine di origine animale;

8) polpe di bietola fresche, umide o insilate sottoprodotti della birra e distillati.

Nel periodo di conservazione del latte presso la stalla è vietato aggiungere conservanti ed effettuare qualsiasi trattamento termico, eccettuato il raffreddamento fino ad un minimo di 4 °C.

I caseifici che producono formaggio a DOP «Montasio» e gli stabilimenti di stagionatura devono essere ubicati nella zona di produzione.

Il latte utilizzato deve provenire dalla munta serale e da quella della mattina, fino ad un massimo di 4 mungiture consecutive.

Deve essere lavorato entro 30 ore dalla raccolta.

Deve essere ricevuto e stoccato a temperatura non inferiore a 4 °C.

Per quanto attiene il tenore in germi a 30° C (x *ml)* e le cellule somatiche (per *ml)* il latte utilizzato deve essere conforme e rispettare il disposto del Reg. CE 853 del 29 aprile 2004, sezione IX, capitolo III, punto 3 *a) i)*.

Il latte destinato alla DOP «Montasio» non deve essere sottoposto a trattamenti di pastorizzazione e deve presentare un'analisi della fosfatasi chiaramente positiva.

È utilizzato caglio di vitello, liquido o in polvere e sale alimentare secondo la normativa vigente.

È consentito l'uso del lisozima.

La produzione del formaggio a DOP «Montasio» avviene secondo le seguente sequenza operativa:

01) riscaldamento del latte a 32-36°C;

02) aggiunta innesto/fermento naturale selezionato;

03) aggiunta caglio in polvere o liquido;

04) coagulazione del latte;

05) rottura della cagliata;

06) cottura a 42-48°C e spinatura fuori fuoco per un tempo complessivo di 20/30 minuti;

07) estrazione della cagliata;

08) pressatura e rivoltamento delle forme;

09) marchiatura all'origine con fascere personalizzate con apposizione sullo scalzo del «marchio d'origine» costituito dalla parola «montasio» riportata in maniera obliqua in diritto e rovescio, del codice del caseificio e della sigla della provincia e la data di produzione (anno, mese e giorno) come riportato in figura 1;

10) salatura a secco oppure in salamoia leggera con eventuale completamento a secco;

11) stagionatura minima di 60 giorni a temperature non inferiori a 8 °C per i primi 30 giorni e superiori nel prosieguo della stagionatura.

Al decimo giorno di stagionatura il formaggio a DOP «Montasio» deve presentare una umidità massima non superiore al 42,84%.

Sono ammessi valori di analisi entro i 10 giorni superiori a tale limite a condizione che il formaggio atto a diventare DOP Montasio, opportunamente identificato, al solo successivo controllo effettuato al 60° giorno di stagionatura, presenti valori di umidità conformi alla specifica prevista per tale stagionatura.

Al sessantesimo giorno di stagionatura il formaggio a DOP «Montasio» deve presentare le seguenti caratteristiche:

1) umidità massima non superiore a 36,72%;

2) grasso nella sostanza secca: minimo 40%;

3) peso: 6-8 kg;

4) diametro: forma 30-35 cm;

5) scalzo: massimo 8 cm;

6) crosta: liscia, regolare ed elastica;

7) pasta: compatta con leggera occhiatura;

8) colore: naturale, leggermente paglierino;

9) aroma: caratteristico;

10) sapore: piccante e gradevole.

Sono ammessi valori di analisi di umidità a 60 giorni superiori a tale limite a condizione che il formaggio atto a diventare DOP Montasio, opportunamente identificato, al solo successivo controllo effettuato entro il 90° giorno di stagionatura, presenti valori di umidità conformi alla specifica prevista per il 60° giorno di stagionatura prima di avere la qualifica della DOP formaggio Montasio.

È consentita l'utilizzazione di protettivi della superficie esterna del formaggio, purché gli stessi siano trasparenti, privi di coloranti e rispettino il colore della crosta.

La porzionatura e il preconfezionamento devono essere eseguiti dopo una stagionatura minima di sessanta giorni.

Il formaggio a DOP «Montasio» viene usato da grattugia quando la stagionatura ha raggiunto almeno dodici mesi e si presenta friabile, di colore paglierino, con pochi e piccolissimi occhi.

Qualora l'intero processo produttivo, dalla produzione del latte alla stagionatura minima di 60 giorni, avvenga nelle aree considerate di montagna, così come definita dalla legislazione nazionale vigente, comprese nella zona di produzione della DOP formaggio Montasio, il formaggio può riportare in etichetta la dicitura «prodotto della montagna».

Il caseificio che produce formaggio Montasio DOP «prodotto della montagna» deve identificare in maniera univoca le forme di formaggio Montasio DOP che possiedono tali requisiti. A tale scopo, sullo scalzo, oltre al marchio di origine, verrà impressa una apposita targhetta la dicitura PDM, acronimo della dicitura «prodotto della montagna» (fig.1).

Sul formaggio DOP «Montasio» con età superiore a 100 giorni di stagionatura, può essere impresso a fuoco, nell'apposita area dello scalzo, dal Consorzio per la Tutela del Formaggio Montasio, previa verifica dello stesso, il logo della denominazione.

Fig. 1

1) Marchio a fuoco della denominazione «Montasio» e targhetta recante la dicitura PDM.

2) Mese di produzione.

3) Giorno di produzione.

4) Numero di codice del caseificio.

5) Sigla della Provincia.

VI) Anno di produzione.

Il logo della denominazione è composto da una M in carattere maiuscolo stilizzato e dalla sottostante scritta «MONTASIO» in carattere Horatio. Le dimensioni del logo devono rispettare le proporzioni della figura 2.

(fig. 2)

Gli indici colorimetrici del logo della denominazione d'origine protetta «Montasio» sono i seguenti:

STAMPA A COLORI PIENI «TRATTO»	pantone n.	yellow	rubin red	white	black
interno «M» del Consorzio	129	7,5	0,5	8	
scritta MONTASIO e profilo «M», e le eventuali linee divisorie spicchi	161	12	4		4

STAMPA A COLORI	pantone n.
interno «M» del Consorzio	141 U
scritta MONTASIO e profilo «M», e le eventuali linee divisorie spicchi	168 U

STAMPA A COLORI CON RETINO	yellow	magenta	black
interno «M» del Consorzio	60%	15%	
scritta MONTASIO e profilo «M», eventuali linee divisorie spicchi	100%	80%	80%

SCHEDA RIEPILOGATIVA

Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine

«Montasio»

N. CE:

D.O.P. (X) I.G.P. ( )

La presente scheda riepilogativa presenta ai fini informativi gli elementi principali del disciplinare.

1. *Servizio competente dello Stato membro:*

Nome: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Indirizzo: Via XX Settembre, 20 - 00187 Roma.

Tel: 06/46655104.

Fax: 06/46655306.

E-mail: saco7@politicheagricole.gov.it

2. *Associazione:*

Nome: Consorzio per la Tutela del Formaggio Montasio.

Indirizzo: Vicolo Resia, 1/2 - 33030 Codroipo (Udine).

Tel: 0432905317.

Fax: 0432912052.

E-mail: info@formaggiomontasio.net

Composizione: Produttori/Trasformatori (x) Altro ( ).

3. *Tipo di prodotto:* Classe 1.3 - Formaggi.

4. *Disciplinare:* (sintesi dei requisiti di cui all'art. 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006).

4.1. *Nome:* «Montasio».

4.2. *Descrizione.*

Formaggio, di latte di vacca, di media e lunga stagionatura, di forma cilindrica a scalzo diritto o quasi diritto con facce piane o leggermente convesse. Il formaggio Montasio è prodotto a partire da latte non pastorizzato, utilizza solo lattoinnesti naturali o fermenti autorizzati; deve avere una stagionatura minima di 60 giorni con un tenore di umidità controllata a campione a 10 e a 60 giorni di stagionatura. Le razze principalmente allevate sono la Bruno alpina e la Pezzata Rossa Italiana e la Pezzata Nera.

Per quanto attiene all'alimentazione delle bovine, oltre ai cereali, soprattutto mais e orzo, essa si basa su foraggi verdi e secchi (polifiti e medicai), agli insilati (prevalentemente di mais). Questi prodotti concorrono per circa 80/85% del totale e provengono principalmente dalla zona di produzione. I concentrati e i nuclei proteici sono acquistati da mangimifici situati generalmente nella zona di produzione che utilizzano prevalentemente i cerali locali, rifornendosi sul mercato delle farine proteiche (esempio soia e medica, prodotti però anche in loco) e degli integratori minerali e vitaminici.

Al sessantesimo giorno di stagionatura il formaggio a DOP «Montasio» deve presentare le seguenti caratteristiche: umidità massima non superiore a 36,72%; grasso nella sostanza secca: minimo 40%; peso: 6-8 kg; diametro: forma 30-35 cm; scalzo: massimo 8 cm; crosta: liscia, regolare ed elastica; pasta: compatta con leggera occhiatura; colore: naturale, leggermente paglierino; aroma: caratteristico; sapore: piccante e gradevole.

4.3. *Zona geografica.*

La zona di produzione della DOP «Montasio» comprende:Friuli-Venezia Giulia: l'intero territorio; Veneto: l'intero territorio delle province di Belluno e Treviso e parte del territorio delle province di Padova e Venezia così come delimitato: «dall'intersecare della linea di confine della provincia di Treviso con quella di Padova, si prosegue lungo quest'ultima fino ad incontrare l'autostrada Serenissima. Si prosegue lungo questa linea fino al ponte autostradale sul fiume Brenta quindi lungo detto fiume fino alla foce».

4.4. *Prova dell'origine.*

Ogni fase del processo produttivo viene monitorata documentando per ognuna gli input e gli output. In questo modo, e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi gestiti dalla struttura di controllo di tutti i componenti della filiera, nonché attraverso la denuncia tempestiva alla struttura di controllo delle quantità prodotte, è garantita la tracciabilità del prodotto. Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, sono assoggettate al controllo da parte della struttura di controllo.

La filiera è composta da stalle, riconosciute, identificate e a campione controllate. La raccolta del latte destinato alla DOP formaggio Montasio è tracciata giornalmente attraverso il controllo e riconoscimento dei mezzi utilizzati per il trasporto, dei tank di raccolta aziendali, dei sistemi di trattamento termico del latte (per il Montasio il latte non deve essere sottoposto a pastorizzazione). Quindi il Montasio prodotto viene da subito identificato con le apposite fascere marchianti che riportano, oltre il codice di identificazione del produttore, anno/mese e giorno di produzione. Tutte le registrazioni relative alla produzione del Montasio hanno adeguato supporto cartaceo e, dove possibile, anche on line per via informatica.

Le aziende di produzione del latte, i caseifici e quelle di solo stagionatura devono avere gli stabilimenti compresi nell'area di produzione.

4.5. *Metodo di ottenimento.*

La produzione del latte, la trasformazione, la stagionatura e le operazioni di marchiatura del formaggio «Montasio» devono avvenire all'interno dell'areale indicato al punto 4.3.

Dopo la coagulazione del latte con caglio di vitello la cagliata viene rotta fino ad ottenere una pasta con grani di chicco di riso, che sottoposta a cottura viene avviata alla salatura e alla stagionatura di periodo medio-lungo. La stagionatura del Montasio deve essere fatta per un minimo di sessanta giorni a temperature non inferiori a 8 °C per i primi trenta giorni e superiori nel prosieguo della stagionatura.

Tutti i trasferimenti dei lotti di Montasio con meno di 60 giorni di stagionatura sono registrati sia da parte del Caseificio che da parte dell'Azienda di Stagionatura, utilizzando sia supporti cartacei che on line informatici.

4.6. *Legame con l'ambiente geografico.*

I fattori naturali sono connessi con le condizioni climatiche della zona di produzione, in larga misura montana e pedemontana ove si pratica tuttora l'alpeggio e il pascolo, che influenzano la qualità dei foraggi destinati all'alimentazione delle lattifere.

Il formaggio Montasio viene inserito nel preziario di San Daniele e di Udine (1773/1775). Ciò dimostra che del Montasio si fa commercio e quindi non è una produzione locale o destinata solo all'autoconsumo. Inoltre dal confronto dei prezzi, il Montasio viene quotato molto di più degli altri formaggi simili prodotti nelle zone limitrofe. Questo è indubbiamente dovuto oltre al sapore e al gusto, alla sua caratteristica principale che è quella di essere un formaggio che dura nel tempo, che si stagiona e che quindi può diventare oggetto di scambio o commercio. Il forte legame del Montasio con la zona di produzione è dimostrato anche dal forte impulso che la produzione di questo formaggio ha dato allo sviluppo delle forme cooperative. Verso il 1880 in Cadore nasce la prima forma cooperativa anche nel settore caseario, le latterie turnarie che ben presto si diffondono nel Friuli e nel Veneto tanto da raggiungere verso il 1915 (alla vigilia della 1° Guerra Mondiale) la ragguardevole cifra di circa 350 strutture cooperative presenti nel territorio con lo scopo di produrre e commercializzare il formaggio Montasio.

Un ulteriore legame con il territorio di produzione della DOP Montasio è dato dall'istituzione della Scuola di Caseificio sorta nel 1925 nel Friuli Venezia Giulia che nel tempo ha preparato i tecnici caseari destinati ai caseifici del Veneto orientale e del Friuli Venezia Giulia. Negli anni venti la zona di produzione già era sovrapponibile a quella sancita dai successivi documenti.

Il formaggio Montasio e la sua specifica tecnica di produzione si diffondono velocemente nel Friuli e nel Veneto orientale non solo per fattori umani e strumentali (come l'invenzione dei caseifici turnari o la fondazione di una Scuola per Tecnici Caseari), tanto da raggiungere negli anni sessanta la ragguardevole cifra di oltre 650 caseifici attivi, ma questo sviluppo non avrebbe avuto la consistenza che ha avuto senza l'apporto dell'ambiente in cui la tecnica si è inizialmente diffusa.

Innanzi tutto l'area orientale dell'Italia è sempre stata e lo è tutt'oggi caratterizzata da un'alta piovosità primaverile ed autunnale e questo ha favorito la diffusione di prati e la coltivazione dei cereali (frumento e orzo) che sono la base alimentare delle bovine. Successivamente di notevole importanza deve essere annoverato lo sviluppo della maiscoltura e quindi dell'utilizzo del mais come alimento fresco ed insilato. Mentre da pochi anni l'area di produzione si è anche caratterizzata per la coltivazione della soia, integratore proteico.

Indubbiamente l'ambiente in cui il formaggio Montasio si è sviluppato possedeva delle caratteristiche microbiologiche adatte alla suo sviluppo e diffusione. Infatti il Montasio si è caratterizzato per la presenza di una flora microbica termofila che permetteva e permette tutt'ora di avere un prodotto unico nel panorama caseario, da consumare fresco (oggi con un minimo di 2 mesi ma pochi decenni fa anche da 1 mese in *poi)* ma anche stagionato, oltre 36 mesi senza alterarsi ma cambiando nel tempo caratteristiche organolettiche, sapori ed odori grazie proprio alla carica batterica presente naturalmente nei prati/pascoli dell'area di produzione.

E questo è ancor più evidente se confrontiamo il Montasio con i formaggi alpini confinanti che, per storia, tradizione e caratteristiche ambientali, hanno dovuto differenziare le lavorazioni a secondo del tipo di formaggio che intendevano produrre: fresco o stagionato 6/8 mesi.

Con il miglioramento delle tecniche di allevamento degli animali, della razionalizzazione delle coltivazioni e l'introduzione di modalità sempre più igieniche di mungitura, si è sentita la necessità di arricchire il latte solamente di questi microrganismi filocaseari utili per la produzione del Montasio e per questo si è sperimentato e diffuso l'uso dei lattoinnesti (ricco di cocchi e pochi bastoncini), a partire dal latte della zona di produzione, mentre in altre zone contigue si è ricorso all'uso del siero-innesto (ricco di bastoncini).

4.7. *Organismo di controllo:*

Nome: CSQA Certificazioni srl.

Indirizzo: Via San Gaetano, 74, 36016 Thiene (Vicenza).

Tel.: 0445313011.

Fax: 0445313070.

E-mail: csqa@csqa.it

4.8. *Etichettatura.*

L'identificazione del prodotto avviene mediante marchiatura all'origine con fascere personalizzate con apposizione del codice del caseificio e della sigla della provincia e la data di produzione. Il «marchio di origine» della DOP Montasio ècostituito dalla parola «montasio» riportata in maniera obliqua in diritto e rovescio (fig. 1).

Detto «marchio di origine»si apponesu tutta la produzione delle aziende associate o meno, purché ottenuta nel rispetto del Disciplinare di Produzione.

Fig. 1

1) Marchio a fuoco della denominazione «Montasio» e targhetta recante la dicitura PDM.
2) Mese di produzione.
3) Giorno di produzione.
4) Numero di codice del caseificio.
5) Sigla della Provincia.
VI) Anno di produzione.
Il logo della denominazione, è composto da una M in carattere maiuscolo stilizzato e dalla sottostante scritta «MONTASIO».

(fig. 2)

Qualora l'intero processo produttivo, dalla produzione del latte alla stagionatura minima di 60 giorni, avvenga nelle aree considerate di montagna, così come definite dalla legislazione nazionale vigente, comprese nella zona di produzione della DOP formaggio Montasio, il formaggio può riportare in etichetta la dicitura «prodotto della montagna». A tale scopo, sullo scalzo verrà impressa una apposita targhetta recante la dicitura PDM, acronimo della dicitura «prodotto della montagna».

Sul formaggio DOP «Montasio» con età superiore a 100 giorni di stagionatura, può essere impresso a fuoco, su richiesta volontaria di tutti i produttori associati o meno, nell'apposita area dello scalzo, dal Consorzio per la Tutela del Formaggio Montasio, previa verifica dello stesso, il logo della denominazione (fig.2).

11A06432

DECRETO 12 maggio 2011.

Adeguamento del piano dei controlli per la DOC «Lugana», di cui al decreto 2 novembre 2010.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA VIGILANZA PER LA QUALITÀ E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico *OCM)*;

Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico *OCM)*, in particolare agli articoli 118-sexdecies e 118-septdecies concernenti il sistema di controllo dei vini;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, concernente la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88, che ha abrogato la legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Visto, in particolare, il Capo IV, art. 13, del predetto decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, concernente il controllo e la vigilanza delle produzioni vitivinicole a DOP e ad IGP;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 2 novembre 2010 che, in attuazione dell'art. 13 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, approva il sistema di controllo delle produzioni vitivinicole tutelate nonché lo schema di piano di controllo e di prospetto tariffario;

Visto l'art. 10 comma 4 e 5 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 2 novembre 2010;

Visto il riconoscimento a denominazione di origine controllata dei vini «Lugana» nonché l'approvazione del relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto dirigenziale prot. 16821 del 24 luglio 2009 relativo al conferimento alla società "Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane s.r.l." dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dall'art. 48 del regolamento (CE) n. 479/08 per la DOC «Lugana».

Vista la documentazione agli atti del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari inoltrata dalla società "Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane s.r.l." quale struttura di controllo della denominazione di origine controllata di cui sopra;

Vista la delibera del Consorzio di tutela del vino Lugana DOC del 05 giugno 2010 con la quale è stata manifestata la volontà di avvalersi, come sistema di rintracciabilità delle produzioni, il Contrassegno di Stato previsto, dall'art. 19 comma 4 del decreto legislativo n. 61/2010, per i vini DOC;

Visto il parere favorevole espresso dalla Regione Veneto, con nota prot. n. 224543 del 10.05.2011 nelle more di costituzione del Gruppo tecnico di valutazione previsto dall'art. 13 comma 1 del decreto legislativo 8 aprile 2010 n. 61;

Visto il parere favorevole espresso dalla Regione Lombardia, con nota prot. 5996 del 04.05.2011 nelle more di costituzione del Gruppo tecnico di valutazione previsto dall'art. 13 comma 1 del decreto legislativo 8 aprile 2010 n. 61;

Ritenuto che sussistono i requisiti per procedere all'emanazione del provvedimento di adeguamento;

Decreta:

Art. 1.

1. Il piano dei controlli per la DOC «Lugana», approvato con il decreto dirigenziale prot. 16821 del 24 luglio 2009, è adeguato secondo le disposizioni del decreto legislativo 8 aprile 2010 n. 61 e le successive disposizioni applicative previste dal decreto ministeriale 2 novembre 2010.

2. La società "Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane s.r.l.", già autorizzata con il decreto dirigenziale prot. 16821 del 24 luglio 2009, deve assicurare che, conformemente alle prescrizioni del piano di controllo approvato, i processi produttivi ed i prodotti certificati della predetta denominazione di origine rispondano ai requisiti stabiliti nel relativo disciplinare di produzione.

3. La struttura di controllo autorizzata non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, la documentazione di sistema come depositata presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso del Ministero stesso.

4. La struttura di controllo autorizzata non può modificare il piano di controllo ed il prospetto tariffario approvati, senza il preventivo assenso del Gruppo tecnico di valutazione ed è tenuta a comunicare ogni variazione concernente il personale ispettivo, la composizione del Comitato di certificazione e dell'Organo decidente i ricorsi.

5. La struttura di controllo ha l'obbligo di rispettare le prescrizioni previste nel presente decreto nonché nel decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, del decreto ministeriale 2 novembre 2010 e delle disposizioni complementari che l'Autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, decida di impartire nonché di svolgere le attività di cui all'art. 1 del presente decreto secondo le disposizioni del piano di controllo e del prospetto tariffario approvati.

Art. 2.

1. La presente autorizzazione può essere sospesa o revocata con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali qualora vengano meno i requisiti che ne hanno determinato la concessione e nei casi di mancato adempimento delle disposizioni di cui all'art. 1 del presente decreto.

2. Ai fini della validità dell'autorizzazione resta in vigore il termine stabilito con il decreto di conferimento dell'incarico indicato nelle premesse.

Il presente decreto ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 maggio 2011

Il direttore generale: LA TORRE

11A06568

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 28 febbraio 2011.

Chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.r.l. S.IN.IM - Società Investiment Immobiliari, in Roma.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA POLITICA INDUSTRIALE E LA COMPETITIVITÀ
DI CONCERTO CON
IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto legge 30 gennaio 1979 n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979 n. 95 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 106 del decreto legislativo 8 luglio 1999 n. 270, recante «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza»;

Visto l'art. 7 della legge 12 dicembre 2002 n. 273, recante «Interventi sulle procedure di amministrazione straordinaria» disciplinate dal decreto legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95;

Visti gli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, che dettano i criteri di attribuzione delle competenze agli uffici dirigenziali generali;

Visto il decreto del Ministro dell'industria (ora dello sviluppo economico) emesso di concerto con il Ministro del Tesoro (ora dell'economia e finanze) in data 25 febbraio 1985, con il quale la S.r.l. S.IN.IM. Società investimenti immobiliari, con sede in Roma - Codice fiscale n. 01397930585, facente capo al gruppo Itavia, è stata posta in amministrazione straordinaria;

Vista l'istanza in data 2 dicembre 2010 con cui il collegio commissariale nominato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 4 aprile 2007, ai sensi dell'art. 1 co. 498 della legge 296/06, chiede l'autorizzazione alla chiusura della sopra citata procedura avendo compiuto tutte le operazioni preliminari alla chiusura della liquidazione;

Visto il parere favorevole espresso dal comitato di sorveglianza in data 16 dicembre 2010;

Ritenuto che sussistano i presupposti per disporre la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.r.l. S.IN.IM. Società investimenti immobiliari, a norma dell'art. 6 del decreto legge 30 gennaio 1979, n. 26, sopra citato, convertito nella legge 3 aprile 1979 n. 95 e successive modifiche ed integrazioni,

Decreta:

Art. 1.

È disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.r.l. S.IN.IM. Società investimenti immobiliari, con sede in Roma - Codice fiscale n. 01397930585.

Art. 2.

I commissari provvederanno all'adempimento di tutte le attività connesse alla chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.r.l. S.IN.IM. Società Investimenti Immobiliari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà comunicato alla Camera di commercio territorialmente competente per l'iscrizione nel registro delle imprese.

Roma, 28 febbraio 2011

Il Direttore generale
per la politica industriale
e la competitività
del Ministero dello sviluppo economico
BIANCHI

p. Il direttore generale del Tesoro
del Ministero dell'economia
e delle finanze
PROSPERI

11A06377

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 6 maggio 2011.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita a seguito di nuove indicazioni terapeutiche, del medicinale «Tyverb (lapatinib)».(Determinazione/C 2279/2011).

Regime di rimborsabilità e prezzo a seguito di nuove indicazioni terapeutiche del medicinale TYVERB (lapatinib):

In associazione con un inibitore dell'aromatasi, nelle donne in post-menopausa con malattia metastatica positiva per il recettore ormonale, per le quali al momento non è indicata la chemioterapia. Le pazienti nello studio registrativo non erano state trattate in precedenza con trastuzumab o con un inibitore dell'aromatasi (vedere paragrafo 5.1).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia Italiana del Farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 16 luglio 2008, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio al Registro Visti Semplici, foglio n. 803 in data 18 luglio 2008, con il quale viene nominato il Prof. Guido Rasi Direttore Generale dell'Agenzia Italiana del Farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n.376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Visto l'articolo 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 95, concernente l'attuazione della direttiva 2000/38/CE e l'introduzione di un elenco di farmaci da sottoporre a monitoraggio intensivo;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Visto il Regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Vista la domanda con la quale la ditta Glaxo Group LTD ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

Visto il parere della Commissione Consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 28 settembre 2010;

Visto il parere del Comitato Prezzi e rimborso nella seduta del 19 gennaio 2011

Vista la deliberazione n. 7 in data 10 marzo 2011 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del Direttore Generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

La nuova indicazione terapeutica:

In associazione con un inibitore dell'aromatasi, nelle donne in post-menopausa con malattia metastatica positiva per il recettore ormonale, per le quali al momento non è indicata la chemioterapia. Le pazienti nello studio registrativo non erano state trattate in precedenza con trastuzumab o con un inibitore dell'aromatasi (vedere paragrafo 5.1).

del medicinale TYVERB (lapatinib) è rimborsata come segue:

Confezione

«250 mg compressa rivestita con film - uso orale blister - (PA/ALU/PVC/ALU)» 70 compresse - A.I.C. n. 038633018 (in base 10) 14UZKU (in base 32);

Classe di rimborsabilità «H».

Prezzo ex factory (iva esclusa) € 1225,00.

Prezzo al pubblico (iva inclusa) € 2021,75.

Validità del contratto: 24 mesi

Sconto obbligatorio sul prezzo Ex Factory alle strutture pubbliche come da condizioni negoziali.

Payment by results come da condizioni negoziali.

Ai fini delle prescrizioni a carico del SSN, i centri utilizzatori dovranno compilare la scheda raccolta dati informatizzata di arruolamento che indica i pazienti eleggibili e la scheda di follow-up e applicare le condizioni negoziali secondo le indicazioni pubblicate sul sito http://monitoraggio-farmaci.agenziafarmaco.it, categoria Antineoplastici, che costituiscono parte integrante della presente determinazione.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale TYVERB (lapatinib) è la seguente: Medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - Oncologo (RNRL).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Roma, 6 maggio 2011

Il direttore generale: RASI

11A06532

DETERMINAZIONE 18 maggio 2011.

Aggiornamento dell'elenco dei medicinali, istituito con il provvedimento della Commissione Unica del Farmaco datato 20 luglio 2000, erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco ed in particolare il comma 13;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato, ed in particolare l'art. 19;

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 16 luglio 2008, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio al Registro Visti Semplici, foglio n. 803 in data 18 luglio 2008, con cui il prof. Guido Rasi è stato nominato Direttore Generale dell'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute 28 settembre 2004 che ha costituito la Commissione consultiva tecnico-scientifica dell'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, recante misure per il contenimento della spesa farmaceutica e la determinazione del tetto di spesa per l'anno 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* (*G.U.*) n. 300 del 23 dicembre 1996 ed in particolare l'art. 1, comma 4;

Visto il provvedimento della Commissione unica del farmaco (CUF) datato 20 luglio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 219 del 19 settembre 2000 con errata-corrige nella *Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 4 ottobre 2000 e successivi provvedimenti di modificazione ed integrazione, concernenti l'istituzione dell'elenco dei medicinali innovativi la cui commercializzazione è autorizzata in altri Stati ma non sul territorio nazionale, dei medicinali non ancora autorizzati ma sottoposti a sperimentazione clinica e dei medicinali da impiegare per una indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata, da erogarsi a totale carico del Servizio sanitario nazionale qualora non esista valida alternativa terapeutica, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648;

Visto l'art 3, commi 2, 4 e 5 del decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1998, n, 94, pubblicato nella *Gazzetta Uf-*

ficiale n. 39 del 17 febbraio 1998, recante disposizioni urgenti in materia di sperimentazioni cliniche in campo oncologico e altre misure in materia sanitaria;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 2006, recante attuazione della direttiva 2001/83/CR (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 184 del 9 agosto 2003, recante attuazione della direttiva 2001/20/CR relativa all'applicazione della buona pratica clinica nell'esecuzione delle sperimentazioni cliniche di medicinali per uso clinico;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007), in particolare l'art. 1, comma 796, lettera *z)*;

Vista la nota del Ministro della salute n. DGFDM/SDG/P/5106/I.4.c.b del 12 febbraio 2007, finalizzata a continuare ad assicurare agli assistiti trattamenti indispensabili e appropriati alle loro specifiche condizioni patologiche, attraverso la revisione e l'aggiornamento dell'elenco dei farmaci predisposto in attuazione dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 536 del 1996;

Ritenuto di integrare ed aggiornare l'elenco dei farmaci erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, predisposto in attuazione dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, sopra citato, nella specifica sezione suddivisa in cinque distinti allegati, concernenti i farmaci con uso consolidato, sulla base dei dati della letteratura scientifica, nel trattamento dei tumori solidi nell'adulto, nel trattamento dei tumori pediatrici, nel trattamento delle neoplasie e patologie ematologiche, nel trattamento di patologie neurologiche e nel trattamento correlato ai trapianti, per indicazioni anche differenti da quelle previste dal provvedimento di autorizzazione all'immissione in commercio;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008), in particolare l'art. 2, commi 348 e 349;

Tenuto conto dei pareri della Commissione consultiva tecnico-scientifica (CTS), resi nella riunione dell'1-2 febbraio 2011 e del 5-6 aprile 2011, alla quale sono stati sottoposti gli allegati per la formale approvazione;

Tenuto conto degli approfondimenti effettuati nel corso della riunione del Gruppo tecnico delle Regioni sul tema dell'off-label in data 3 aprile 2007;

Determina:

Art. 1.

1. L'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi della legge 648/96, citato in premessa, e già aggiornato come da determinazione 29 maggio 2007, pubblicata nel supplemento ordinario (S.O.) alla *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 6 giugno 2007, da determinazione 16 ottobre 2007, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2007 e da determinazione 9 dicembre 2008, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 1 del 2 gennaio 2009, è ulteriormente integrato e aggiornato mediante l'aggiunta, nella specifica sezione contenente i cinque distinti allegati, di nuove indicazioni terapeutiche relative ad usi consolidati sulla base di evidenze scientifiche presenti in letteratura.

2. L'elenco di cui sopra è altresì ulteriormente integrato mediante l'aggiunta di una nuova lista (allegato 6), che ne costituisce parte integrante, relativa ai radiofarmaci con uso consolidato sulla base dei dati della letteratura scientifica.

Art. 2.

I medicinali inclusi nell'elenco di cui all'art. 1, commi 1 e 2, sono erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, nel rispetto delle estensioni di indicazioni riportate nell'elenco medesimo.

Art. 3.

I medicinali di cui agli allegati 1 - 6 della presente determina sono esentati dall'obbligo della trasmissione dei dati individuati dall'art. 4 (monitoraggio clinico) e dall'art. 6 (spesa farmaceutica) del provvedimento CUF datato 20 luglio 2000, citato in premessa.

Art. 4.

L'elenco dei medicinali di cui all'art. 1, può essere sottoposto a revisione periodica.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 maggio 2011

Il direttore generale: RASI

ALLEGATO 1 - Aprile 2011

FARMACI CON USO CONSOLIDATO NEL TRATTAMENTO DEI TUMORI SOLIDI NELL'ADULTO PER INDICAZIONI ANCHE DIFFERENTI DA QUELLE PREVISTE DAL PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO

Nome Composto	*Indicazioni già autorizzate (AIC)*	*Estensione di indicazione relativa ad usi consolidati sulla base di evidenze scientifiche presenti in letteratura.*
Aldesleuchina	**Carcinoma renale metastatico**	**Utilizzo nel melanoma maligno. Via di somministrazione sottocutanea.**
Anastrozolo	**Trattamento carcinoma mammario in fase avanzata in donne in post-menopausa. L'efficacia non è stata dimostrata in pz con ER -, a meno che non avessero precedentemente avuto una risposta clinica positiva al Tamoxifene. Trattamento adiuvante degli stadi precoci del carcinoma invasivo della mammella con ER+, in donne in post-menopausa. Trattamento adiuvante degli stadi precoci del carcinoma della mammella con recettori ormonali positivi in donne in postmenopausa, dopo 2 o 3 anni di terapia adiuvante con tamoxifene.**	**Utilizzo nel trattamento del tumore della mammella maschile in associazione a LHRH analogo. Utilizzo in monoterapia nel carcinoma ovarico recidivato Utilizzo nel trattamento delle pazienti in premenopausa con carcinoma mammario metastatico e recettori ormonali positivi in associazione a LHRH analogo (con accertata controindicazione a tamoxifen).**
Bleomicina	**Attività metaplastiche di alcuni tessuti (in partic. epiteli malpighiani ad alta cheratinizzazione). La bleomicina è un antimitotico a base di bleomicina solfato. Da sola, o in associazione con altri chemioterapici, risulta efficace in diversi tipi di tumori.**	**Utilizzo, da solo o in associazione, nei tumori solidi.**
CalcioLevofolinato	**Tutte le forme anemiche da carenza di folati dovute ad aumentata richiesta, ridotta utilizzazione o insufficiente apporto dietetico di folati. Antidoto di dosi eccessive di antagonisti dell'acido folico e per controbattere gli effetti collaterali indotti da aminopterina e da**	**Utilizzo senza restrizione in associazione alle fluoropirimidine.**

Nome Composto	*Indicazioni già autorizzate (AIC)*	*Estensione di indicazione relativa ad usi consolidati sulla base di evidenze scientifiche presenti in letteratura.*
	metotressato. Rescue dopo trattamento con metotressato e come potenziante gli effetti del 5-FU in protocolli di terapia antiblastica. In associazione alle fluoropirimidine nel trattamento del carcinoma del colon-retto metastatico con intento palliativo, nel trattamento adiuvante del carcinoma del colon-retto operato radicalmente e nel “rescue” (salvataggio) da alte dosi di metotressato o di altri farmaci analoghi.	
Capecitabina	**Terapia adiuvante per carcinoma del colon in stadio III (Dukes C). Trattamento del tumore del colon-retto metastatico. In associazione a docetaxel nel tumore mammario localmente avanzato o metastatico dopo fallimento della chemioterapia citotossica (la precedente terapia deve aver incluso una antraciclina). Monoterapia nel tumore mammario localmente avanzato o metastatico dopo fallimento di un regime chemioterapico contenente taxani e un’antraciclina o per le quali non è indicata un’ulteriore terapia con antracicline. Trattamento di prima linea del tumore gastrico avanzato in combinazione con un regime a base di platino.**	**Utilizzo come alternativa al fluorouracile dove non si ritenga opportuno o indicato un trattamento infusionale. Utilizzo nel Carcinoma della mammella localmente avanzato o metastatico in associazione ad altri farmaci antineoplastici registrati in tale patologia.**
Carboplatino	**Carcinoma epiteliale dell’ovaio avanzato (I e II linea). Carcinoma epidermoide testa e collo. Carcinoma del polmone a piccole cellule in associazione ad altri CT. Teratoma**	**Utilizzo, da solo o in associazione, nei tumori solidi ed in particolare: alternativa al cisplatino quando questo è controindicato oppure quando, a parità di efficacia, risulti essere meno tossico. Utilizzo, associato a taxani, nel trattamento dei tumori polmonari e ovarici. Utilizzo nel Seminoma.**

Nome Composto	*Indicazioni già autorizzate (AIC)*	*Estensione di indicazione relativa ad usi consolidati sulla base di evidenze scientifiche presenti in letteratura.*
		Utilizzo nel trattamento del carcinoma della mammella da solo o in associazione. **Utilizzo nel Mesotelioma pleurico.**
Ciclofosfamide	**Trattamento citostatico**	**Utilizzo ad alte dosi nei regimi di condizionamento pre-trapianto.**
Ciclosporina	**Trapianto d'organo: Prevenzione del rigetto del trapianto allogenico di rene, fegato, cuore, cuore-polmone, polmone e pancreas. Trattamento del rigetto di trapianto in pazienti che hanno ricevuto precedentemente altre terapie immunosoppressive. Trapianto di midollo osseo: Prevenzione del rigetto del trapianto di midollo osseo. Profilassi e trattamento della "malattia da trapianto verso ospite" ("graft versus host-disease" o GVHD). Malattie autoimmuni: trattamento dell'uveite posteriore o intermedia di origine non infettiva, in fase attiva, a rischio di grave perdita della funzione visiva, quando le terapie convenzionali non sono risultate efficaci o provocano effetti indesiderati inaccettabili. Trattamento dell'uveite in morbo di Behçet, con ripetuti attacchi infiammatori a carico della retina. Sindrome nefrosica: Sindrome nefrosica steroido-dipendente e steroido-resistente in adulti e bambini, dovuta a glomerulopatie quali: glomerulonefrite a lesioni minime, glomerulosclerosi focale e segmentaria e glomerulonefrite membranosa. Artrite reumatoide: Trattamento dell'artrite reumatoide severa in fase attiva, in pazienti in cui i classici farmaci antireumatici a lenta azione risultano inappropriati o inefficaci. Psoriasi: Trattamento della psoriasi grave in pazienti in cui le terapie convenzionali sono inefficaci o inappropriate. Dermatite**	**Utilizzo nell'anemia aplastica, malattie autoimmuni gravi, sindrome emofagocitica.**

Nome Composto	*Indicazioni già autorizzate (AIC)*	*Estensione di indicazione relativa ad usi consolidati sulla base di evidenze scientifiche presenti in letteratura.*
	atopica: Sandimmun Neoral è indicato nei pazienti con dermatite atopica grave, quando è richiesta una terapia sistemica	
Cisplatino	**Tumore del testicolo. Carcinoma dell'ovaio. Carcinoma della testa-collo. Carcinoma della vescica. Endometrio, Linfomi e alcune neoplasie dell'infanzia. Dati preliminari indicano che cisplatino e' attivo anche nei sarcomi,linfomi, cancro polmonare, cancro esofageo, cancro della tiroide, neuroblastoma e melanoma maligno. Carcinoma della prostata.**	**Utilizzo, da solo o in associazione, nei tumori solidi ed in particolare: Carcinoma della mammella; Mesotelioma pleurico; Carcinoma dello stomaco; Carcinoma spinocellulare della cute; Carcinoma del pancreas; Neoplasie celebrali; Carcinoma della cervice uterina; Neoplasie a sede primitiva ignota e Colangiocarcinoma e carcinomi delle vie biliari.**
Docetaxel	**In combinazione con doxorubicina e ciclofosfamide è indicato per il trattamento adiuvante di Pazienti con tumore della mammella operabile con linfonodo positivo. In combinazione con doxorubicina è indicato per il trattamento di pazienti con tumore della mammella localmente avanzato o metastatico che non hanno ricevuto una precedente terapia citotossica per questa patologia. In monoterapia è indicato per il trattamento di pazienti con tumore della mammella localmente avanzato o metastatico, dopo fallimento di una terapia citotossica. La precedente chemioterapia dovrebbe comprendere una antraciclina o un agente alchilante. In combinazione con trastuzumab è indicato per il trattamento di tumori della mammella metastatico, con iperespressione HER2 e che non hanno ricevuto in precedenza una terapia chemioterapia per la malattia metastatica. In combinazione con capecitabina è indicato per il trattamento di pazienti con tumore della mammella localmente avanzato o metastatico, dopo fallimento di una chemioterapia citotossica. La precedente chemioterapia dovrebbe aver compreso una**	**Utilizzo nel Carcinoma Gastrico e della giunzione gastroesofagea, anche in monoterapia. Utilizzo in monoterapia o in associazione con altri chemioterapici nel carcinoma ovarico recidivato dopo trattamento con Paclitaxel. Utilizzo nel trattamento di prima linea del carcinoma ovarico in alternativa al paclitaxel in combinazione con platino derivati. Utilizzo in associazione a ciclofosfamide in fase adiuvante nel carcinoma mammario, in pazienti non candidabili a terapia con antracicline .**

Nome Composto	*Indicazioni già autorizzate (AIC)*	*Estensione di indicazione relativa ad usi consolidati sulla base di evidenze scientifiche presenti in letteratura.*
	antraciclina. Trattamento di pazienti con tumore del polmone NSCLC localmente avanzato o metastatico, dopo fallimento di un precedente trattamento chemioterapico. In combinazione con Cisplatino è indicato per il trattamento di pazienti con tumore NSCLC non operabile, localmente avanzato o metastatico che non hanno ricevuto precedenti chemioterapie in questa condizione. In combinazione con Prednisone o Prednisolone è indicato nella terapia di pazienti con carcinoma della prostata metastatico ormono-refrattario. In combinazione con Cisplatino e 5Fluorouracile è indicato per il trattamento dei pazienti con adenocarcinoma gastrico metastatico, compreso l'adenocarcinoma della giunzione gastroesofagea, che non hanno in precedenza ricevuto chemioterapia per la malattia metastatica. In combinazione con Cisplatino e 5Fluorouracile è indicato per il trattamento di induzione dei pazienti con carcinoma a cellule squamose localmente avanzato della testa e del collo.	**Utilizzo nel carcinoma mammario in fase adiuvante, sequenziale a chemioterapia con antracicline, in pazienti con linfonodi positivi. Utilizzo nel carcinoma mammario in fase adiuvante in pazienti con linfonodi negativi ad alto rischio nell'ambito degli stessi schemi di polichemioterapia o terapia impiegati nelle pazienti con linfonodi positivi. Utilizzo nel carcinoma mammario operabile ad alto rischio in fase neoadiuvante in combinazione ad antracicline (utilizzo concomitante o sequenziale) o in associazione ad altri chemioterapici attivi in tale neoplasia. Utilizzo nel trattamento dei sarcomi delle parti molli in combinazione con Gemcitabina.**
Doxorubicina	**Carcinoma mammario, polmone, vescica, tiroide, ovaio. Osteosarcoma e sarcoma dei tessuti molli. Linfomi di Hodgkin e non Hodgkin. Neuroblastoma, tumore di Wilms. Leucemia linfoblastica acuta, leucemia mieloblastica acuta. Per via endovescicale: tumori superficiali della vescica (sia dopo resezione transuretrale che a scopo terapeutico). Sarcomi delle parti molli,**	**Utilizzo, da solo o in associazione, nei tumori solidi ed in particolare: tutti i tipi di sarcomi in cui si ritiene indicato.**

Nome Composto	*Indicazioni già autorizzate (AIC)*	*Estensione di indicazione relativa ad usi consolidati sulla base di evidenze scientifiche presenti in letteratura.*
	carcinoma gastrico, carcinoma del fegato, pancreas, sigma retto, carcinoma del distretto cervico facciale, carcinoma polmonare, carcinoma ovarico, leucemie. Carcinoma polmonare a piccole cellule, neuroblastoma.	
Doxorubicina liposomiale Pegilata (Caelyx)	**Doxorubicina liposomiale è indicata: - In monoterapia in pazienti con tumore mammario metastatico, nei casi in cui sia presente un rischio cardiaco aumentato. - Nel trattamento del tumore ovarico in stadio avanzato in donne che abbiano fallito un trattamento chemioterapico di prima linea a base di platino. - In associazione a bortezomib per il trattamento del mieloma multiplo in progressione in pazienti che hanno ricevuto in precedenza almeno un trattamento e che sono stati già sottoposti, o non possono essere sottoposti, a trapianto di midollo osseo. - Nel trattamento del sarcoma di Kaposi correlato all'AIDS (KS-AIDS), in pazienti con un basso numero di CD4 (linfociti CD4 < 200/mm3) e malattia a livello mucocutaneo o viscerale diffusa. Può essere utilizzato come chemioterapia sistemica di prima linea o di seconda linea in pazienti affetti da KS-AIDS con malattia già in stadio avanzato o in pazienti intolleranti ad un precedente trattamento chemioterapico sistemico di associazione con almeno due delle seguenti sostanze: un alcaloide della vinca, bleomicina e doxorubicina standard (o un'altra antraciclina).**	**Utilizzo nel trattamento dei sarcomi di Kaposi non correlati da infezioni da HIV. Utilizzo nel trattamento dei sarcomi dei tessuti molli recidivati o metastatici in pazienti con controindicazioni all'impiego di antracicline convenzionali per rischio cardiologico.**
Epirubicina	**Carcinoma mammario. Linfomi, sarcomi delle parti molli. Carcinoma gastrico, fegato, pancreas, sigma-retto. Carcinoma cervico-faciale. Carcinoma polmonare. Carcinoma ovarico. Leucemie. Instillazione endovescicale per Carcinoma della vescica superficiale (a cellule transizionali, carcinoma in situ). Profilassi delle recidive dopo intervento di**	**Utilizzo al posto della doxorubicina da sola od in associazione nel trattamento dei tumori solidi, sia in fase precoce che avanzata.**

Nome Composto	*Indicazioni già autorizzate (AIC)*	*Estensione di indicazione relativa ad usi consolidati sulla base di evidenze scientifiche presenti in letteratura.*
	resezione transuretrale.	
Etoposide	**Tumori polmonari a piccole cellule (dati preliminari indicano che può essere efficace in altri tipi di carcinomi polmonare). Carcinoma del testicolo non seminomatoso resistente. Morbo di Hodgkin; Linfomi maligni non Hodgkin; Leucemia acuta. Nel coriocarcinoma gestazionale. A Etoposide possono rispondere positivamente anche altri tipi di tumori solidi.**	**Utilizzo, da solo o in associazione, nei tumori solidi ed in particolare: sarcomi.**
Exemestane	**Trattamento del carcinoma mammario in fase avanzata, in donne in stato di postmenopausa naturale o indotta, nelle quali la malattia e' progredita dopo trattamento con terapia anti-estrogenica. Trattamento adiuvante nelle donne in post-menopausa con carcinoma mammario invasivo in fase iniziale e con recettori estrogenaci positivi, dopo iniziale terapia adiuvante con tamoxifene per 2-3 anni. L'efficacia non è stata dimostrata nelle pazienti con recettori estrogenici negativi.**	**Utilizzo nel trattamento del tumore della mammella maschile in associazione a LHRH analogo.**
Fluorouracile	**Trattamento palliativo dei tumori maligni epiteliali soprattutto retto, colon, mammella, stomaco, pancreas, fegato (primitivo). Tumori dell'utero, ovaio, vescica. Trattamento profilattico delle recidive di tumori quando l'intervento chirurgico non garantisce la radicalità.**	**Utilizzo, da solo o in associazione, nei tumori solidi.**
Fulvestrant	**Trattamento di donne in postmenopausa affette da carcinoma della mammella localmente avanzato o metastatico con recettori per gli estrogeni positivi, in ricaduta di malattia durante o dopo terapia antiestrogenica adiuvante o progressione di malattia durante terapia con un antiestrogeno.**	**Utilizzo nel trattamento del tumore della mammella maschile.**

Nome Composto	*Indicazioni già autorizzate (AIC)*	*Estensione di indicazione relativa ad usi consolidati sulla base di evidenze scientifiche presenti in letteratura.*
Gemcitabina	**NSCLC localmente avanzato o metastatico. Adenocarcinoma pancreatico localmente avanzato o metastatico. Adenocarcinoma pancreatico refrattario al 5FU. Carcinoma della vescica avanzato. In combinazione con carboplatino è indicato nel carcinoma ricorrente dell'epitelio dell'ovaio che hanno recidivato almeno 6 mesi dopo terapia con platino. Con Paclitaxel in carcinoma della mammella non resecabile localmente ricorrente o metastatico che hanno recidivato dopo chemio adiuvante e neoadiuvante.**	**Utilizzo nella terapia di salvataggio della neoplasia germinale del testicolo. Utilizzo nei Sarcomi dei tessuti molli Utilizzo nel Colangiocarcinoma e carcinomi delle vie biliari. Utilizzo nelle Neoplasie del distretto cervico-facciale. Utilizzo in monoterapia o in associazione con Antracicline o platino-derivati nel carcinoma ovarico recidivato. Utilizzo in associazione a Carboplatino nel trattamento del carcinoma mammario metastatico in pazienti pretrattate. Utilizzo nel trattamento adiuvante del carcinoma pancreatico. Utilizzo nel Carcinoma dell'endometrio e della cervice uterina, in monoterapia o in associazione a platino. Utilizzo in mesotelioma senza indicazioni di linea in monoterapia o in associazione con cis- o carbo-platino.**

Nome Composto	*Indicazioni già autorizzate (AIC)*	*Estensione di indicazione relativa ad usi consolidati sulla base di evidenze scientifiche presenti in letteratura.*
Idrossiurea	**Leucemia mieloide cronica**	**Utilizzo nei tumori cerebrali e meningiomi.**
Ifosfamide	**Tumori maligni inoperabili: Carcinoma bronchiale; Carcinoma ovarico, tumori testicolari. Sarcomi delle parti molli. Carcinoma mammario. Carcinoma pancreatico. Ipernefroma. Carcinoma endometriale. Linfomi maligni.**	**Utilizzo, da solo o in associazione, nei tumori solidi.**
Interferone alfa 2a	**Leucemia a cellule capellute. Pazienti affetti da AIDS con sarcoma di Kaposi. Leucemia mieloide cronica Philadelphia positiva in fase cronica. Linfoma cutaneo a cellule T. Pazienti in età adulta affetti da epatite cronica B. Pazienti in età adulta con epatite cronica C. Linfoma non Hodgkin follicolare. Carcinoma renale avanzato. Pazienti con melanoma maligno di stadio II secondo la classificaz. AJCC.**	**Utilizzo nel Kaposi non HIV**
Irinotecan	**Carcinoma colon-retto avanzato: In combinazione con 5FU/FA in pazienti non precedentemente trattati con CT per malattia avanzata. Come monochemioterapia in pazienti già trattati con regime convenzionale contenente 5FU senza beneficio.**	**Utilizzo nel trattamento di seconda linea dei carcinomi avanzati del tratto gastroenterico (colon, retto, esofago, stomaco e pancreas). Utilizzo nel trattamento di prima linea del carcinoma pancreatico. Utilizzo nel trattamento dei glioblastomi recidivanti a fallimento della terapia con Temozolomide.**
Lanreotide	**Trattamento dell'acromegalia: nei pazienti in attesa di intervento**	**Utilizzo nel trattamento di tumori**

Nome Composto	*Indicazioni già autorizzate (AIC)*	*Estensione di indicazione relativa ad usi consolidati sulla base di evidenze scientifiche presenti in letteratura.*
	chirurgico o qualora la secrezione dell'ormone della crescita non risulti normalizzata in seguito ad intervento chirurgico o radioterapia. Trattamento dei sintomi clinici dei tumori carcinoidi: dopo iniezione test. Trattamento degli adenomi tireotropi primari.	**neuroendocrini in fase evolutiva in pazienti non sindromici.**
Lanreotide acetato	**Trattamento dell'acromegalia e dei pazienti nei quali la secrezione dell'ormone della crescita non risulti normalizzata in seguito ad intervento chirurgico o a radioterapia. Trattamento dei sintomi clinici dei tumori neuroendocrini.**	**Utilizzo nel trattamento di tumori neuroendocrini in fase evolutiva in pazienti non sindromici.**
Lapatinib	**Tyverb è indicato nel trattamento di pazienti affetti da carcinoma mammario, il cui tumore sovraesprime l'HER2 (ErB2); - in associazione con capecitabina nei pazienti con malattia avanzata o metastatica in progressione dopo che i pazienti abbiano ricevuto un trattamento che deve aver incluso antracicline e taxani ed una terapia con trastuzumab per malattia metastatica. - in associazione con un inibitore dell'aromatasi, nelle donne in post-menopausa con malattia metastatica positiva per il recettore ormonale, per le quali al momento non è indicata lachemioterapia. Le pazienti nello studio registrativo non erano state trattate in precedenza con trastuzumab o con un inibitore dell'aromatasi.**	**Utilizzo del lapatinib e capecitabina in pazienti andati in progressione durante o entro 6 mesi dal termine di trastuzumab adiuvante.**
Letrozolo	**Trattamento di prima linea del carcinoma mammario ormonosensibile, in fase avanzata in donne in post-menopausa. Trattamento del carcinoma mammario in fase avanzata in post-menopausa naturale o indotta dopo ripresa o PD in pz già trattate con antiestrogeno. Efficacia non dimostrata in pz ER -. Trattamento adiuvante del carcinoma mammario ormonosensibile in fase precoce in donne in postmenopausa dopo trattamento adiuvante standard con tamoxifene della durata di cinque anni. Trattamento**	**Utilizzo nel trattamento del tumore della mammella maschile in associazione a LHRH analogo. Utilizzo in monoterapia nel carcinoma ovarico recidivato. Utilizzo nel trattamento delle pazienti in**

Nome Composto	*Indicazioni già autorizzate (AIC)*	*Estensione di indicazione relativa ad usi consolidati sulla base di evidenze scientifiche presenti in letteratura.*
	adiuvante del carcinoma mammario in fase precoce in donne in postmenopausa con stato recettoriale ormonale positivo.	**premenopausa con carcinoma mammario metastatico e recettori ormonali positivi in associazione a LHRH analogo (nei casi con accertata controindicazione a tamoxifen).**
Medrossiprogesterone acetato	**Trattamento palliativo del carcinoma della mammella e dell'endometrio. Sindrome anoressia-cachessia da neoplasia maligna in fase avanzata e da AIDS. Trattamento palliativo di neoplasie ormono-dipendenti: carcinoma dell'endometrio, carcinoma mammario, ipernefroma, carcinoma della prostata. Trattamento palliativo del carcinoma della mammella e dell'endometrio. Sindrome anoressia-cachessia da neoplasia maligna in fase avanzata e da AIDS.**	**Utilizzo nel trattamento del tumore della mammella maschile.**
Megestrolo Acetato	**Trattamento palliativo del carcinoma mammario o dell'endometrio in fase avanzata. Sindrome anoressica e della perdita di peso secondarie a neoplasie o AIDS.**	**Utilizzo nel trattamento del tumore della mammella maschile.**
Metotrexate	**Leucemia linfatica e meningea acuta e subacuta, leucemia acuta. Carcinoma mammario. Coriocarcinoma, linfosarcoma, micosi fungoide, sarcoma steogenico. Carcinoma polmonare. Carcinoma epidermoide di testa e collo. Corioadenoma destruente, mola vescicolare idatiforme. Sarcomi, linfomi, linfosarcoma del bambino. Neoplasie cervico-faciali. Carcinoma della cervice uterina. Studi recenti hanno evidenziato l'ottima risposta terapeutica indotta dal metotressato nella leucemia linfoblastica del bambino. Artrite rematoide, artrite psoriasica, psoriasi.**	**Utilizzo, da solo o in associazione, nei tumori solidi ed in particolare: carcinoma della vescica.**
Micofenolato	**Indicato per la profilassi del rigetto acuto in pazienti che ricevono**	**Utilizzo nelle malattie autoimmuni gravi,**

Nome Composto	*Indicazioni già autorizzate (AIC)*	*Estensione di indicazione relativa ad usi consolidati sulla base di evidenze scientifiche presenti in letteratura.*
mofetile	**un allotrapianto renale, cardiaco o epatico in associazione con ciclosporina e corticosteroidi.**	**sindrome nefrotica steroide-resistente e steroide-dipendente, trapianto di midollo osseo.**
Mitomicina C	**Alcuni tipi di neoplasie sia da sola, sia associata con altri farmaci o dopo che il protocollo d'elezione ha fallito, compresi i carcinomi gastrici, pancreatici, uterini e della mammella; l'adenocarcinoma polmonare, la carcinosi peritoneale, i tumori del colon, della vescica, del retto e della cute. Inoltre è stato impiegato con qualche successo nei sarcomi, negli epatocarcinomi, nelle leucemie acute e croniche e nel morbo di Hodgkin.**	**Utilizzo, da solo o in associazione, nei tumori solidi e in particolare nel carcinoma dell'ano.**
Nadroparina	**Profilassi delle trombosi venose profonde (TVP) in chirurgia generale e in chirurgia ortopedica. Trattamento delle trombosi venose profonde. Prevenzione della coagulazione in corso di emodialisi. Trattamento dell'angina instabile e dell'infarto miocardico non-Q.**	**Utilizzo nella profilassi delle trombosi venose profonde in pazienti oncologici ambulatoriali a rischio (KORANA > 3)[con condizione che l'indicazione sia posta dallo specialista ematologo o oncologo].**
Octreotide	**Trattamento delle sindromi da tumori endocrini gastro-entero-pancreatici in particolare: - Carcinoidi (sindrome del carcinoide); - VIPomi; - Glucagonomi; - Gastrinomi / sindrome di Zollinger-Ellison (eventualmente in associazione con farmaci anti-H2, con o senza antiacidi); - Insulinomi (per la prevenzione delle crisi ipoglicemiche pre-intervento e terapia di mantenimento); - GRFomi. Per il trattamento sintomatico e la riduzione dei livelli plasmatici di GH e Somatomedina-C nei casi di acromegalia non adeguatamente controllati con terapia chirurgica, radiante o farmacologica (con**	**Utilizzo nel trattamento di tumori neuroendocrini in fase evolutiva in pazienti non sindromici. Utilizzo nel trattamento dell'occlusione intestinale di pazienti con neoplasia avanzata (i.e.ovaio, colon) e carcinosi peritoneale. Utilizzo nella diarrea indotta da chemioterapia e resistente a trattamento con loperamide.**

Nome Composto	*Indicazioni già autorizzate (AIC)*	*Estensione di indicazione relativa ad usi consolidati sulla base di evidenze scientifiche presenti in letteratura.*
	dopamino-agonisti). Il trattamento con octreotide è anche indicato nei pazienti acromegalici in cui l'intervento chirurgico sia controindicato o comunque non accettato o nei pazienti precedentemente sottoposti a radioterapia, in attesa che quest'ultimo intervento raggiunga la massima efficacia. Trattamento profilattico delle complicazioni post-operatorie conseguenti ad interventi sul pancreas. Trattamento coadiuvante delle fistole pancreatiche. Trattamento della diarrea refrattaria severa correlata ad immunodeficienza. Trattamento d'urgenza e protezione dalle recidive precoci dell'emorragia da varici esofagee in pazienti cirrotici. Octreotide è da utilizzarsi in associazione al trattamento endoscopico.	
Octreotide acetato	**Trattamento dell'acromegalia in pazienti che sono controllati in modo soddisfacente con octreotide per via sottocutanea; pazienti acromegalici in cui siano controindicati, o comunque non efficaci, l'intervento chirurgico, il trattamento con agonisti dopaminergici o la radioterapia, o in attesa che quest'ultima raggiunga la massima efficacia. Trattamento della sindrome da tumori endocrini gastro-entero-pancreatici in pazienti controllati in modo soddisfacente con octreotide per via sottocutanea:** **- Carcinoidi (sindrome del carcinoide);** **- VIPomi;** **- Glucagonomi;** **- Gastrinomi / sindrome di ZollingerEllison;** **- Insulinomi (per la prevenzione delle crisi ipoglicemiche pre-intervento e terapia di mantenimento);** **- GRFomi.**	**Utilizzo nel trattamento di tumori neuroendocrini in fase evolutiva in pazienti non sindromici.**
Oxaliplatino	**In associazione con 5FU/FA è indicato per:** **Trattamento adiuvante del tumore al colon stadio 3 (C di Dukes)**	**Utilizzo nel trattamento in associazione a farmaci alternativi al fluorouracile nel**

Nome Composto	*Indicazioni già autorizzate (AIC)*	*Estensione di indicazione relativa ad usi consolidati sulla base di evidenze scientifiche presenti in letteratura.*
	dopo completa resezione del tumore primario. Tumori colon rettali metastatici.	**trattamento dei tumori del colon rettali metastatici.** **Utilizzo in associazione a Gemcitabina nel trattamento del carcinoma del pancreas e delle vie biliari.** **Utilizzo in combinazione con fluoropirimidine o raltitrexed associate a antracicline o docetaxel nel trattamento del carcinoma gastrico avanzato o metastatico.** **Utilizzo in associazione a capecitabina o 5-FU concomitante alla radioterapia in fase neoadiuvante nel carcinoma del retto.** **Utilizzo nel trattamento adiuvante della neoplasia del retto.** **Utilizzo nella terapia di salvataggio dei tumori germinali testicolari ed extragonadici, in associazione a gemcitabina o a gemcitabina e paclitaxel.** **Utilizzo nel trattamento di prima linea del carcinoma pancreatico (anche non associato a Gemcitabina).**
Paclitaxel	**Carcinoma ovarico: I linea (stadio avanzato o con carcinoma residuo >1cm dopo laparotomia iniziale, in combinazione con**	**Utilizzo nel Carcinoma del distretto cervico-facciale.**

Nome Composto	*Indicazioni già autorizzate (AIC)*	*Estensione di indicazione relativa ad usi consolidati sulla base di evidenze scientifiche presenti in letteratura.*
	cisplatino). II linea (quando la terapia standard, contenente derivati del platino non sia risultata efficace). Carcinoma mammario terapia adiuvante –linfonodi positivi- post antraciclina e ciclofosfamide; Il trattamento adiuvante deve essere considerato come una alternativa alla continuazione della terapia con AC. Carcinoma mammario localmente avanzato o metastatico sia con antraciclina, sia con trastuzumab (HER2 3+ all'esame immunoistochimico) per le quali non sia possibile il trattamento con un'antraciclina. In monoterapia qualora la terapia standard, contenente antracicline, non sia ritenuta possibile o non sia risultata efficace. NSCLC in stadio avanzato (in combinazione con CDDP, in pz. che non possono essere sottoposti a chirurgia radicale o RT). Sarcoma di Kaposi–AIDS correlato che abbiano fallito terapia precedente con antraciclina liposomiale.	**Utilizzo nel Carcinoma dell' endometrio e della cervice metastatica.** **Utilizzo nella Neoplasia germinale del testicolo.** **Utilizzo nel Carcinoma della vescica.** **Utilizzo nei Sarcomi dei tessuti molli.** **Utilizzo nel carcinoma ovarico in prima linea ovvero in adiuvante nei primi stadi a rischio, in associazione a carboplatino.** **Utilizzo nella neoplasia mammaria in associazione ad antracicline, seguita da terapia sequenziale con ciclofosfamide, metotrexate e fluorouracile, in fase adiuvante, in pazienti con linfonodi positivi o negativi ad alto rischio, ed in fase neoadiuvante.** **Utilizzo nella neoplasia mammaria nodi positivi o negativi a rischio, in fase adiuvante, secondo schedula settimanale.** **Nel trattamento del melanoma maligno metastatico pretrattato.**

Nome Composto	*Indicazioni già autorizzate (AIC)*	*Estensione di indicazione relativa ad usi consolidati sulla base di evidenze scientifiche presenti in letteratura.*
Pemetrexed	**Mesotelioma pleurico maligno. ALIMTA in associazione con cisplatino è indicato nel trattamento chemioterapico di pazienti non pretrattati con mesotelioma pleurico maligno non resecabile. Carcinoma Polmonare Non a Piccole Cellule ALIMTA in associazione con cisplatino è indicato come prima linea di trattamento di pazienti con carcinoma polmonare non a piccole cellule localmente avanzato o metastatico ad eccezione dell'istologia a predominanza di cellule squamose. Alimta è indicato come monoterapia per il trattamento di mantenimento del carcinoma polmonare non a piccole cellule localmente avanzato o metastatico ad eccezione dell'istologia a predominanza di cellule squamose in pazienti la cui malattia non ha progredito immediatamente dopo la chemioterapia basata sulla somministrazione di platino. Il trattamento di prima linea deve essere un medicinale a base di platino associato a gemcitabina, paclitaxel o docetaxel. ALIMTA è indicato in monoterapia nel trattamento di seconda linea di pazienti con carcinoma polmonare non a piccole cellule localmente avanzato o metastatico ad eccezione dell'istologia a predominanza di cellule squamose.**	**Utilizzo nel Mesotelioma peritoneale.**
Procarbazina	**Malattia di Hodgkin. Linfosarcoma. Reticolosarcoma. Malattia di Brill-Symmers.**	**Utilizzo in combinazione con altri farmaci nel trattamento delle neoplasie cerebrali e dei linfomi non Hodgkin.**
Tamoxifene	**Trattamento del carcinoma mammario. Pazienti con una recente prova negativa per l'espressione dei recettori per gli estrogeni hanno minore probabilità di rispondere al farmaco.**	**Utilizzo nel trattamento del tumore della mammella maschile. Utilizzo nella Fibromatosi aggressive. Utilizzo nella prevenzione e nel trattamento**

Nome Composto	*Indicazioni già autorizzate (AIC)*	*Estensione di indicazione relativa ad usi consolidati sulla base di evidenze scientifiche presenti in letteratura.*
		della ginecomastia indotta da bicalutamide nel carcinoma prostatico. **Utilizzo in monoterapia nel carcinoma ovarico recidivato.**
Tegafur/Uracile	**Prima linea del carcinoma metastatico del colon retto in combinazione con calcio folinato.**	**Utilizzo in alternativa al fluorouracile dove non si ritenga opportuno o indicato un trattamento infusionale.**
Temozolomide	**Tumore cerebrale (glioblastoma multiforme o astrocitoma anaplastico, che manifestano recidiva o PD dopo terapia standard). Glioblastoma multiforme di nuova diagnosi.**	**Utilizzo nel Melanoma Maligno quando non si ritenga opportuno un trattamento con Dacarbazina.** **Utilizzo in associazione a radioterapia encefalica nel trattamento delle metastasi cerebrali da neoplasia polmonare e mammaria.** **Utilizzo negli Adenomi ipofisari aggressivi o carcinomi ipofisari (AIOM).** **Utilizzo nei Carcinomi endocrini avanzati, qualora non si ritenga di praticare streptozotocina.**
Toremifene	**Trattamento di particolari tipi di tumore della mammella in donne che abbiano già raggiunto la menopausa. Trattamento ormonale di prima linea del carcinoma mammario metastatico ormono - dipendente, in pazienti in post-menopausa. Toremifene non è raccomandato in pazienti affette da tumori con recettore per**	**Utilizzo nel trattamento del tumore della mammella maschile.**

Nome Composto	*Indicazioni già autorizzate (AIC)*	*Estensione di indicazione relativa ad usi consolidati sulla base di evidenze scientifiche presenti in letteratura.*
	l'estrogeno negativo.	
Trastuzumab	**Carcinoma mammario** **Herceptin è indicato per il trattamento di pazienti con carcinoma mammario metastatico HER2 positivo:** **- in monoterapia per il trattamento di pazienti che hanno ricevuto almeno due regimi chemioterapici per la malattia metastatica. La chemioterapia precedentemente somministrata deve aver contenuto almeno una antraciclina e un taxano, tranne nel caso in cui il paziente non sia idoneo a tali trattamenti. I pazienti positivi al recettore ormonale devono inoltre non aver risposto alla terapia ormonale, tranne nel caso in cui il paziente non sia idoneo a tali trattamenti.** **- in associazione al paclitaxel per il trattamento di pazienti che non sono stati sottoposti a chemioterapia per la malattia metastatica e per i quali non è indicato il trattamento con antracicline.** **- in associazione al docetaxel per il trattamento di pazienti che non sono stati sottoposti a chemioterapia per la malattia metastatica.** **- in associazione ad un inibitore dell'aromatasi nel trattamento di pazienti in postmenopausa affetti da carcinoma mammario metastatico positivo per i recettori ormonali, non precedentemente trattati con trastuzumab.** **Herceptin è indicato nel trattamento di pazienti con carcinoma mammario in fase iniziale HER-2-positivo dopo chirurgia, chemioterapia (neoadiuvante o adiuvante) e radioterapia (se applicabile).** **Herceptin deve essere utilizzato soltanto in pazienti con carcinoma mammario metastatico o in fase iniziale i cui tumori presentano iperespressione di HER2 o amplificazione del gene HER2 come determinato mediante un test accurato e convalidato.**	**Utilizzo in associazione a o dopo terapia con o includente taxani, sia in fase adiuvante che neoadiuvante nel carcinoma mammario HER2 positivo.** **Utilizzo in trattamento della neoplasia mammaria metastatica HER2 positiva o in progressione, in associazione a vinorelbina o capecitabina.**

Nome Composto	*Indicazioni già autorizzate (AIC)*	*Estensione di indicazione relativa ad usi consolidati sulla base di evidenze scientifiche presenti in letteratura.*
	Carcinoma gastrico metastatico **Herceptin in associazione a capecitabina o 5-fluorouracile e cisplatino è indicato nel trattamento di pazienti con adenocarcinoma metastatico dello stomaco o della giunzione gastroesofagea HER2-positivo, che non siano stati precedentemente sottoposti a trattamento antitumorale per la malattia metastatica.** **Herceptin deve essere somministrato soltanto a pazienti con carcinoma gastrico metastatico i cui tumori presentano iperespressione di HER2, definita come un risultato IHC2+ e confermata da un risultato SISH o FISH, o definita come un risultato IHC3+. Devono essere utilizzati metodi di determinazione accurati e convalidati.**	
Vinblastina	**Linfomi istiocitario, linfocitico (nodulare e diffuso, scarsamente o ben differenziato).** **Morbo Hodgkin generalizzato. (Stadio III-IV della modificazione Ann Arbor del Rye staging system). Carcinoma del testicolo in stadio avanzato. Istiocitosi X. Micosi fungoide (stadi avanzati). Sarcoma di Kaposi. Coriocarcinoma resistent ad altri chemioterapici.** **Carcinoma mammario non responsivo ad adeguata chirurgia endocrina e a terapia ormonale. La Vinblastina viene generalmente somministrato in combinazioni con altri agenti anti-neoplastici. In caso di morbo di Hodgkin recidivante dopo regime MOPP o precedentemente trattato, è disponibile un protocollo che prevede la ciclofosfamide invece della mostarda azotata e vinblastina invece di Vincristina. La Vinblastina somministrato da 6 a 8 ore prima della bleomicina può significativamente potenziare l'azione di quest'ultima.**	**Utilizzo nel trattamento dei carcinomi della vescica e del rene.**
Vinorelbine	**Nella formulazione endovenosa è in indicazione:**	**Utilizzo nel carcinoma mammario**

Nome Composto	*Indicazioni già autorizzate (AIC)*	*Estensione di indicazione relativa ad usi consolidati sulla base di evidenze scientifiche presenti in letteratura.*
	- Nel trattamento del carcinoma polmonare NSCLC. - Nel trattamento del carcinoma mammario metastatico.	**metastatico HER2 positivo (IHC 3+ o FISH positivo) in associazione a trastuzumab in pazienti precedentemente trattate con taxani in adiuvante o non candidate al trattamento con taxani. Utilizzo nel Carcinoma del distretto Cervico Facciale. Utilizzo nel Carcinoma Prostatico ormonoresistente. Utilizzo nel Carcinoma della cervice uterina. Utilizzo nel Carcinoma dell'ovaio pluritrattato in progressione. Utilizzo, per via orale nelle stesse indicazioni della formulazione endovenosa.**

ALLEGATO 2 – Aprile 2011

FARMACI CON USO CONSOLIDATO NEL TRATTAMENTO DEI TUMORI PEDIATRICI PER INDICAZIONI ANCHE DIFFERENTI DA QUELLE PREVISTE DAL PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO

Nome composto	**Indicazioni già autorizzate (*AIC*)**	**Estensione di indicazione relative ad usi consolidati sulla base di evidenze scientifiche presenti in letteratura.**
Bleomicina	Attività metaplastiche di alcuni tessuti (in particolare epiteli malpighiani ad alta cheratinizzazione). La bleomicina è un antimitotico a base di bleomicina solfato. Da sola, o in associazione con altri chemioterapici, risulta efficace in diversi tipi di tumori.	**In associazione negli schemi PEB per i tumori germinali e ABVD nel linfoma di Hodgkin**
Busulfano	Leucemia mieloide cronica. Leucemia granulocitica cronica Policitemia vera, soprattutto se resistente al fosforo radioattivo e quando sia presente una marcata trombocitosi. Trombocitemia essenziale. Mielofibrosi. Seguito da ciclofosfamide (BuCy2) è indicato nel trattamento di condizionamento precedente al convenzionale trapianto di cellule emopoietiche progenitrici (HPCT) in pazienti adulti quando l'associazione è considerata la migliore scelta disponibile. Seguito da ciclofosfamide (BuCy4) o da melfalan (BuMel), è indicato come trattamento di condizionamento precedente al convenzionale trapianto di cellule emopoietiche progenitrici in pazienti in età pediatrica.	**Neuroblastoma stadio 4 in associazione a Melphalan nei regimi mieloablativi** **Sarcoma di Ewing family a cattiva prognosi in associazione a Melphalan nei regimi mieloablativi**
CalcioLevofolinato	Tutte le forme anemiche da carenza di folati dovute ad aumentata richiesta, ridotta utilizzazione o insufficiente apporto dietetico di folati. Antidoto di dosi eccessive di antagonisti dell'acido folico e per controbattere gli effetti collaterali indotti da aminopterina e da metotressato. Rescue dopo trattamento con metotressato e come potenziante gli effetti del 5-FU in protocolli di terapia antiblastica. In associazione alle fluoropirimidine nel trattamento del carcinoma del colon-retto metastatico con intento palliativo, nel trattamento adiuvante del carcinoma del colon-retto operato radicalmente e nel "rescue" (salvataggio) da alte dosi di metotressato o di altri farmaci analoghi.	**Si intende utilizzabile senza restrizione in associazione alle fluoropirimidine.**
Carboplatino	Carcinoma epiteliale dell'ovaio avanzato (I e II linea) Carcinoma epidermoide testa e collo Carcinoma del polmone a piccole cellule in associazione ad altri CT Teratoma	**Medulloblastoma localizzato in alternativa a cisplatino** **Neuroblastoma stadio 3 e 4 in combinazione ad altri citostatici** **Tumore di Wilms istologia sfavorevole o metastatico in combinazione**

Nome composto	Indicazioni già autorizzate (*AIC*)	Estensione di indicazione relative ad usi consolidati sulla base di evidenze scientifiche presenti in letteratura.
		Rabdomiosarcoma localizzato e avanzato Glomi a basso grado Glomi ad alto grado Retinoblastoma localmente avanzato e metastatico Epatoblastoma a prognosi sfavorevole
Ciclofosfamide	Trattamento citostatico	**Leucemia linfoblastica acuta, Non-Hodgkin linfoma, Linfoma di Hodgkin, Neuroblastoma, Rabdiomiosarcoma, glioma a basso grado, Sindrome di Ewing, Medulloblastoma, Osteosarcoma, Epatoblastoma. Vasculiti sistemiche. Sindrome nefrosica, non responsiva o con corticodipendenza dallo steroide.**
Ciclosporina	Trapianto d'organo: Prevenzione del rigetto del trapianto allogenico di rene, fegato, cuore, cuore-polmone, polmone e pancreas. Trattamento del rigetto di trapianto in pazienti che hanno ricevuto precedentemente altre terapie immunosoppressive. Trapianto di midollo osseo: Prevenzione del rigetto del trapianto di midollo osseo. Profilassi e trattamento della “malattia da trapianto verso ospite” (“graft versus host-disease” o GVHD). Malattie autoimmuni: trattamento dell'uveite posteriore o intermedia di origine non infettiva, in fase attiva, a rischio di grave perdita della funzione visiva, quando le terapie convenzionali non sono risultate efficaci o provocano effetti indesiderati inaccettabili. Trattamento dell'uveite in morbo di Behçet, con ripetuti attacchi infiammatori a carico della retina. Sindrome nefrosica: Sindrome nefrosica steroido-dipendente e steroido-resistente in adulti e bambini, dovuta a glomerulopatie quali: glomerulonefrite a lesioni minime, glomerulosclerosi focale e segmentaria e glomerulonefrite membranosa. Artrite reumatoide: Trattamento dell'artrite reumatoide severa in fase attiva, in pazienti in cui i classici farmaci antireumatici a lenta azione risultano inappropriati o inefficaci. Psoriasi: Trattamento della psoriasi grave in pazienti in cui le terapie convenzionali sono inefficaci o inappropriate. Dermatite atopica: Sandimmun Neoral è indicato nei pazienti con dermatite atopica grave, quando è richiesta una terapia sistemica	**Anemia aplastica, malattie autoimmuni gravi, sindrome emafagocitica**
Cisplatino	Tumore del testicolo. Carcinoma dell’ovaio.	**Neuroblastoma, epatoblastoma,**

Nome composto	Indicazioni già autorizzate (*AIC*)	Estensione di indicazione relative ad usi consolidati sulla base di evidenze scientifiche presenti in letteratura.
	Carcinoma della testa-collo. Carcinoma della vescica Endometrio, Linfomi e alcune neoplasie dell'infanzia Dati preliminari indicano che cisplatino e' attivo anche nei sarcomi,linfomi, cancro polmonare, cancro esofageo, cancro della tiroide, neuroblastoma e melanoma maligno. Carcinoma della prostata	**medulloblastoma, glomi a basso ed alto grado, osteosarcoma, tumori germinali** **Linfomi non Hodgkin e linfoma di Hodgkin alla ricaduta**
Citarabina	Leucemia acuta mieloide dell'adulto e del bambino. Secondariamente indicata nel trattamento delle altre forme proliferative della serie bianca.	**Leucemia linfoblastica acuta, linfomi.**
Dactinomicina	Tumore di Wilms: +/- RT, anche per metastasi polmonari. Rabdomiosarcoma: +/- RT. Carcinoma del testicolo:+/- alchilante o antimetabolita, anche per stadio IV. Tra le malattie neoplastiche che hanno risposto in qualche misura in casi determinati alla dactinomicina si annoverano il melanoma maligno ed il neuroblastoma. La dactinomicina, da sola o insieme ad altri agenti antineoplastici, è stata somministrata anche mediante la tecnica della perfusione isolata, sia come trattamento palliativo che come coadiuvante nella resezione chirurgica di tumori. Certi tumori considerati resistenti alla chemioterapia e alla radioterapia possono rispondere quando il farmaco viene somministrato con la tecnica della perfusione. Le neoplasie in cui la dactinomicina è stata sperimentata con tale tecnica comprendono vari tipi di sarcomi, carcinomi e adenocarcinomi.	**Sarcoma di Ewing prima ed ulteriore linea chemioterapia**
Daunorubicina	Sarcoma di Kaposi AIDS-correlato in pazienti con una bassa conta di cellule CD4 (< 200 cellule/mm3) ed estesa affezione mucocutanea o viscerale. DaunoXome non dovrebbe essere usato per trattare Sarcoma di Kaposi AIDS-correlato che potrebbe essere efficacemente trattato con una terapia locale	**Leucemie e linfomi del bambino alla ricaduta**
Doxorubicina	Carcinoma mammario, polmone, vescica, tiroide, ovaio). Osteosarcoma e sarcoma dei tessuti molli. Linfomi di Hodgkin e non Hodgkin. Neuroblastoma, tumore di Wilms. Leucemia linfoblastica acuta, leucemia mieloblastica acuta. Per via endovescicale: tumori superficiali della vescica (sia dopo resezione transuretrale che a scopo terapeutico). sarcomi delle parti molli ,carcinoma gastrico, carcinoma del fegato, pancreas, sigma retto, carcinoma del distretto cervico facciale, carcinoma polmonare, carcinoma ovarico, leucemie. Carcinoma polmonare a piccole cellule, neuroblastoma.	Sarcoma di Ewing in prima line a e alla ricaduta Rabdomiosarcoma in prima linea e alla ricaduta Epatoblastoma in prima linea e alla ricaduta
Epoietina alfa	Trattamento dell'anemia e riduzione del fabbisogno trasfusionale in pazienti adulti in chemioterapia per tumori solidi, linfoma maligno o mieloma multiplo e a rischio di	**Prevenzione dell'anemia dei neonati prematuri-Trattamento dell'anemia sintomatica in pazienti**

Nome composto	Indicazioni già autorizzate (*AIC*)	Estensione di indicazione relative ad usi consolidati sulla base di evidenze scientifiche presenti in letteratura.
	trasfusione come indicato dallo stato generale del paziente (situazione cardiovascolare, anemia preesistente all'inizio della chemioterapia). Può essere usato per aumentare la quantità di sangue autologo in pazienti facenti parte di un programma di predonazione. Il trattamento è indicato solo in pazienti con anemia di grado moderato (Hb 10-13 g/dl [6.2 – 8.1 mmoli/l], nessuna carenza di ferro) se le procedure di conservazione del sangue non sono disponibili o sono insufficienti in caso di intervento elettivo di chirurgia maggiore che richieda un elevato quantitativo di sangue (4 o più unità per le donne o 5 o più unità per gli uomini). Può essere usato per ridurre l'esposizione a trasfusioni di sangue allogenico in pazienti adulti, che non presentino carenze di ferro, candidati ad interventi maggiori di chirurgia ortopedica elettiva ritenuti ad elevato rischio di complicazioni da trasfusione. L'uso deve essere limitato ai pazienti con anemia di grado moderato (emoglobina 10-13 g/dl), per i quali non sia disponibile un programma di predonazione di sangue autologo, e per i quali si preveda una perdita di sangue moderata (da 900 a 1800 ml).Nel peri-operatorio devono sempre essere seguite le pratiche di buona gestione del sangue.	**PEDIATRICI con tumore non mieloide sottoposti a chemioterapia. Incrementare la quantità di sangue autologo in pazienti facenti parte di un programma di predonazione.Trattamento dell'anemia e riduzione del fabbisogno trasfusionale in pazienti PEDIATRICI in chemioterapia per tumori solidi, linfoma maligno o mieloma multiplo e a rischio di trasfusione come indicato dallo stato generale del paziente (situazione cardiovascolare, anemia preesistente all'inizio della chemioterapia). Può essere usato per ridurre l'esposizione a trasfusioni di sangue allogenico in pazienti PEDIATRICI, che non presentino carenze di ferro, candidati ad interventi maggiori di chirurgia ortopedica elettiva ritenuti ad elevato rischio di complicazioni.**
Epoietina beta	Trattamento dell'anemia associata ad insufficienza renale cronica (anemia renale) in pazienti in trattamento dialitico. Trattamento dell'anemia renale sintomatica in pazienti non ancora sottoposti a dialisi. Trattamento dell'anemia sintomatica in pazienti adulti con tumore non mieloide sottoposti a chemioterapia. Incrementare la quantità di sangue autologo in pazienti facenti parte di un programma di predonazione. Il suo uso in questa indicazione deve essere compensato dal riportato aumentato rischio di eventi tromboembolici.	**Trattamento dell'anemia sintomatica in pazienti PEDIATRICI con tumore non mieloide sottoposti a chemioterapia. Incrementare la quantità di sangue autologo in pazienti facenti parte di un programma di predonazione.Trattamento dell'anemia e riduzione del fabbisogno trasfusionale in pazienti PEDIATRICI in chemioterapia per tumori solidi, linfoma maligno o mieloma multiplo e a rischio di trasfusione come indicato dallo stato generale del paziente (situazione cardiovascolare, anemia preesistente all'inizio della chemioterapia). Può essere usato per ridurre l'esposizione a trasfusioni di sangue allogenico in pazienti PEDIATRICI, che non presentino carenze di ferro, candidati ad interventi maggiori di chirurgia ortopedica elettiva ritenuti ad elevato rischio di complicazioni da trasfusione.**
Etoposide	Tumori polmonari a piccole cellule (dati preliminari indicano che può essere efficace in altri tipi di carcinomi polmonare) Carcinoma del testicolo non seminomatoso resistente. Morbo di Hodgkin; Linfomi maligni non Hodgkin; Leucemia acuta .	**Tumore di Wilms a prognosi sfavorevole e metastatico** **Neuroblastoma stadio 3 e 4**

Nome composto	**Indicazioni già autorizzate (*AIC*)**	**Estensione di indicazione relative ad usi consolidati sulla base di evidenze scientifiche presenti in letteratura.**
	Nel coriocarcinoma gestazionale. A Etoposide possono rispondere positivamente anche altri tipi di tumori solidi.	**Sarcomi dei tessuti molli alla ricaduta** **Sarcoma di Ewing family** **Rabdomiosarcoma alla ricaduta** **Osteosarcoma** **Glomi a basso grado** **Glomi ad alto grado** **Ependimomi** **PNET cerebrali** **Retinoblastoma localmente avanzato o metastatico** **Istiocitosi a cellule di Langerhans.**
Fludarabina	Leucemia linfatica cronica della linea B in pazienti con sufficiente riserva midollare (pazienti con patologia avanzata)	**Trapianto di midollo osseo, leucemia linfoblastica acuta.**
Ifosfamide	Tumori maligni inoperabili: Carcinoma bronchiale. Carcinoma ovarico, tumori testicolari. Sarcomi delle parti molli. Carcinoma mammario. Carcinoma pancreatico. Ipernefroma. Carcinoma endometriale. Linfomi maligni.	**Tumore di Wilms a prognosi sfavorevole o metastatico** **Epatoblastoma a prognosi sfavorevole o metastatico** **Sarcoma di Ewing** **Osteosarcoma** **Rabdomiosarcoma** **Neuroblastoma**

Nome composto	Indicazioni già autorizzate (*AIC*)	Estensione di indicazione relative ad usi consolidati sulla base di evidenze scientifiche presenti in letteratura.
Irinotecan	Carcinoma colon-retto avanzato: In combinazione con 5FU/FA in pazienti non precedentemente trattati con CT per malattia avanzata. Come monochemioterapia in pazienti già trattati con regime convenzionale contenente 5FU senza beneficio.	**Rabdomiosarcoma alla ricaduta** **Sarcoma di Ewing family alla ricaduta**
Melfalan	Via endovenosa: • Mieloma multiplo, carcinoma ovarico avanzato, adenocarcinoma ovarico avanzato. • Carcinoma mammario. Da solo o in combinazione con altri farmaci ha un significativo effetto terapeutico in una parte dei pazienti affetti da carcinoma mammario . • Policitemia vera. • Carcinoma ovaio avanzato. Perfusione arteriosa regionale: • Melanoma maligno delle estremità. • Sarcoma dei tessuti molli localizzato delle estremità. Ad alte dosi, per via ev: • Mieloma multiplo (con o senza trapianto di midollo autologo), sia come prima linea che come consolidamento. Neuroblastoma avanzato nell'infanzia: Melfalan Soluzione iniettabile ad alte dosi con trapianto di midollo osseo autologo è stato impiegato, sia da solo che associato alla radioterapia e/o altri farmaci citotossici, per consolidare la risposta al trattamento convenzionale.	**Sarcoma di Ewing family a cattiva prognosi in associazione a Busulfano nei regimi mieloablativi.**
Mercaptopurina	Leucemia acuta. E' utile nell'indurre la remissione ed è specialmente indicato nella terapia di mantenimento della leucemia linfoblastica acuta e della leucemia mieloide acuta. Leucemia linfoblastica acuta. Leucemia mieloide cronica. Leucemia granulocitica cronica.	**Linfoma linfoblastico dell'infanzia** **Istiocitosi a cellule di Langerhans**
Metotrexato	Leucemia linfatica e meningea acuta e subacuta, leucemia acuta. Carcinoma mammario. Coriocarcinoma, linfosarcoma, micosi fungoide, sarcoma osteogenico. Carcinoma polmonare. Carcinoma epidermoide di testa e collo. Corioadenoma destruente, mola vescicolare idatiforme. Sarcomi, linfomi, linfosarcoma del bambino.	**Gliomi ad alto grado** **PNET Cerebrali** **Fibromatosi aggressiva** **Istiocitosi a cellule di Langerhans**

Nome composto	Indicazioni già autorizzate (*AIC*)	Estensione di indicazione relative ad usi consolidati sulla base di evidenze scientifiche presenti in letteratura.
	Neoplasie cervico-facciali. Carcinoma della cervice uterina. Studi recenti hanno evidenziato l'ottima risposta terapeutica indotta dal metotressato nella leucemia linfoblastica del bambino. Artrite reumatoide, artrite psoriasica, psoriasi	
Micofenolato mofetile	Indicato per la profilassi del rigetto acuto in pazienti che ricevono un allotrapianto renale, cardiaco o epatico in associazione con ciclosporina e corticosteroidi.	**Malattie autoimmuni gravi, sindrome nefrotica steroide-resistente e steroide-dipendente, trapianto di midollo osseo.**
Muromonab-cd3	Indicato per il trattamento del rigetto acuto di allotrapianto resistente agli steroidi in pazienti sottoposti a trapianto renale, epatico e cardiaco.	**Malattia da trapianto verso ospite (GVHD).**
Oxaliplatino	Tumori colorettali metastatici in associazione a 5-fluorouracile e acido folinico.	**Tumori germinali**
Paclitaxel	Carcinoma ovarico: nella chemioterapia di prima linea del carcinoma ovarico è indicato per il trattamento di pazienti con carcinoma dell'ovaio in stadio avanzato o con carcinoma residuo dopo laparatomia iniziale, in combinazione con cisplatino. Nella chemioterapia di seconda linea del carcinoma ovarico è indicato per il trattamento del carcinoma metastatizzato dell'ovaio quando la terapia standard, non sia risultata efficace.Carcinoma della mammella: nella terapia adiuvante, è indicato nel trattamento di pazienti con carcinoma della mammella con linfonodi positivi dopo terapia con antraciclina e ciclofosfamide. E' indicato per il trattamento iniziale del carcinoma localmente avanzato o metastatico della mammella in combinazione sia con una antraciclina nelle pazienti per le quali è adatta la terapia con l'antraciclina sia con trastuzumab nelle pazienti con iperespressione di HER-2 di livello 3+ all'esame immunoistochimico, e per le quali non sia possibile il trattamento con un'antraciclina. In monoterapia, è indicato per il trattamento del carcinoma metastatizzato della mammella quando la terapia standard, contenente derivati antraciclinici, non sia ritenuta possibile o non sia risultata efficace. Carcinoma del polmone non a piccole cellule in stadio avanzato: in combinazione con cisplatino, è indicato per il trattamento del carcinoma del polmone non a piccole cellule (NSCLC) in pazienti che non possono essere sottoposti ad intervento chirurgico radicale e/o a terapia radiante. Sarcoma di Kaposi correlato ll'AIDS: Taxol è indicato per il trattamento di pazienti con sarcoma di Kaposi correlato all'AIDS avanzato che hanno fallito una terapia precedente con antraciclina liposomiale.	**Tumori germinali**
Rituximab	Linfoma non-Hodgkin: è indicato per il trattamento di pazienti affetti da linfoma follicolare in III-IV stadio, chemioresistente o in seconda o ulteriore recidiva dopo chemioterapia. E' indicato per il trattamento di pazienti affetti da linfoma follicolare in III-IV stadio precedentemente non trattati, in associazione a chemioterapia CVP. La terapia di mantenimento con MabThera è indicata per pazienti con linfoma follicolare ricaduto/refrattario che rispondono a terapia di induzione con chemioterapia con o	**Linfoma non-Hodgkin CD20 positivo** **Trattamento della sindrome linfoproliferativa post-trapianto (Ebstein Barr correlata).**

Nome composto	Indicazioni già autorizzate (*AIC*)	Estensione di indicazione relative ad usi consolidati sulla base di evidenze scientifiche presenti in letteratura.
	senza rituximab. E' indicato per il trattamento di pazienti affetti da linfoma non-Hodgkin, CD20 positivo, diffuso a grandi cellule B, in associazione a chemioterapia CHOP. Artrite reumatoide: MabThera in associazione a metotressato è indicato per il trattamento dell'artrite reumatoide attiva di grado severo in pazienti adulti che hanno mostrato un'inadeguata risposta o un'intolleranza ad altri farmaci antireumatici modificanti la malattia, comprendenti uno o più inibitori del fattore di necrosi tumorale (TNF).	
Tacrolimus	Profilassi del rigetto del trapianto nei pazienti riceventi trapianto allogenico di fegato, rene o cuore. Trattamento del rigetto resistente al trattamento con altri prodotti medicinali immunosoppressivi.	**Malattie autoimmuni gravi, trapianto di midollo osseo.**
Tamoxifene	Trattamento del carcinoma mammario. Pazienti con una recente prova negativa per l'espressione dei recettori per gli estrogeni hanno minore probabilità di rispondere al farmaco.	**Fibromatosi aggressiva**
Tioguanina	Leucemia acuta e particolarmente leucemia mieloblastica acuta Leucemia linfoblastica acuta Leucemia granulocitica cronica.	**Linfoma Non-Hodgkin**
Tiotepa	Trattamento palliativo di diverse neoplasie. I risultati più incoraggianti sono stati osservati tuttavia nei seguenti tumori: -adenocarcinoma della mammella -adenocarcinoma dell'ovaio; -controllo delle effusioni intracavitarie secondarie a processi neoplastici diffusi o localizzati di diverse cavità sierose. - carcinoma papillare superficiale della vescica. E' stato inoltre impiegato nel trattamento di linfomi, quali ad esempio il linfosarcoma e il linfoma di Hodgkin.	**Nei regimi mieloablativi dei tumori cerebrali pediatrici**
Topotecan	Cancro ovarico metastatico dopo esito negativo della terapia di I linea o delle successive terapie. Carcinoma polmonare a piccole cellule recidivante per i quali non è considerato appropriato un ulteriore trattamento con il regime terapeutico di I linea.	**Neuroblastoma resistente alla terapia di prima linea** **Sarcoma di Ewing resistente alla terapia di prima linea** **Rabdomiosarcoma resistente alla terapia di prima linea**
Treosulfano	Farmaco estero con l'indicazione registrata per carcinoma ovarico.	**Trapianto di cellule staminali emopoietiche (CSE) del bambino e dell'adulto affetti da patologia oncologica e non oncologica ad alto rischio di tossicità.**

Nome composto	**Indicazioni già autorizzate (*AIC*)**	**Estensione di indicazione relative ad usi consolidati sulla base di evidenze scientifiche presenti in letteratura.**
Vincristina	Leucemia acuta (soprattutto linfoblastica). Morbo di Hodgkin, linfosarcoma, reticolosarcoma. Risposte positive sono state riscontrate anche in pazienti con altre neoplasie in modo particolare nei casi di tumore di Wilms, neuroblastoma, tumori del cervello, rabdomiosarcoma e carcinomi della mammella, della vescica e degli organi riproduttivi maschili e femminili Rabdomiosarcoma	**Sarcoma Ewing** **Istiocitosi a cellule di Langerhans**
Vindesina	Leucemia linfoblastica acuta dei bambini resistente ad altri farmaci. Crisi blastiche di leucemia mieloide cronica. Melanoma maligno non responsivo ad altre forme di terapia.	**Linfomi**
Vinorelbine	Carcinoma polmonare NSCLC. Carcinoma mammario metastatico.	**Fibromatosi aggressiva** **Rabdomiosarcoma**

ALLEGATO 3 – Aprile 2011

FARMACI CON USO CONSOLIDATO NEL TRATTAMENTO DELLE NEOPLASIE E PATOLOGIE EMATOLOGICHE PER INDICAZIONI ANCHE DIFFERENTI DA QUELLE PREVISTE DAL PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO

Principio attivo	*Indicazioni già autorizzate*	*Estensione di indicazione relative ad usi consolidati sulla base di evidenze scientifiche presenti in letteratura*
Alemtuzumab	**MabCampath è indicato per il trattamento dei pazienti affetti da leucemia linfocitica cronica (LLC) che sono stati trattati con agenti alchilanti e che non sono riusciti a raggiungere una risposta completa o parziale o che hanno raggiunto soltanto una breve remissione (meno di 6 mesi) dopo terapia con fludarabina.**	**Utilizzo nella terapia di prima linea della leucemia linfatica cronica ad alto rischio (mutazioni di p53, delezione 17p):** **Utilizzo nella terapia di consolidamento della leucemia linfatica cronica in remissione dopo chemioterapia.** **Utilizzo, in regimi di associazione, nel trattamento della leucemia linfatica cronica resistente o in recidiva.** **Utilizzo, da solo o in associazione, nel trattamento dei linfomi non-Hodgkin a cellule T resistenti o in recidiva.** **Utilizzo in regimi di condizionamento pre-trapianto di cellule staminali emopoietiche.** **Utilizzo della via di somministrazione sottocutanea nei trattamenti di prima linea e di salvataggio della leucemia linfatica cronica.** **Utilizzo nei Linfomi a cellule T in prima linea e recidivati in associazione a chemioterapia in linfomi a cellule T periferici in prima linea o salvataggio.**
Bendamustina	**No AIC**	**Utilizzo nella Leucemia linfatica cronica in ricaduta:** **- In prima linea: in pazienti candidabili a schema immun. chemioterapico includente anticorpi monoclonali ma nei quali non è consigliata la associazione chemioterapica fludarabina e ciclofosfamide;** **- Linea successiva alla I°: come monoterapia o in associazione a chemioterapici e/o anticorpi monoclonali.**

Principio attivo	*Indicazioni già autorizzate*	*Estensione di indicazione relative ad usi consolidati sulla base di evidenze scientifiche presenti in letteratura*
		Utilizzo nel Linfoma follicolare: in monoterapia o associazione ad anticorpi monoclonali nei linfomi non-Hodgkin indolenti in recidiva e in linfomi di Hodgkin pretrattati con almeno due linee chemioterapiche.
Bleomicina	**Trattamento chemioterapico delle attività metaplastiche di alcuni tessuti, fra i quali in particolare gli epiteli malpighiani ad alta cheratinizzazione.**	**Utilizzo in regimi di associazione (ABVD o simili) nel trattamento del linfoma di Hodgkin:**
Bortezomib	**VELCADE in associazione con melfalan e prednisone è indicato per il trattamento di pazienti con mieloma multiplo precedentemente non trattato non candidabili a chemioterapia ad alte dosi con trapianto di midollo osseo. VELCADE è indicato per il trattamento in monoterapia del mieloma multiplo in progressione in pazienti che abbiano già ricevuto almeno una precedente linea di trattamento e che siano già stati sottoposti o non siano candidabili a trapianto di midollo osseo.**	**Utilizzo nel trattamento, con o senza Rituximab, del linfoma mantellare recidivato.** **Utilizzo in monoterapia o in associazione a steroide e/o Rituximab per i pazienti affetti da macroglobulinemia di Waldenstrom in seconda o successiva linea di trattamento.** **Mieloma Multiplo per VTD in prima linea nel paziente candidabile a trapianto autologo:** **Utilizzo in prima linea dell'Amiloidosi.**
Busulfano	**Trattamento della leucemia granulocitica cronica. Il farmaco è inoltre efficace nel produrre una prolungata remissione nei casi di policitemia vera, specialmente quando si sia riscontrata una resistenza al fosforo radioattivo e quando sia presente una marcata trombocitosi. Infine il farmaco può essere utile in alcuni casi di trombocitopenia essenziale e Mielofibrosi.**	**Utilizzato ad alte dosi, da solo o in associazione, in regimi di condizionamento pre-trapianto di cellule staminali emopoietiche**
Carboplatino	**Carcinoma epiteliale dell'ovaio avanzato (I e II**	**Utilizzato, in sostituzione del cisplatino, in regimi di associazione nel trattamento di**

Principio attivo	*Indicazioni già autorizzate*	*Estensione di indicazione relative ad usi consolidati sulla base di evidenze scientifiche presenti in letteratura*
	linea) Carcinoma epidermoide testa e collo. Carcinoma del polmone a piccole cellule.	salvataggio dei linfomi maligni (Hodgkin e non-Hodgkin). Utilizzato ad alte dosi in regimi di condizionamento pre-trapianto di cellule staminali emopoietiche.
Ciclofosfamide	Trattamento citostatico.	Utilizzato ad alte dosi, da solo o in associazione, in regimi di condizionamento pre-trapianto di cellule staminali emopoietiche, ed in protocolli di mobilizzazione dei progenitori emopoietici.
Cisplatino	Tumore del testicolo. Carcinoma dell'ovaio. Carcinoma della testa-collo. Carcinoma della vescica. Carcinoma dell'endometrio, Linfomi e alcune neoplasie dell'infanzia. Carcinoma della prostata.	Utilizzato in regimi di associazione nel trattamento di salvataggio dei linfomi maligni (Hodgkin e non-Hodgkin).
Citarabina	Indicato per indurre la remissione nella leucemia acuta mieloide dell'adulto e del bambino. E' secondariamente indicato nel trattamento delle altre forme proliferative della serie bianca.	Utilizzato ad alte dosi, da solo o in associazione, nel trattamento delle leucemie acute, dei linfomi non-Hodgkin, ed in regimi di condizionamento pre-trapianto di cellule staminali emopoietiche.
Cladribina	Indicato per il trattamento di pazienti affetti da leucemia a cellule capellute (LCC). Indicato per il trattamento di pazienti affetti da leucemia linfatica cronica (LLC) della linea B che non hanno risposto o la cui malattia è progredita durante o dopo il trattamento con almeno un protocollo terapeutico standard contenente un agente alchilante.	Utilizzato, anche per via sottocutanea, da solo o in regimi di combinazione, nel trattamento di prima linea o di salvataggio delle malattie linfoproliferative croniche e dei linfomi non-Hodgkin indolenti.

Principio attivo	*Indicazioni già autorizzate*	*Estensione di indicazione relative ad usi consolidati sulla base di evidenze scientifiche presenti in letteratura*
Doxorubicina	**Carcinoma della mammella, del polmone, della vescica, della tiroide, dell'ovaio; osteosarcoma e sarcoma dei tessuti molli, linfomi di Hodgkin e non-Hodgkin, neuroblastoma, tumore di Wilms, leucemia linfoblastica acuta, leucemia mieloblastica acuta. Il farmaco ha dato risultati positivi nei tumori superficiali della vescica, quando somministrata per via endovescicale, sia dopo resezione transuretrale (trattamento precauzionale), sia a scopo terapeutico.**	**Utilizzato in regimi di associazione (VAD o simili) nel trattamento del mieloma multiplo.**
Doxorubicina liposomiale (Myocet)	**Myocet, in associazione con la ciclofosfamide, è indicato per il trattamento di prima linea del cancro metastatizzato della mammella nelle donne.**	**In associazione a ciclofosfamide, vincristina, prednisone e rituximab in pazienti affetti da Linfoma non Hodgkin aggressivo, con associata cardiopatia o pretrattati con antracicline o anziani.**
Epoetina alfa	**Trattamento dell'anemia e riduzione del fabbisogno trasfusionale in pazienti adulti in chemioterapia per tumori solidi, linfoma maligno o mieloma multiplo e a rischio di trasfusione come indicato dallo stato generale del paziente. Eprex può essere usato per aumentare la quantità di sangue autologo in pazienti facenti parte di un programma di predonazione. L'uso in questa indicazione deve essere valutato alla luce dei rischi di eventi tromboembolici. Il trattamento è indicato solo in pazienti con anemia di grado moderato. Eprex può essere usato per ridurre l'esposizione a trasfusioni di sangue allogenico in pazienti adulti, che non presentino carenze di ferro, candidati ad**	**Utilizzo nel trattamento dell'anemia (Hgb < 10 g/dL o riduzione dell'emoglobina > 2 g/dL durante un qualsiasi periodo di 4 settimane di trattamento) nei pazienti che ricevono ribavirina in combinazione con interferone standard o peghilato per il trattamento dell'infezione cronica da HCV e che presentano risposta virologica alla terapia.** **In pazienti HIV pluritrattati con anemia (Hgb < 8,5 g/dL) nei quali l'uso di farmaci anemizzanti è l'unica alternativa terapeutica.**

Principio attivo	*Indicazioni già autorizzate*	*Estensione di indicazione relative ad usi consolidati sulla base di evidenze scientifiche presenti in letteratura*
	interventi maggiori di chirurgia ortopedica elettiva ritenuti ad elevato rischio di complicazioni da trasfusione. L'uso deve essere limitato ai pazienti con anemia di grado moderato per i quali non sia disponibile un programma di predonazione di sangue autologo, e per i quali si preveda una perdita di sangue moderata (da 900 a 1800 ml). Nel perioperatorio devono sempre essere seguite le pratiche di buona gestione del sangue.	
Epoetina beta	**Trattamento dell'anemia associata a insufficienza renale cronica in pazienti in trattamento dialitico; trattamento dell'anemia renale sintomatica in pazienti non ancora sottoposti a dialisi; prevenzione dell'anemia dei neonato prematuri con un peso alla nascita compreso tra 750 e 1500 g e con un periodo di gestazione inferiore a 34 settimane ; trattamento dell'anemia sintomatica in pazienti adulti con tumori solidi sottoposti a chemioterapia; trattamento dell'anemia sintomatica in pazienti adulti con mieloma multiplo, linfoma non Hodgkin a basso grado o leucemia linfatica cronica, che hanno una carenza relativa di eritropoietina e ricevono terapia antineoplastica. Viene definita carenza di eritropoietina il riscontro di un livello sierico di eritropoietina inappropriatamente basso in relazione al grado di anemia; incrementare la quantità di sangue autologo in pazienti facenti parte di un programma di**	**Trattamento dell'anemia (Hgb < 10 g/dL o riduzione dell'emoglobina > 2 g/dL durante un qualsiasi periodo di 4 settimane di trattamento) nei pazienti che ricevono ribavirina in combinazione con interferone standard o peghilato per il trattamento dell'infezione cronica da HCV e che presentano risposta virologica alla terapia.** **In pazienti HIV pluritrattati con anemia (Hgb < 8,5 g/dL) nei quali l'uso di farmaci anemizzanti è l'unica alternativa terapeutica.**

Principio attivo	*Indicazioni già autorizzate*	*Estensione di indicazione relative ad usi consolidati sulla base di evidenze scientifiche presenti in letteratura*
	predonazione. Il suo uso in questa indicazione deve essere compensato dal riportato aumentato rischio di eventi tromboembolici. Il trattamento deve essere riservato solo a pazienti con anemia di grado moderato.	
Epoetina zeta	**Trattamento dell'anemia sintomatica associata a insufficienza renale cronica (IRC) in pazienti adulti e pediatrici: trattamento dell'anemia associata ad insufficienza renale cronica in pazienti adulti e pediatrici in emodialisi ed in pazienti adulti in dialisi peritoneale; trattamento dell'anemia grave di origine renale con sintomatologia clinica in pazienti adulti con insufficienza renale non ancora sottoposti a dialisi; trattamento dell'anemia e riduzione del fabbisogno trasfusionale in pazienti adulti sottoposti a chemioterapia per tumori solidi, linfoma maligno o mieloma multiplo e a rischio di emotrasfusione come indicato dallo stato generale del paziente (situazione cardiovascolare, anemia preesistente all'inizio della chemioterapia). «Retacrit» può essere usato per incrementare la quantità di sangue autologo in pazienti facenti parte di un programma di predonazione. L'uso in questa indicazione deve essere valutato alla luce dei rischi riferiti di eventi tromboembolici. Il trattamento deve essere riservato solo a pazienti con anemia di grado moderato (in assenza di sideropenia) se le procedure di emoconservazione non sono disponibili o**	**Trattamento delle sindromi mielodisplastiche**

Principio attivo	*Indicazioni già autorizzate*	*Estensione di indicazione relative ad usi consolidati sulla base di evidenze scientifiche presenti in letteratura*
	sono insufficienti quando l'intervento elettivo di chirurgia maggiore previsto richiede un notevole volume di sangue (4 o piu' unità di sangue per le donne, 5 o più unità per gli uomini).	
Etoposide	**Indicato per il trattamento di: Carcinoma del polmone a piccole cellule; Linfoma di Hodgkin; Linfomi maligni (non Hodgkin); Leucemia acuta non linfocitica. Al farmaco possono rispondere positivamente anche altri tipi di tumori solidi.**	**Utilizzato in regimi di associazione nel trattamento della leucemia linfoide acuta e del mieloma multiplo. Utilizzato ad alte dosi, da solo o in associazione, in regimi di condizionamento pre-trapianto di cellule staminali emopoietiche.**
Fludarabina	**Trattamento della leucemia linfatica cronica (LLC) della linea B in pazienti con sufficiente riserva midollare. Il trattamento di prima linea con Fludara deve essere iniziato solo in pazienti con patologia avanzata, stadio Rai III/IV (stadio Binet C), o stadio RAI I/II (stadio Binet A/B), dove il paziente mostra i sintomi relativi alla malattia o è evidente la progressione della malattia.**	**Utilizzato in regimi di associazione nel trattamento dei linfomi non-Hodgkin, delle leucemie acute, della leucemia linfatica cronica ed in regimi di condizionamento pre-trapianto di cellule staminali emopoietiche.**
Gemcitabina	**Indicato nel trattamento di pazienti con carcinoma polmonare non a piccole cellule localmente avanzato o metastatico. GEMZAR è indicato nel trattamento di pazienti con adenocarcinoma del pancreas localmente avanzato o metastatico. GEMZAR è indicato nei pazienti con carcinoma pancreatico refrattario alla terapia con 5-Fluorouracile. GEMZAR è indicato nel trattamento di pazienti con carcinoma della vescica.**	**Utilizzato, da solo o in regimi di associazione, nel trattamento del linfoma di Hodgkin e dei linfomi non-Hodgkin.**

Principio attivo	*Indicazioni già autorizzate*	*Estensione di indicazione relative ad usi consolidati sulla base di evidenze scientifiche presenti in letteratura*
	GEMZAR, in combinazione con paclitaxel, è indicato nel trattamento di pazienti con carcinoma della mammella non resecabile localmente ricorrente o metastatico che hanno recidivato dopo chemioterapia adiuvante e/o neoadiuvante. GEMZAR in combinazione con carboplatino è indicato nel trattamento di pazienti con carcinoma ricorrente dell'epitelio dell'ovaio che hanno recidivato almeno 6 mesi dopo terapia con platino.	
Idroxicarbamide	**Leucemia mieloide cronica; sindromi mieloproliferative croniche (trombocitemia essenziale, policitemia vera e mielofibrosi idiopatica). Idrossicarbomide è anche indicato nel trattamento dei soggetti affetti da anemia falciforme omozigote.**	**Utilizzo nel trattamento di citoriduzione della leucemia mieloide acuta.**
Ifosfamide	**Tumori maligni inoperabili sensibili all'ifosfamide, quali ad esempio carcinoma bronchiale, carcinoma ovarico, tumori testicolari, sarcomi delle parti molli, carcinoma mammario, carcinoma pancreatico, ipernefroma, carcinoma endometriale, linfomi maligni.**	**Utilizzo in regimi di associazione nel trattamento di salvataggio del linfoma di Hodgkin, ed in regimi di condizionamento pre-trapianto di cellule staminali emopoietiche.**
Interferone alfa	**Leucemia a cellule capellute. Leucemia mieloide cronica. In monoterapia: trattamento di pazienti adulti affetti da leucemia mieloide cronica positiva per il cromosoma Philadelphia o per la traslocazione bcr/abl. Terapia di associazione:**	**Utilizzo come terapia di prima linea della trombocitenia essenziale in gravidanza, ed in pazienti di età minore di 40 anni. Utilizzato come terapia di seconda linea della trombocitenia essenziale in pazienti di età compresa tra 40-60 anni a basso rischio di complicanze tromboemboliche.**

Principio attivo	*Indicazioni già autorizzate*	*Estensione di indicazione relative ad usi consolidati sulla base di evidenze scientifiche presenti in letteratura*
	l'associazione di interferone alfa-2b e citarabina (Ara-C) somministrata durante i primi 12 mesi di trattamento ha dimostrato di migliorare in modo significativo la percentuale di risposte citogenetiche maggiori e di prolungare in modo significativo la sopravvivenza globale a tre anni rispetto ad interferone alfa-2b in monoterapia. Mieloma multiplo: terapia di mantenimento in pazienti che abbiano raggiunto una remissione obiettiva della malattia (riduzione maggiore del 50 % delle proteine di origine mielomatosa) in seguito ad una chemioterapia iniziale di induzione. Linfoma follicolare: trattamento del linfoma follicolare ad elevata massa neoplastica in aggiunta ad una appropriata polichemioterapia di induzione, quale ad esempio regimi tipo-CHOP. Tumore carcinoide: trattamento di tumori carcinoidi con linfonodi o metastasi epatiche e con "sindrome da carcinoide". Melanoma maligno, anche come terapia adiuvante. Epatite cronica B o C.	
Lenalidomide	**In associazione con desametasone, è indicato per il trattamento di pazienti con mieloma multiplo sottoposti ad almeno una precedente terapia.**	**Utilizzo nei Linfomi diffusi a grandi cellule B e linfomi mantellari MCL recidivati-refrattari a precedenti trattamenti chemioterapici per i quali non si ravvisano alternative terapeutiche e non candidabili a trapianto di cellule staminali autologhe o allogeniche. Monitoraggio tramite Registro. Utilizzo nell'Amiloidosi in pazienti già trattati con melphalan e bortezomib (o in quelli che hanno controindicazioni a essere esposti a melphalan e/o bortezomib).**

Principio attivo	*Indicazioni già autorizzate*	*Estensione di indicazione relative ad usi consolidati sulla base di evidenze scientifiche presenti in letteratura*
		Monitoraggio tramite Registro. **Trattamento di pazienti anemici trasfusione dipendenti, con sindrome mielodisplastica a rischio basso o intermedio-1, portatori di delezione 5q- associata o meno ad altre anomalie cromosomiche. Monitoraggio tramite Registro.**
Melfalan	**Indicato nel trattamento di: melanoma maligno localizzato delle estremità; sarcoma dei tessuti molli localizzato delle estremità. ALKERAN Soluzione iniettabile, al dosaggio convenzionale per via endovenosa, può essere usato nel trattamento di: mieloma multiplo: ALKERAN Soluzione iniettabile, da solo o in associazione con altri farmaci citotossici, è efficace quanto la formulazione orale nel trattamento del mieloma multiplo. carcinoma ovarico avanzato: ALKERAN Soluzione iniettabile, somministrato da solo o in associazione con altri farmaci citotossici, dà luogo ad una risposta diretta in circa il 50% dei pazienti con adenocarcinoma ovarico avanzato. ALKERAN Soluzione iniettabile, ad alto dosaggio per via endovenosa, può essere usato nel trattamento di: mieloma multiplo: remissioni complete sono state raggiunte fino al 50% dei pazienti ai quali era stato somministrato ALKERAN Soluzione iniettabile ad alte dosi, con o senza trapianto di midollo osseo autologo, sia come trattamento di prima linea che per consolidare una risposta alla chemioterapia convenzionale; neuroblastoma avanzato nell'infanzia:**	**Utilizzato ad alte dosi, da solo o in associazione, in regimi di condizionamento pre-trapianto di cellule staminali emopoietiche nei linfomi maligni e nelle leucemie acute e croniche.**

Principio attivo	*Indicazioni già autorizzate*	*Estensione di indicazione relative ad usi consolidati sulla base di evidenze scientifiche presenti in letteratura*
	ALKERAN Soluzione iniettabile ad alte dosi con trapianto di midollo osseo autologo è stato impiegato, sia da solo che associato alla radioterapia e/o altri farmaci citotossici, per consolidare la risposta al trattamento convenzionale.	
Metotrexate	**Indicato per il trattamento chemioterapico antineoplastico delle seguenti forme: carcinoma della mammella, coriocarcinoma ed affezioni trofoblastiche similari, leucemia linfatica e meningea acuta e subacuta, linfosarcoma, micosi fungoide.**	**Utilizzato ad alte dosi, da solo o in associazione, nel trattamento delle leucemie acute e dei linfomi non-Hodgkin. Utilizzato, in associazione con ciclosporina, nella profilassi della GVHD in pazienti sottoposti ad allo trapianto di cellule staminali emopoietiche.**
Mitoxantrone	**Indicato per la chemioterapia delle forme metastatiche di carcinoma della mammella, del linfoma non-Hodgkin, della leucemia non linfocitica acuta dell'adulto, della leucemia mieloide cronica in crisi blastica, del carcinoma epatocellulare. Il Novantrone in combinazione con basse dosi di cortisonici orali, incluso prednisone e idrocortisone, è indicato nel trattamento palliativo iniziale di pazienti con sintomatologia dolorosa correlata a carcinoma della prostata in stato avanzato non rispondente a terapia ormonale. Il Novantrone è inoltre indicato nei pazienti ambulatoriali (non ancora costretti alla sedia a rotelle) affetti da sclerosi multipla progressiva cronica secondaria.**	**Utilizzato in regimi di associazione nel trattamento della leucemia linfoide acuta e cronica, ed in regimi di condizionamento pre-trapianto di cellule staminali emopoietiche.**
Oxaliplatino	**In associazione con 5FU/FA è indicato per: Trattamento adiuvante del tumore al colon**	**Utilizzo nei schemi di salvataggio per LNH e LH con Gemcitabina o ARA-C +/- Rituximab.**

Principio attivo	*Indicazioni già autorizzate*	*Estensione di indicazione relative ad usi consolidati sulla base di evidenze scientifiche presenti in letteratura*
	stadio 3 (C di Dukes) dopo completa resezione del tumore primario. Tumori colon rettali metastatici.	
Pentostatina	**Indicato come agente terapeutico singolo per il trattamento dei pazienti adulti con leucemia a cellule capellute.**	**Utilizzato nel trattamento dei linfomi non-Hodgkin a cellule T. Utilizzato nella profilassi e nel trattamento della GVHD refrattaria a trattamenti di prima linea.** **Utilizzo, da solo o in regimi di associazione, nel trattamento di prima linea o di salvataggio della leucemia linfatica cronica.**
Pipobromano	**Indicato principalmente nel trattamento della policitemia vera. Si è dimostrato utile anche nel trattamento della leucosi mieloide cronica, specie in soggetti resistenti alla terapia con busulfano che rimane però il chemioterapico da preferire nel trattamento di questa affezione.**	**Utilizzato nel trattamento di prima linea della trombocitemia essenziale in pazienti ad alto rischio di complicazioni tromboemboliche.**
Rituximab	**Linfoma non-Hodgkin: MabThera è indicato per il trattamento di pazienti affetti da linfoma follicolare in III-IV stadio, chemioresistente o in seconda o ulteriore recidiva dopo chemioterapia. MabThera è indicato per il trattamento di pazienti affetti da linfoma follicolare in III-IV stadio precedentemente non trattati, in associazione a chemioterapia CVP. La terapia di mantenimento con MabThera è indicata per pazienti con linfoma follicolare ricaduto/refrattario che rispondono a terapia di induzione con chemioterapia con o senza MabThera. MabThera è indicato per il trattamento di pazienti affetti da linfoma non-**	**Linfomi non-Hodgkin a cellule B (CD20 positivi), di qualunque istologia, in associazione con regimi vari di polichemioterapia (includenti farmaci quali antracicline, fludarabina, cisplatino, citarabina, etoposide, metotrexato) impiegati per il trattamento di prima linea o di salvataggio, inclusi i regimi di condizionamento pre-trapianto di cellule staminali emopoietiche.** **Leucemia linfatica cronica a cellule B, in associazione con regimi di polichemioterapia (includenti antracicline, fludarabina) impiegati per il trattamento di prima linea o di salvataggio.** **Profilassi e terapia dei disordini linfoproliferativi EBV-correlati in soggetti trapiantati (organi o cellule staminali emopoietiche).** **Terapia della GVHD acuta e cronica steroido-resistente.**

Principio attivo	*Indicazioni già autorizzate*	*Estensione di indicazione relative ad usi consolidati sulla base di evidenze scientifiche presenti in letteratura*
	Hodgkin, CD20 positivo, diffuso a grandi cellule B, in associazione a chemioterapia CHOP.	**Utilizzo in monochemioterapia nei linfomi follicolari nei pazienti non candidabili al trattamento chemioterapico:** **Linfomi di Hodgkin a Predominanza linfocitaria in monoterapia e in associazione a chemioterapia e in 1° linea e come terapia di salvataggio e di mantenimento.** **Anemia emolitica autoimmune da anticorpi caldi, recidivata o refrattaria, in pazienti già sottoposti o con controindicazioni a splenectomia, e crioagglutininemia idiopatica.** **Porpora trombotica trombocitopenica, recidivata o refrattaria a plasmaexchange.** **Trombocitopenia immune primitiva o porpora trombocitopenica idiopatica (PTI) in pazienti resistenti ai trattamenti standard** **Emofilia acquisita in pazienti resistenti ai trattamenti standard**
Talidomide	**Thalidomide Celgene, in associazione a melfalan e prednisone, è indicata per il trattamento di prima linea di pazienti con mieloma multiplo non trattato di età ≥ 65 anni o non idonei a chemioterapia a dosi elevate. Thalidomide Celgene viene prescritta e dispensata in conformità al Programma di Prevenzione della Gravidanza di Thalidomide Celgene**	**Utilizzo nel trattamento di mantenimento Mieloma Multiplo.** **Utilizzo nella terapia di mantenimento nel trattamento dell'Amiloidosi.**
Temozolomide	**-Nel trattamento dei tumori cerebrali (glioblastoma multiforme o astrocitoma anaplastico), che manifestano recidiva o PD dopo terapia standard.** **-Nel trattamento del glioblastoma multiforme di nuova diagnosi.**	**Nel trattamento dei linfomi cerebrali in monoterapia o in associazione a Rituximab**

Principio attivo	*Indicazioni già autorizzate*	*Estensione di indicazione relative ad usi consolidati sulla base di evidenze scientifiche presenti in letteratura*
Tiotepa	**Indicato nel trattamento palliativo di diverse neoplasie. I risultati più incoraggianti sono stati osservati tuttavia nei seguenti tumori: Adenocarcinoma della mammella. Adenocarcinoma dell'ovaio Controllo delle effusioni intracavitarie secondarie a processi neoplastici diffusi o localizzati di diverse cavità sierose. Carcinoma papillare superficiale della vescica. Il Thiotepa è stato inoltre impiegato nel trattamento di linfomi, quali ad esempio il linfosarcoma e il linfoma di Hodgkin.**	**Utilizzato in regimi di condizionamento pre-trapianto di cellule staminali emopoietiche.**
Valganciclovir	**Trattamento di induzione e mantenimento della retinite da CMV in pazienti con AIDS. Prevenzione della malattia da CMV in pazienti CMV negativi, sottoposti a trapianto di organo solido da donatore CMV positivo.**	**Utilizzo nei pazienti sottoposti a terapia con alemtuzumab come agente singolo e/o con analoghi nucleosidici in associazione a anticorpi monoclonali, come estensione dell'utilizzo già consentito in pazienti sottoposti a trapianto di cellule staminali.**
Vindesina	**Leucemia linfoblastica acuta dei bambini resistente ad altri farmaci. Crisi blastiche di leucemia mieloide cronica. Melanoma maligno non responsivo ad altre forme di terapia.**	**Utilizzato, da solo o in regimi di associazione, nel trattamento delle leucemie acute e dei linfomi maligni dell'adulto.**
Vinorelbina	**Carcinoma polmonare non a piccole cellule. Carcinoma mammario metastatico.**	**Utilizzato, da solo o in regimi di associazione, nel trattamento del linfoma di Hodgkin e dei linfomi non-Hodgkin.**

ALLEGATO 4 - Aprile 2011

FARMACI CON USO CONSOLIDATO NEL TRATTAMENTO DI PATOLOGIE NEUROLOGICHE PER INDICAZIONI ANCHE DIFFERENTI DA QUELLE PREVISTE DAL PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO

Nome composto	Indicazioni già autorizzate	**Estensione di indicazione relative ad usi consolidati sulla base di evidenze scientifiche presenti in letteratura.**
Amantadina	**-** Profilassi e terapia precoce dell'influenza da virus influenzali di tipo A. - Morbo di Parkinson, parkinsonismi, bradipsichismi dell'età involutiva.	Fatica nella sclerosi multipla
Amitriptilina	Depressione endogena. Fase depressiva della psicosi maniaco-depressiva. Depressione reattiva. Depressione mascherata. Depressione neurotica. Depressione in corso di psicosi schizofreniche. Depressioni involutive. Depressioni gravi in corso di malattie neurologiche o di altre affezioni organiche.	Dolore neuropatico
Azatioprina	Indicata in associazione ad altri farmaci immunosoppressori, per la profilassi del rigetto nel trapianto di organi allogenici quali rene, fegato, cuore, polmone e pancreas. L'Azatioprina è indicata nei casi gravi delle seguenti patologie, in cui i pazienti risultano intolleranti o hanno sviluppato tolleranza agli steroidi e in cui la risposta terapeutica è inadeguata nonostante il trattamento con dosi elevate di steroidi : artrite reumatoide attiva grave che non può essere controllata con farmaci meno tossici malattie intestinali infiammatorie gravi e moderatamente gravi (Morbo di Crohn o colite ulcerosa) lupus eritematoso sistemico dermatomiosite e polimiosite epatite cronica attiva autoimmune poliartrite nodosa anemia emolitica autoimmune refrattaria ad anticorpi caldi porpora trombocitopenica cronica idiopatica refrattaria.	Malattie autoimmuni a carattere neurologico
Carbamazepina	COMPRESSE: epilessie (psicomotorie o temporali, grande male, forme miste, crisi focali). Nevralgie essenziali del trigemino. Mania. SOSPENSIONE: Stati convulsivi dell'infanzia. Epilessie con le stesse caratteristiche di Carbamazepina Eg compresse (psicomotorie o temporali, grande male, forme miste, crisi focali). Di norma carbamazepina Eg non agisce sul piccolo male (assenze). In qualche caso è stata riferita una occasionale intensificazione degli accessi in pazienti affetti da forme di assenza atipica.	Dolore neuropatico

Nome composto	Indicazioni già autorizzate	**Estensione di indicazione relative ad usi consolidati sulla base di evidenze scientifiche presenti in letteratura.**
Ciclofosfamide	Trattamento citostatico	Malattie autoimmuni a carattere neurologico
Clonidina	Indicato nel trattamento di tutte le forme di ipertensione arteriosa	Tics
Fenobarbital	Indicato principalmente come sedativo generale, con particolare riguardo all'epilessia e a tutte le condizioni che richiedono una sedazione di lunga durata. È particolarmente utile nelle convulsioni tonico-cloniche del grande male e nelle convulsioni corticali focali. Può essere usato come ipnotico e nella detossificazione dal barbiturismo cronico.	Tremore essenziale
Natalizumab	TYSABRI è indicato come monoterapia disease-modifying nella sclerosi multipla recidivante-remittente ad elevata attività nei seguenti gruppi di pazienti: Pazienti con un'elevata attività della malattia nonostante la terapia con interferone-beta. Tali pazienti sono definiti come pazienti che hanno fallito nella risposta ad un ciclo terapeutico completo ed adeguato (di solito, almeno un anno di trattamento) con un interferone beta. I pazienti devono avere avuto almeno 1 recidiva nell'anno precedente mentre erano in terapia e devono presentare almeno 9 lesioni iperintense in T2 alla RM cerebrale o almeno 1 lesione captante Gadolinio. Un paziente non-responder può anche essere definito come un paziente che presenta, rispetto all'anno precedente, un tasso di recidive invariato o aumentato o che presenta recidive gravi.. oppure Pazienti con sclerosi multipla recidivante remittente grave ad evoluzione rapida, definita da due o più recidive disabilitanti in un anno e con 1 o più lesioni captanti Gadolinio alla RM cerebrale o un aumento significativo del carico lesionale in T2 rispetto ad una precedente RM effettuata di recente.	- E' ammesso l'utilizzo del Glatiramer Acetato come trattamento di prima linea prima di passare a natalizumab, per i pazienti che rientrano nelle caratteristiche dei gruppi A o B del Registro Tysabri. - E' ammesso l'utilizzo del Natalizumab negli adolescenti di età compresa fra i 12 ed i 18 anni che rientrano nelle caratteristiche del gruppo B del Registro Tysabri.
Primidone	Indicato nel trattamento del grande male e dell'epilessia psicomotoria (epilessia del lobo temporale). Può anche essere utilizzato nella terapia delle crisi focali o Jacksoniane, delle crisi miocloniche e acinetiche.	Tremore essenziale
Tossina botulinica	Trattamento: - del blefarospasmo, dello spasmo emifacciale e delle distonie focali associate; - della distonia cervicale (torcicollo spasmodico); - della spasticità focale:	- Spasticità - Iperidrosi palmare e facciale - distonie focali e segmentarie

Nome composto	Indicazioni già autorizzate	**Estensione di indicazione relative ad usi consolidati sulla base di evidenze scientifiche presenti in letteratura.**
	§ associata a deformità dinamica del piede equino dovuta a spasticità in pazienti pediatrici deambulanti con paralisi cerebrale, di due anni di età o superiore; § del polso e della mano in pazienti adulti colpiti da ictus cerebrale. Iperidrosi primaria persistente e severa delle ascelle che interferisce con le normali attività quotidiane ed è resistente al trattamento topico. Trattamento di spasticità muscolare degli arti superiori ed inferiori causata da ictus.	
Tossina botulinica intravescicale	Trattamento: - del blefarospasmo, dello spasmo emifacciale e delle distonie focali associate; - della distonia cervicale (torcicollo spasmodico); - della spasticità focale: § associata a deformità dinamica del piede equino dovuta a spasticità in pazienti pediatrici deambulanti con paralisi cerebrale, di due anni di età o superiore; § del polso e della mano in pazienti adulti colpiti da ictus cerebrale. Iperidrosi primaria persistente e severa delle ascelle che interferisce con le normali attività quotidiane ed è resistente al trattamento topico. Trattamento di spasticità muscolare degli arti superiori ed inferiori causata da ictus.	Disfunzioni vescico-uretrali di origine neurologica.

ALLEGATO 5 – Aprile 2011

FARMACI CON USO CONSOLIDATO NEL TRATTAMENTO CORRELATO AI TRAPIANTI PER INDICAZIONI ANCHE DIFFERENTI DA QUELLE PREVISTE DAL PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO

Nome composto	Indicazioni già autorizzate	**Estensione di indicazione relative ad usi consolidati sulla base di evidenze scientifiche presenti in letteratura.**
Basiliximab	Indicato per la profilassi del rigetto acuto in pazienti adulti e pediatrici sottoposti a trapianto renale allogenico *de novo*. Deve essere usato in associazione ad un trattamento immunosoppressivo a base di ciclosporina in microemulsione e corticosteroidi nei pazienti con una quantità di anticorpi reattivi inferiore all'80%, o in uno schema terapeutico immunosoppressivo di mantenimento in triplice terapia comprendente ciclosporina in microemulsione, corticosteroidi e azatioprina o micofenolato mofetile.	Profilassi del rigetto acuto in pazienti adulti e pediatrici sottoposti a trapianto di fegato e a Trapianto isole di Langerhans. Profilassi del rigetto acuto in pazienti adulti sottoposti a trapianto di rene e pancreas. Profilassi del rigetto acuto in pazienti adulti e pediatrici sottoposti a trapianto di cuore. Terapia immunodepressiva e antirigetto in pazienti adulti e pediatrici sottoposti a tx di intestino e multi-viscerale.
Etanercept (e.v.)	Artrite reumatoide; artrite giovanile poliarticolare idiopatica; artrite psoriasica; spondilite anchilosante; psoriasi a placche; psoriasi pediatrica a placche.	Trattamento in prima linea della aGvHD.
Everolimus	Profilassi del rigetto d'organo in pazienti adulti, a rischio immunologico da lieve a moderato, sottoposti a trapianto renale o cardiaco allogenico. Everolimus deve essere utilizzato in associazione con ciclosporina in microemulsione e corticosteroidi.	Profilassi del rigetto acuto in pazienti pediatrici sottoposti a trapianto di rene. Profilassi del rigetto acuto in pazienti adulti sottoposti a trapianto di polmone. Profilassi del rigetto acuto in pazienti adulti sottoposti a trapianto di fegato. Pazienti con trapianto di fegato che necessitano la riduzione/sospensione nell'inibitore della calcineurina con problemi di tossicità renale. Trapianto di fegato pediatrico. Terapia immunodepressiva e antirigetto in pazienti adulti e pediatrici sottoposti a tx di intestino e multi-viscerale.
Fattori di crescita dei leucociti: ❖ **filgrastim**	Trattamento della neutropenia.	Neutropenia (neutrofili < 750/L) nei pazienti trapiantati di fegato o con diagnosi clinica di cirrosi, che ricevono interferone standard o peghilato in monoterapia o in combinazione con ribavirina e che presentano risposta virologica precoce alla terapia.

Nome composto	Indicazioni già autorizzate	**Estensione di indicazione relative ad usi consolidati sulla base di evidenze scientifiche presenti in letteratura.**
❖ **lenograstim**		
Fotemustina (e.v.)	Melanoma maligno disseminato, comprese le localizzazioni cerebrali. Tumori cerebrali primitivi.	In sostituzione della carmustina nel condizionamento BEAM.
Imatinib (os)	• pazienti adulti e pediatrici con leucemia mieloide cronica (LMC) con cromosoma Philadelphia (bcr-abl) positivo (Ph+) di nuova diagnosi, per i quali il trapianto di midollo osseo non è considerato come trattamento di prima linea. • pazienti adulti e pediatrici con LMC Ph+ in fase cronica dopo il fallimento della terapia con interferone-alfa, o in fase accelerata o in crisi blastica. • pazienti adulti con leucemia linfoblastica acuta con cromosoma Philadelphia positivo (LLA Ph+) di nuova diagnosi integrato con chemioterapia. • pazienti adulti con LLA Ph+ recidivante o refrattaria come monoterapia. • pazienti adulti con malattie mielodisplastiche/mieloproliferative (MDS/MPD) associate a riarrangiamenti del gene del recettore per il fattore di crescita di origine piastrinica (PDGFR). • pazienti adulti con sindrome ipereosinofila avanzata (HES) e/o con leucemia eosinofila cronica (LEC) con riarrangiamento FIP1L1-PDGFRα. • il trattamento di pazienti adulti con tumori stromali del tratto gastro-intestinale (GIST) maligni non operabili e/o metastatici, positivi al Kit (CD 117). • il trattamento adiuvante di pazienti adulti con	Terapia della malattia del trapianto contro l'ospite comprensiva dei quadri di bronchiolite.

Nome composto	Indicazioni già autorizzate	**Estensione di indicazione relative ad usi consolidati sulla base di evidenze scientifiche presenti in letteratura.**
	un significativo rischio di recidiva dopo resezione di GIST positivi al Kit (CD 117). I pazienti con un rischio di recidiva basso o molto basso non dovrebbero ricevere il trattamento adiuvante. • il trattamento di pazienti adulti con dermatofibrosarcoma protuberans (DFSP) non resecabile e pazienti adulti con DFSP recidivante e/o metastatico non eleggibili per la chirurgia.	
Immunoglobulina di coniglio antitimocitaria	Profilassi nell'adulto della malattia acuta e cronica da trapianto verso ospite in trapianti da donatore familiare non immunocompatibile o immunocompatibile non familiare (Graft versus Host Disease, GvHD)	Trattamento nell'adulto della malattia acuta e cronica da trapianto verso ospite (Graft versus Host Disease, GvHD). Profilassi e trattamento nel paziente pediatrico della malattia acuta e cronica da trapianto verso ospite (Graft versus Host Disease, GvHD). Regime di condizionamento nel trapianto autologo per malattie autoimmuni.
Micofenolato Mofetile	Trapianto rene; trapianto rene pediatrico; trapianto cuore; trapianto fegato	Trapianto cuore pediatrico; trapianto fegato pediatrico; trapianto pancreas; trapianto polmone; trapianto di midollo osseo; trapianto isole di Langerhans. Terapia immunodepressiva e antirigetto in pazienti adulti e pediatrici sottoposti a tx di intestino e multi-viscerale.
Micofenolato Sodico	Myfortic è indicato in associazione con ciclosporina e corticosteroidi, per la profilassi del rigetto acuto, in pazienti adulti che ricevono un trapianto allogenico di rene.	Profilassi del rigetto acuto in pazienti adulti con trapianto di cuore. Pazienti adulti con trapianto di fegato e di cuore in cui il micofenolato mofetile dia effetti collaterali di tipo gastroenterico che richiedano la diminuzione/sospensione della dose. Profilassi del rigetto acuto nel trapianto di rene in associazione con Tacrolimus.
Rapamicina (sirolimus)	Trapianto rene	Trapianto fegato; trapianto pediatrico di fegato e/o rene; trapianto midollo; trapianto pancreas, cuore, polmone. Trapianto isole di Langerhans. Terapia immunodepressiva e antirigetto in pazienti adulti e pediatrici sottoposti a tx di intestino e multi-viscerale.

Nome composto	Indicazioni già autorizzate	**Estensione di indicazione relative ad usi consolidati sulla base di evidenze scientifiche presenti in letteratura.**
Tacrolimus	Profilassi AR e trattamento AR in: trapianto rene, trapianto fegato, trapianto cuore; trattamento AR in: trapianto rene-pancreas, trapianto pancreas, trapianto cuore-polmone, trapianto polmone, trapianto intestino multiviscerale.	Profilassi AR in trapianto di cuore-polmone, trapianto polmone, trapianto pancreas, trapianto rene - pancreas, trapianto intestino; trapianto isole di Langerhans; profilassi AR e trattamento GVHD in trapianto midollo osseo. Tutte le indicazioni anche in associazione con altri farmaci ad attività immunosoppressiva o immunomodulante e/o steroide.
Thymoglobuline **ATC: L04AA04**	Profilassi nell'adulto della malattia acuta e cronica da trapianto verso ospite (Graft vs Host Disease) nel trapianto da donatore familiare non immunocompatibile o immunocompatibile non familiare.	Profilassi nell'adulto della malattia acuta e cronica da trapianto verso ospite (GvHD) nel trapianto da donatore familiare immunocompatibile (HLA identico).
Treosulfano	Farmaco estero con l'indicazione registrata per carcinoma ovarico	Trapianto di cellule staminali emopoietiche (CSE) del bambino e dell'adulto affetti da patologia oncologica e non oncologica ad alto rischio di tossicità.
Valganciclovir	Trattamento di induzione e mantenimento della retinite da CMV in pazienti con AIDS. Prevenzione della malattia da CMV in pazienti CMV negativi e sottoposti a trapianto d'organo SOLIDO da donatore CMV positivo.	Trapianto midollo osseo; trapianto d'organo solido in pazienti adulti e pediatrici. E' ammesso l'utilizzo del valganciclovir come terapia preventiva della malattia da CMV nei pazienti sottoposti a trapianto di rene. E' ammesso l'utilizzo del valganciclovir come terapia preventiva della malattia da CMV nei pazienti sottoposti a trapianto di organo solido.

ALLEGATO 6 - Aprile 2011

RADIOFARMACI CON USO CONSOLIDATO PER INDICAZIONI ANCHE DIFFERENTI DA QUELLE PREVISTE DAL PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO

Nome medicinale	Indicazioni già autorizzate	Estensione di indicazione relativa ad usi consolidati sulla base di evidenze scientifiche presenti in letteratura.
Fluorodesossiglucosio (^{18}F)	Medicinale solo per uso diagnostico. Il Fluorodesossiglucosio (^{18}F) è indicato per l'uso in tomografia ad emissione di positroni (PET). **Oncologia** Fluorodesossiglucosio (^{18}F) è indicato per l'imaging in pazienti sottoposti a procedure diagnostiche oncologiche funzionali e per classificare le patologie in cui l'aumento dell'afflusso di glucosio in organi o tessuti specifici sia il target diagnostico. Le seguenti indicazioni sono sufficientemente documentate (vedere anche paragrafo 4.4): Diagnosi: • Caratterizzazione di noduli polmonari solitari. • Ricerca di neoplasie di origine sconosciuta, rivelate ad esempio da adenopatie cervicali, metastasi epatiche od ossee. • Caratterizzazione di masse pancreatiche. Stadiazione: • Neoplasie della testa e del collo, anche come strumento di aiuto nel guidare le biopsie • Neoplasia polmonare primaria • Neoplasia mammaria localmente avanzata • Neoplasia esofagea • Carcinoma del pancreas • Neoplasia colon-rettale, soprattutto nelle recidive che necessitano una nuova stadiazione • Linfoma maligno • Melanoma maligno, indice di Breslow > 1,5 mm o metastasi linfonodali alla prima diagnosi Monitoraggio della risposta terapeutica: • Linfoma maligno	**Neurologia** Il Fluorodesossiglucosio (^{18}F) è consigliato nella diagnosi differenziale tra malattia di Alzheimer (AD) e altre forme di demenza, in particolare la demenza vascolare (VD) e la demenza frontotemporale (FTD), limitatamente alla risoluzione di casi dubbi, in cui la diagnosi clinica è incerta.

Nome medicinale	Indicazioni già autorizzate	Estensione di indicazione relativa ad usi consolidati sulla base di evidenze scientifiche presenti in letteratura.
	• Neoplasie della testa e del collo Indagine in caso di ragionevole sospetto di recidiva: • Glioma con elevato grado di malignità (III o IV) • Neoplasie della testa e del collo • Neoplasia della tiroide (non midollare): pazienti con aumento dei livelli sierici di tireoglobulina e con scintigrafia total body con iodio radioattivo negativa • Neoplasia polmonare primitiva (vedere anche paragrafo 4.4) • Neoplasia mammaria • Carcinoma del pancreas • Neoplasia colon-rettale • Neoplasia ovarica • Linfoma maligno • Melanoma maligno **Cardiologia** In cardiologia l'obiettivo diagnostico è costituito dal miocardio vitale che è in grado di assorbire glucosio ma si trova in condizioni di ipoperfusione, condizione che deve essere valutata prima di scegliere la tecnica di imaging per il flusso più adeguata. • Valutazione del miocardio vitale in pazienti con scompenso cardiaco ventricolare sinistro di grado severo che siano candidati a procedure di rivascolarizzazione, quando le tecniche di imaging convenzionale non sono risolutive. **Neurologia** In neurologia l'obiettivo diagnostico è costituito dall'ipometabolismo glucidico che si manifesta nei periodi intermedi tra episodi acuti. • Localizzazione dei foci epilettogeni nella valutazione prechirurgica dell'epilessia temporale parziale.	

11A06856

AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

DELIBERAZIONE 20 aprile 2011.

Approvazione del rendiconto per l'esercizio finanziario 2010.

IL CONSIGLIO

Visto l'art. 6 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture», ai sensi del quale l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici assume la nuova denominazione di «Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture»;

Vista la legge di contabilità generale dello Stato e successive modifiche ed integrazioni ed il regolamento approvato con il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 e successive modificazioni;

Visto il Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità dell'Autorità, approvato nell'adunanza del 22 luglio 2010 (verbale n. 20);

Visto il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2010, approvato nell'adunanza del 18 novembre 2009 (verbale n. 36);

Viste le variazioni disposte al predetto bilancio di previsione, con delibere adottate nelle adunanze del 5 maggio 2010 (verbale n. 11), del 22 luglio 2010 (verbale n. 20) e del 3 novembre 2010 (verbale n. 30);

Vista la relazione della Commissione di controllo di regolarità contabile;

Viste le risultanze della gestione finanziaria dell'esercizio 2010;

Delibera:

Art. 1.

È approvato il rendiconto finanziario dell'esercizio finanziario 2010 nel testo allegato alla presente delibera della quale costituisce parte integrante.

Roma, 20 aprile 2011

Il presidente: BRIENZA

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 9 maggio 2011.

Il segretario: ESPOSITO

RENDICONTO FINANZIARIO 2010
Parte I - ENTRATE

Tit.	Cat.	Cap.	Denominazione	Gestione di competenza									Gestione dei residui attivi						Gestione di cassa				Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (8 + 14)
				Previsioni				Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni		Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (15 - 13)	Totali (13 + 14)	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni iniziali		
				Previsioni iniziali	variazioni al bilancio 2010		Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere (9 - 7)	Accertamenti	in + (9 - 6)	in - (6 - 9)					in + (15 - 12)	in - (12 - 15)			in + (19 - 18)	in - (18 - 19)	
					In aumento (6 - 3)	In diminuzione (3 - 6)																	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
			Utilizzo avanzo di amministrazione al 31.12.2009	19.826.547	14.306.024	-	34.132.571																
I			**TITOLO I - ENTRATE CORRENTI**																				
	I		**TRASFERIMENTO DA PARTE DELLO STATO**																				
		101	Contributo ordinario a carico dello Stato (cap. 1702)	2.651.000	-	2.000.000	651.000	616.489	-	616.489	-	34.511	-	-	-	-	-	-	651.000	616.489	-	34.511	-
			Totale categoria I	**2.651.000**	**-**	2.000.000	**651.000**	**616.489**	**-**	**616.489**	**-**	34.511	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**651.000**	**616.489**	**-**	34.511	**-**
	II		**ENTRATE CONTRIBUTIVE**																				
		201	Contributo soggetti vigilati	36.500.000	-	-	36.500.000	35.260.507	5.480.659	40.741.166	4.241.166	-	638.824	638.824	-	638.824	-	-	37.138.824	35.899.331	-	1.239.493	5.480.659
			Totale categoria II	**36.500.000**	**-**	**-**	**36.500.000**	**35.260.507**	**5.480.659**	**40.741.166**	**4.241.166**	**-**	**638.824**	**638.824**	**-**	**638.824**	**-**	**-**	**37.138.824**	**35.899.331**	**-**	1.239.493	**5.480.659**
	III		**ENTRATE DIVERSE**																				
		401	Interessi attivi	600.000	-	400.000	200.000	105.015	68.569	173.583	-	26.417	187.426	209.083	-	209.083	21.657	-	387.426	314.098	-	73.328	68.569
		404	Proventi da terzi per servizi a pagamento	-	570	-	570	2.532	-	2.532	1.962	-	-	-	-	-	-	-	570	2.532	1.962	-	-
		416	Recuperi e rimborsi diversi	-	20.201	-	20.201	108.812	-	108.812	88.611	-	-	-	-	-	-	-	20.201	108.812	88.611	-	-
		418	Rimborsi oneri personale di ruolo comandato	-	-	-	-	49.334	101.462	150.796	150.796	-	222.797	77.959	144.838	222.797	-	-	222.797	127.293	-	95.504	246.299
		443	Proventi da terzi per controversie arbitrali	1.800.000	-	-	1.800.000	2.639.203	-	2.639.203	839.203	-	7.775	7.275	-	7.275	-	500	1.807.775	2.646.478	838.703	-	-
		446	Trasferimenti ad altre Autorità - **p.m.**	-	7.300.000	-	7.300.000	-	-	-	-	7.300.000	-	-	-	-	-	-	7.300.000	-	-	7.300.000	-
			Totale categoria III	**2.400.000**	**7.320.771**	400.000	**9.320.771**	**2.904.896**	**170.030**	**3.074.926**	**1.080.572**	7.326.417	**417.998**	**294.317**	**144.838**	**439.155**	**21.657**	500	**9.738.769**	**3.199.213**	**929.276**	7.468.832	**314.868**
			Totale Titolo I	**41.551.000**	**7.320.771**	2.400.000	**46.471.771**	**38.781.892**	**5.650.689**	**44.432.581**	**5.321.737**	7.360.928	**1.056.822**	**933.141**	**144.838**	**1.077.978**	**21.657**	500	**47.528.593**	**39.715.033**	**929.276**	8.742.836	**5.795.526**
II			**TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE**																				
	IV	**501**	**ENTRATE IN CONTO CAPITALE**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		502	**Investimenti in titoli pubblici**	75.000.000	-	-	75.000.000	-	-	-	-	75.000.000	49.826.493	49.826.493	-	49.826.493	-	-	124.826.493	49.826.493	-	75.000.000	-
			Totale categoria IV	**75.000.000**	**-**	**-**	**75.000.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	75.000.000	**49.826.493**	**49.826.493**	**-**	**49.826.493**	**-**	**-**	**124.826.493**	**49.826.493**	**-**	75.000.000	**-**
			Totale Titolo II	**75.000.000**	**-**	**-**	**75.000.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	75.000.000	**49.826.493**	**49.826.493**	**-**	**49.826.493**	**-**	-	**124.826.493**	**49.826.493**	**-**	75.000.000	**-**
			Totale Titolo I e Titolo II	**116.551.000**	**7.320.771**	2.400.000	**121.471.771**	**38.781.892**	**5.650.689**	**44.432.581**	**5.321.737**	82.360.928	**50.883.315**	**50.759.634**	**144.838**	**50.904.472**	**21.657**	500	**172.355.086**	**89.541.526**	**929.276**	83.742.836	**5.795.526**

Tit.	Cat.	Cap.	Denominazione	Gestione di competenza									Gestione dei residui attivi						Gestione di cassa				Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (8 + 14)
				Previsioni				Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni		Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (15 - 13)	Totali (13 + 14)	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni iniziali		
				Previsioni iniziali	variazioni al bilancio 2010		Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere (9 - 7)	Accertamenti													
					In aumento (6 - 3)	In diminuzione (3 - 6)					in + (9 - 6)	in - (6 - 9)					in + (15 - 12)	in - (12 - 15)			in + (19 - 18)	in - (18 - 19)	
III			TITOLO III - PARTITE DI GIRO																				
	V		PARTITE DI GIRO																				
		608	Depositi imprese per arbitrati	-	1.955.387	-	1.955.387	1.955.387	-	1.955.387	-	-	13.405	-	-	-	-	13.405	1.968.792	1.955.387	-	13.405	-
		610	Recupero anticipazioni cassiere	10.000	-	-	10.000	10.000	-	10.000	-	-	-	-	-	-	-	-	10.000	10.000	-	-	-
		612	Ritenute erariali e previdenziali sugli emolumenti ai componenti del Consiglio	570.000	-	-	570.000	529.858	-	529.858	-	40.142	-	-	-	-	-	-	570.000	529.858	-	40.142	-
		613	Ritenute previdenziali, assistenziali, erariali e varie sugli emolumenti al personale	7.400.000	-	-	7.400.000	9.919.652	-	9.919.652	2.519.652	-	-	-	-	-	-	-	7.400.000	9.919.652	2.519.652	-	-
		614	Ritenute erariali e previdenziali sui compensi per prestazioni diverse da parte di terzi	250.000	-	-	250.000	523.934	-	523.934	273.934	-	-	-	-	-	-	-	250.000	523.934	273.934	-	-
		615	Giroconto per contabilità speciale	10.000.000	-	-	10.000.000	-	-	-	-	10.000.000	-	-	-	-	-	-	10.000.000	-	-	10.000.000	-
			Totale categoria V	**18.230.000**	**1.955.387**	-	**20.185.387**	**12.938.831**	-	**12.938.831**	**2.793.587**	10.040.142	**13.405**	-	-	-	-	13.405	**20.198.792**	**12.938.831**	**2.793.587**	10.053.547	-
			Totale Titolo III	**18.230.000**	**1.955.387**	-	**20.185.387**	**12.938.831**	-	**12.938.831**	**2.793.587**	10.040.142	**13.405**	-	-	-	-	13.405	**20.198.792**	**12.938.831**	**2.793.587**	10.053.547	-
			TOTALE GENERALE	**154.607.547**	**9.276.158**	2.400.000	**175.789.730**	**51.720.723**	**5.650.689**	**57.371.412**	**8.115.324**	92.401.070	**50.896.720**	**50.759.634**	**144.838**	**50.904.472**	**21.657**	13.905	**192.553.878**	**102.480.357**	**3.722.863**	93.796.383	**5.795.526**

RENDICONTO FINANZIARIO 2010
Parte II - USCITE

Tit.	Cat.	Cap.	Denominazione	Gestione di competenza – Previsioni – Previsioni iniziali	Previsioni – variazioni al bilancio 2010 – In aumento (6 - 3)	Previsioni – variazioni al bilancio 2010 – In diminuzione (3 - 6)	Definitive	Somme impegnate – Pagate	Somme impegnate – Rimaste da pagare (9 - 7)	Somme impegnate – Impegni	Differenze rispetto alle previsioni – in + (9 - 6)	Differenze rispetto alle previsioni – in - (6 - 9)	Gestione dei residui passivi – Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (15 - 13)	Totali (13 + 14)	Variazioni – in + (15 - 12)	Variazioni – in - (12 - 15)	Gestione di cassa – Previsioni (6 + 12)	Pagamenti (7 + 13)	Differenze rispetto alle previsioni – in + (19 - 18)	Differenze rispetto alle previsioni – in - (18 - 19)	Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (8 + 14)
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
I			**TITOLO I - USCITE CORRENTI**																				
	I		**SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI**																				
		101	Compensi al Presidente ad ai Membri dell'Autorità	1.421.000	-	-	1.421.000	1.363.016	-	1.363.016	-	57.984	-	-	-	-	-	-	1.421.000	1.363.016	-	57.984	-
		102	Oneri previdenziali a carico dell'Autorità	80.000	-	-	80.000	59.876	18.261	78.136	-	1.864	13.539	13.539	-	13.539	-	-	93.539	73.414	-	20.124	18.261
		103	Oneri fiscali a carico dell'Autorità	120.785	-	-	120.785	105.791	10.065	115.856	-	4.929	-	-	-	-	-	-	120.785	105.791	-	14.994	10.065
		104	Rimborso spese al Presidente ed ai Membri dell'Autorità	49.000	-	-	49.000	48.087	891	48.978	-	22	18.801	18.801	-	18.801	-	-	67.801	66.888	-	913	891
			Totale categoria I	**1.670.785**	-	-	**1.670.785**	**1.576.770**	**29.217**	**1.605.987**	-	64.798	**32.340**	**32.340**	-	**32.340**	-	-	**1.703.125**	**1.609.109**	-	94.015	**29.217**
	II		**PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO**																				
		201	Stipendi, retribuzioni ed altre indennità al personale	16.593.693	3.016.356	-	19.610.049	18.952.839	606.298	19.559.137	-	50.911	800.000	708.885	91.115	800.000	-	-	20.410.049	19.661.724	-	748.324	697.413
		202	Rimborso competenze amministrazioni per personale comandato	400.000	200.000	-	600.000	580.256	19.744	600.000	-	-	300.000	300.000	-	300.000	-	-	900.000	880.256	-	19.744	19.744
		203	Oneri previdenziali a carico dell'Autorità	6.225.000	469.000	-	6.694.000	5.512.670	734.340	6.247.010	-	446.990	227.000	-	203.323	203.323	-	23.677	6.921.000	5.512.670	-	1.408.330	937.663
		204	Oneri fiscali a carico dell'Autorità	1.855.000	136.000	-	1.991.000	1.674.339	212.302	1.886.641	-	104.359	68.000	-	60.255	60.255	-	7.745	2.059.000	1.674.339	-	384.661	272.557
		205	Trattamento economico accessorio per gli addetti all'Ufficio di Gabinetto del Presidente e alle segreterie	541.150	-	-	541.150	446.857	-	446.857	-	94.292	-	-	-	-	-	-	541.150	446.857	-	94.292	-
		207	Compensi lavoro straordinario	250.000	150.000	-	400.000	347.075	16.892	363.967	-	36.033	80.000	55.988	-	55.988	-	24.012	480.000	403.063	-	76.937	16.892
		210	Fondo d'amministrazione	3.903.735	-	1.416.356	2.487.379	2.037.784	232.400	2.270.184	-	217.195	848.411	398.964	-	398.964	-	449.447	3.335.790	2.436.747	-	899.043	232.400
		213	Indennità e rimborso spese di missioni al personale	100.000	-	-	100.000	42.840	20.374	63.214	-	36.786	12.878	12.878	-	12.878	-	-	112.878	55.718	-	57.160	20.374
		215	Fondo di solidarietà a favore del personale in servizio	10.000	-	-	10.000	3.000	-	3.000	-	7.000	-	-	-	-	-	-	10.000	3.000	-	7.000	-
		216	Premi di assicurazione assistenza sanitaria e diverse	300.000	-	-	300.000	11.430	287.893	299.324	-	677	33.095	33.095	-	33.095	-	-	333.095	44.525	-	288.570	287.893
		219	Buoni pasto	638.000	106.050	-	744.050	396.397	156.894	553.292	-	190.758	164.001	164.001	-	164.001	-	-	908.051	560.398	-	347.653	156.894
		221	Spese per formazione e aggiornamento professionale del personale	250.000	-	-	250.000	11.622	69.445	81.067	-	168.933	126.765	113.144	13.457	126.601	-	164	376.765	124.766	-	251.999	82.902
			Totale categoria II	**31.066.577**	**4.077.406**	1.416.356	**33.727.627**	**30.017.111**	**2.356.581**	**32.373.691**	-	1.353.936	**2.660.150**	**1.786.954**	**368.151**	**2.155.105**	-	505.046	**36.387.777**	**31.804.065**	-	4.583.713	**2.724.731**
	III		**ACQUISTO BENI E SERVIZI**																				
		401	Spese per l'acquisto di giornali, riviste, periodici, raccolte di legislazione e giurisprudenza; pubblicazioni per gli uffici e rilegature. Spese per inserzioni, pubblicazioni e pubblicità	177.000	-	-	177.000	71.598	14.629	86.227	-	90.773	57.724	50.702	1.241	51.943	-	5.781	234.724	122.300	-	112.425	15.870
		403	Spese per acquisto e consultazione banche dati	130.000	-	-	130.000	55.093	5.788	60.880	-	69.120	16.861	16.740	-	16.740	-	121	146.861	71.833	-	75.028	5.788
		404	Spese d'ufficio, di stampa, di cancelleria	317.000	-	-	317.000	190.691	83.313	274.003	-	42.997	88.698	84.701	-	84.701	-	3.997	405.698	275.391	-	130.306	83.313
		407	Spese di rappresentanza	1.739	-	-	1.739	1.739	-	1.739	-	-	-	-	-	-	-	-	1.739	1.739	-	-	-
		410	Canoni di locazione	3.028.204	271.796	-	3.300.000	3.283.155	14.260	3.297.415	-	2.586	23.525	21.325	2.200	23.525	-	-	3.323.526	3.304.480	-	19.046	16.460
		413	Spese telefoniche, telegrafiche e postali	300.000	-	-	300.000	159.761	85.073	244.834	-	55.166	132.950	115.279	-	115.279	-	17.670	432.950	275.041	-	157.909	85.073

Tit.	Cat.	Cap.	Denominazione	Gestione di competenza									Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (8 + 14)
				Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni						Variazioni				Differenze rispetto alle previsioni		
				Previsioni iniziali	variazioni al bilancio 2010		Definitive	Pagate	Rimaste da pagare (9 - 7)	Impegni			Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (15 - 13)	Totali (13 + 14)			Previsioni (6 + 12)	Pagamenti (7 + 13)			
					In aumento (6 - 3)	In diminuzione (3 - 6)					in + (9 - 6)	in - (6 - 9)					in + (15 - 12)	in - (12 - 15)			in + (19 - 18)	in - (18 - 19)	
		416	Spese per la manutenzione ordinaria dei locali e degli impianti, nonché delle macchine d'ufficio in generale, degli automezzi, dei beni mobili e degli arredi. Spese per la pulizia dei locali, traslochi e facchinaggio.	425.000	30.000	-	455.000	327.304	92.687	419.991	-	35.009	91.988	65.463	-	65.463	-	26.526	546.988	392.766	-	154.222	92.687
		418	Sistema di gestione dei servizi telematici	2.977.880	252.000	-	3.229.880	1.542.878	1.005.048	2.547.926	-	681.954	633.661	412.353	218.215	630.568	-	3.093	3.863.541	1.955.231	-	1.908.310	1.223.263
		419	Spese per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni	1.939	-	-	1.939	-	1.617	1.617	-	322	636	348	-	348	-	288	2.575	348	-	2.227	1.617
		420	Prestazioni di servizi resi da terzi (ex Spese per il servizio di riscossione contribuzioni)	5.239.697	-	-	5.239.697	1.009.605	1.965.133	2.974.738	-	2.264.959	1.461.403	958.365	490.413	1.448.778	-	12.625	6.701.100	1.967.971	-	4.733.130	2.455.545
		422	Spese per canone fornitura energia elettrica ed acqua; spese per il riscaldamento e condizionamento d'aria dei locali; polizze assicurative immobile; spese per il servizio di smaltimento dei rifiuti	297.500	-	-	297.500	237.038	47.760	284.798	-	12.702	97.537	91.521	-	91.521	-	6.017	395.037	328.559	-	66.478	47.760
		423	Spese minute e urgenti	5.000	-	-	5.000	-	-	-	-	5.000	-	-	-	-	-	-	5.000	-	-	5.000	-
		424	Spese legali e giudiziarie	80.000	-	-	80.000	50.851	7.018	57.869	-	22.131	-	-	-	-	-	-	80.000	50.851	-	29.149	7.018
		425	Canoni di noleggio delle macchine d'ufficio, degli automezzi, di materiale tecnico ed informatico; spese per fornitura buoni carburante	214.500	-	-	214.500	128.015	77.253	205.268	-	9.232	95.910	72.974	21.090	94.064	-	1.846	310.410	200.989	-	109.420	98.343
		428	Onorari, compensi e rimborsi per incarichi ad esperti esterni all'Autorità	38.289	-	-	38.289	13.473	24.525	37.998	-	291	7.344	7.344	-	7.344	-	-	45.633	20.817	-	24.816	24.525
		429	Spese per il funzionamento di Collegi, Comitati e Commissioni (compresi rimborsi spese)	576.191	-	-	576.191	511.945	45.658	557.603	-	18.588	3.238	3.080	-	3.080	-	158	579.430	515.025	-	64.405	45.658
		431	Vigilanza locali	361.000	-	-	361.000	203.114	43.021	246.135	-	114.865	52.524	47.291	720	48.011	-	4.513	413.524	250.406	-	163.119	43.741
		439	Acquisto di vestiario e divise	13.000	-	-	13.000	155	-	155	-	12.845	12.749	12.749	-	12.749	-	-	25.749	12.904	-	12.845	-
		440	Decreto legislativo n. 81/2008	106.000	-	-	106.000	59.311	40.022	99.334	-	6.666	20.356	17.794	2.562	20.356	-	-	126.356	77.105	-	49.251	42.584
			Totale categoria III	**14.289.939**	**553.796**	-	**14.843.735**	**7.845.726**	**3.552.804**	**11.398.530**	-	3.445.205	**2.797.105**	**1.978.030**	**736.440**	**2.714.470**	-	82.635	**17.640.840**	**9.823.756**	-	7.817.084	**4.289.244**
	IV		**SPESE DIVERSE**																				
		443	Spese per il funzionamento della Camera Arbitrale	250.000	-	-	250.000	176.710	34.759	211.469	-	38.531	1.434	1.381	-	1.381	-	53	251.434	178.091	-	73.343	34.759
			Totale categoria IV	**250.000**	-	-	**250.000**	**176.710**	**34.759**	**211.469**	-	38.531	**1.434**	**1.381**	-	**1.381**	-	53	**251.434**	**178.091**	-	73.343	**34.759**
	V		**TRASFERIMENTI**																				
		445	Trasferimento Osservatori ed altri uffici Regionali	1.506.247	-	-	1.506.247	-	1.506.247	1.506.247	-	-	3.386.607	2.855.785	530.786	3.386.571	-	36	4.892.854	2.855.785	-	2.037.069	2.037.033
		446	Trasferimenti ad altre Autorità	-	7.300.000	-	7.300.000	7.300.000	-	7.300.000	-	-	-	-	-	-	-	-	7.300.000	7.300.000	-	-	-
			Totale categoria V	**1.506.247**	**7.300.000**	-	**8.806.247**	**7.300.000**	**1.506.247**	**8.806.247**	-	-	**3.386.607**	**2.855.785**	**530.786**	**3.386.571**	-	36	**12.192.854**	**10.155.785**	-	2.037.069	**2.037.033**
	VI		**SOMME NON ATTRIBUIBILI**																				
		501	Fondo di riserva	500.000	-	428.050	71.950	-	-	-	-	71.950	-	-	-	-	-	-	71.950	-	-	71.950	-
		502	Rimborsi a terzi per somme non dovute	100.000	40.000	-	140.000	139.993	-	139.993	-	7	25.583	25.576	-	25.576	-	7	165.583	165.569	-	14	-
		504	Fondo rinnovi contrattuali	2.000.000	405.000	2.405.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Totale categoria VI	**2.600.000**	**445.000**	2.833.050	**211.950**	**139.993**	-	**139.993**	-	71.957	**25.583**	**25.576**	-	**25.576**	-	7	**237.533**	**165.569**	-	71.964	-
			Totale Titolo I	**51.383.547**	**12.376.202**	4.249.406	**59.510.343**	**47.056.310**	**7.479.608**	**54.535.917**	-	4.974.426	**8.903.220**	**6.680.065**	**1.635.377**	**8.315.442**	-	587.777	**68.413.563**	**53.736.375**	-	14.677.188	**9.114.985**

Tit.	Cat.	Cap.	Denominazione	Gestione di competenza									Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (8 + 14)
				Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni						Variazioni				Differenze rispetto alle previsioni		
					variazioni al bilancio 2010																		
				Previsioni iniziali	In aumento (6 - 3)	In diminuzione (3 - 6)	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare (9 - 7)	Impegni	in + (9 - 6)	in - (6 - 9)	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (15 - 13)	Totali (13 + 14)	in + (15 - 12)	in - (12 - 15)	Previsioni (6 + 12)	Pagamenti (7 + 13)	in + (19 - 18)	in - (18 - 19)	
II			TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE																				
	VII		BENI MOBILI ED IMMOBILI - MACCHINE ED ATTREZZATURE SCIENTIFICHE																				
		601	Spese per l'acquisto di beni mobili ed immobili	75.000	11.000.000	-	11.075.000	19.577	11.055.423	11.075.000	-	-	32.359	7.264	25.096	32.359	-	-	11.107.359	26.840	-	11.080.519	11.080.519
		602	Investimenti in titoli pubblici	75.000.000	-	-	75.000.000	-	-	-	-	75.000.000	-	-	-	-	-	-	75.000.000	-	-	75.000.000	-
		604	Spese per l'acquisto di materiale informatico (software e hardware) e per le telecomunicazioni. Macchinari.	9.869.000	-	-	9.869.000	992.686	2.884.032	3.876.717	-	5.992.283	6.732.625	3.593.026	3.127.914	6.720.940	-	11.685	16.601.625	4.585.712	-	12.015.913	6.011.945
		607	Spese per l'acquisto e l'installazione di impianti, attrezzature e spese per l'adattamento dei locali	50.000	100.000	-	150.000	77.939	43.016	120.955	-	29.045	119.346	26.353	73.648	100.001	-	19.345	269.346	104.292	-	165.054	116.664
			Totale categoria VII	**84.994.000**	**11.100.000**	-	**96.094.000**	**1.090.201**	**13.982.471**	**15.072.672**	-	81.021.328	**6.884.330**	**3.626.643**	**3.226.657**	**6.853.301**	-	31.030	**102.978.330**	**4.716.844**	-	98.261.486	**17.209.128**
			Totale Titolo II	**84.994.000**	**11.100.000**	-	**96.094.000**	**1.090.201**	**13.982.471**	**15.072.672**	-	81.021.328	**6.884.330**	**3.626.643**	**3.226.657**	**6.853.301**	-	31.030	**102.978.330**	**4.716.844**	-	98.261.486	**17.209.128**
			Totale Titolo I - II	**136.377.547**	**23.476.202**	4.249.406	**155.604.343**	**48.146.510**	**21.462.079**	**69.608.589**	-	85.995.754	**15.787.550**	**10.306.708**	**4.862.035**	**15.168.743**	-	618.807	**171.391.893**	**58.453.219**	-	112.938.674	**26.324.113**
III			TITOLO III - PARTITE DI GIRO																				
	VIII		PARTITE DI GIRO																				
		608	Anticipazioni ai Collegi arbitrali	-	429.013	-	1.955.387	1.364	1.954.023	1.955.387	-	-	3.658.647	2.300.226	1.358.374	3.658.600	-	47	5.614.035	2.301.590	-	3.312.444	3.312.397
		610	Anticipazioni al Cassiere	10.000	-	-	10.000	10.000	-	10.000	-	-	-	-	-	-	-	-	10.000	10.000	-	-	-
		612	Ritenute erariali e previdenziali sugli emolumenti ai componenti del Consiglio	570.000	-	-	570.000	476.581	53.276	529.857	-	40.143	-	-	-	-	-	-	570.000	476.581	-	93.419	53.276
		613	Ritenute previdenziali, assistenziali e erariali sugli emolumenti al personale	7.400.000	-	-	7.400.000	8.482.113	1.434.180	9.916.293	2.516.293	-	-	-	-	-	-	-	7.400.000	8.482.113	1.082.113	-	1.434.180
		614	Ritenute erariali e previdenziali sui compensi per prestazioni diverse da parte di terzi	250.000	-	-	250.000	460.464	63.470	523.934	273.934	-	-	-	-	-	-	-	250.000	460.464	210.464	-	63.470
		615	Giroconto per contabilità speciale	10.000.000	-	-	10.000.000	-	-	-	-	10.000.000	-	-	-	-	-	-	10.000.000	-	-	10.000.000	-
			Totale categoria VIII	**18.230.000**	**429.013**	-	**20.185.387**	**9.430.523**	**3.504.949**	**12.935.471**	**2.790.227**	10.040.143	**3.658.647**	**2.300.226**	**1.358.374**	**3.658.600**	-	47	**23.844.035**	**11.730.749**	**1.292.577**	13.405.863	**4.863.322**
			Totale Titolo III	**18.230.000**	**429.013**	-	**20.185.387**	**9.430.523**	**3.504.949**	**12.935.471**	**2.790.227**	10.040.143	**3.658.647**	**2.300.226**	**1.358.374**	**3.658.600**	-	47	**23.844.035**	**11.730.749**	**1.292.577**	13.405.863	**4.863.322**
			TOTALE GENERALE	**154.607.547**	**23.905.215**	4.249.406	**175.789.730**	**57.577.033**	**24.967.027**	**82.544.060**	**2.790.227**	96.035.897	**19.446.198**	**12.606.934**	**6.220.409**	**18.827.343**	-	618.855	**195.235.928**	**70.183.968**	**1.292.577**	126.344.537	**31.187.436**

11A06620

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 5 maggio 2011.

Consultazione pubblica concernente l'identificazione e l'analisi dei mercati dei servizi di terminazione di chiamate vocali su singole reti mobili (mercato n. 7 fra quelli identificati dalla raccomandazione della Commissione europea n. 2007/879/CE): definizione del mercato rilevante, identificazione delle imprese aventi significativo potere di mercato ed eventuale imposizione di obblighi regolamentari. (Deliberazione n. 254/11/CONS).

L'AUTORITÀ

Nella sua riunione di Consiglio del 5 maggio 2011;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 luglio 1997, n.177 – supplemento ordinario n. 154;

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità", pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 18 novembre 1995, n. 270 – supplemento ordinario n. 136;

Viste le direttive n. 2002/19/CE ("direttiva accesso"), 2002/20/CE ("direttiva autorizzazioni"), 2002/21/CE ("direttiva quadro"), 2002/22/CE ("direttiva servizio universale") pubblicate sulla *Gazzetta ufficiale* delle Comunità europee del 24 aprile 2002, L.108;

Viste le Linee direttrici della Commissione per l'analisi del mercato e la valutazione del significativo potere di mercato ai sensi del nuovo quadro normativo comunitario per le reti e i servizi di comunicazione elettronica, pubblicate sulla *Gazzetta ufficiale* delle Comunità europee C 165 dell'11 luglio 2002 (le "Linee Direttici");

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante "Codice delle comunicazioni elettroniche" pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 15 settembre 2003, n. 215 (il "Codice");

Vista la Raccomandazione della Commissione del 17 dicembre 2007 relativa ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche che possono essere oggetto di una regolamentazione ex ante ai sensi della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, pubblicata sulla *Gazzetta ufficiale* dell'Unione europea L 344/65 del 28 dicembre 2007 (la "Raccomandazione");

Vista la Raccomandazione della Commissione del 15 ottobre 2008 relativa alle notificazioni, ai termini e alle consultazioni di cui all'art. 7 della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo comune per le reti e i servizi di comunicazione elettronica, pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* dell'Unione europea L 301/33 del 12 novembre 2008;

Vista la Raccomandazione della Commissione del 7 maggio 2009 sulla regolamentazione delle tariffe di terminazione su reti fisse e mobili nella UE (2009/396/CE), pubblicata sulla *Gazzetta ufficiale* dell'Unione europea, L 124/67 del 20 maggio 2009;

Vista la delibera n. 217/01/CONS del 24 maggio 2001 recante "Regolamento concernente l'accesso ai documenti", pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 20 giugno 2001, n. 141 e successive modifiche;

Vista la delibera n. 316/02/CONS del 9 ottobre 2002, recante "Adozione del nuovo regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità", pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 novembre 2002, n. 259 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la delibera n. 453/03/CONS del 23 dicembre 2003 recante "Regolamento concernente la procedura di consultazione di cui all'art. 11 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259", pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 28 gennaio 2004, n. 22;

Visto l'accordo di collaborazione tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato in materia di comunicazioni elettroniche del 27 gennaio 2004;

Vista la delibera n. 118/04/CONS del 5 maggio 2004 recante "Disciplina dei procedimenti istruttori di cui al nuovo quadro regolamentare delle comunicazioni elettroniche", pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 19 maggio 2004, n. 116 e successive modificazioni;

Vista la delibera n. 3/06/CONS del 12 gennaio 2006, recante "Mercato della terminazione delle chiamate vocali su singole reti mobili (Mercato n. 16 fra quelli identificati dalla raccomandazione della Commissione europea n. 2003/311/CE): identificazione ed analisi del mercato, valutazione di sussistenza di imprese con significativo potere di mercato ed individuazione degli obblighi regolamentari" pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dell'8 febbraio 2006, n. 32 - supplemento ordinario n. 35;

Vista la delibera n. 628/07/CONS del 12 dicembre 2007 recante "Mercato della terminazione delle chiamate vocali su singole reti mobili (Mercato n. 16 fra quelli identificati dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/311/CE): valutazione ai sensi dell'art. 15, comma 4, della delibera n. 3/06/CONS, circa l'applicazione all'operatore H3G degli obblighi di cui all'art. 50 del Codice delle comunicazioni elettroniche", pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 24 gennaio 2008, n. 20 - supplemento ordinario n. 21;

Vista la delibera n. 446/08/CONS del 29 luglio 2008 recante "Integrazione della delibera n. 628/07/CONS concernente l'applicazione all'operatore H3G degli obblighi di cui all'art. 50 del Codice delle comunicazioni elettroniche", pubblicata sulla *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana del 30 agosto 2008, n. 203;

Vista la delibera n. 667/08/CONS del 26 novembre 2008, recante "Mercato della terminazione di chiamate vocali su singole reti mobili (mercato n. 7 fra quelli iden-

tificati dalla raccomandazione della Commissione europea n. 2007/879/CE)" pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 3 gennaio 2009, n. 2 – supplemento ordinario n. 5;

Vista la delibera n. 541/08/CONS, recante "Procedure e regole per l'assegnazione e l'utilizzo delle bande di frequenza a 900 e 2100 MHz da parte dei sistemi di comunicazione elettronica" pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 7 ottobre 2008, n. 235;

Vista la delibera n. 65/09/CONS del 13 febbraio 2009, recante "Mercato dell'accesso e della raccolta delle chiamate nelle reti telefoniche pubbliche mobili" (mercato n. 15 della raccomandazione della Commissione europea n. 2003/311/CE) pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 16 marzo 2009, n. 62 – supplemento ordinario n. 31;

Vista la delibera n. 670/10/CONS del 17 dicembre 2010, recante "Avvio del procedimento "Mercato dei servizi di terminazione su singole rete mobili (Mercato n. 7 fra quelli identificati dalla raccomandazione della Commissione europea n. 2007/879/CE): definizione del mercato rilevante, identificazione delle imprese aventi significativo potere di mercato ed eventuale imposizione di obblighi regolamentari" pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 3 gennaio 2011, n. 1 – supplemento ordinario n. 3;

Ritenuto opportuno svolgere ulteriori approfondimenti istruttori in merito all'analisi del mercato dei servizi di terminazione SMS e, dunque, sottoporre successivamente il relativo schema di provvedimento ad un'apposita consultazione pubblica;

Vista la delibera n. 60/11/CONS del 9 febbraio 2011, recante "Definizione di un modello di costo relativo al servizio di terminazione vocale su rete mobile ai sensi dell'art. 14 della delibera n. 667/08/CONS" pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 22 febbraio 2011, n. 43;

Vista la delibera n. 127/11/CONS del 23 marzo 2011 recante "Consultazione pubblica sulle procedure e regole per l'assegnazione e l'utilizzo delle frequenze disponibili in banda 800, 1800, 2000 e 2600 MHz per sistemi terrestri di comunicazione elettronica e sulle ulteriori norme per favorire una effettiva concorrenza nell'uso delle altre frequenze mobili a 900, 1800 e 2100 MHz" pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 4 aprile 2011, n. 77;

Ritenuto necessario, ai sensi dell'art. 11 del Codice delle comunicazioni elettroniche, consentire alle parti interessate di presentare le proprie osservazioni sugli orientamenti dell'Autorità in merito al tema in esame;

Udita la relazione dei commissari Nicola D'Angelo e Stefano Mannoni, relatori ai sensi dell'art. 29 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

Art. 1.

1. È avviata la consultazione pubblica sullo schema di provvedimento relativo alla identificazione ed analisi del mercato dei servizi di terminazione di chiamate vocali su singole reti mobili.

2. Le modalità di consultazione e i documenti sottoposti a consultazione sono riportati rispettivamente negli allegati A, B, C e D di cui costituiscono parte integrante e sostanziale.

3. Le comunicazioni di risposta alla consultazione pubblica dovranno essere inviate all'Autorità, tramite posta elettronica certificata (PEC), raccomandata con ricevuta di ritorno, corriere o raccomandata a mano, entro il termine tassativo di 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

4. Lo schema di provvedimento di cui all'allegato B della presente delibera, unitamente agli altri allegati C e D sono trasmessi, contestualmente, alla Commissione europea ed alle Autorità di regolamentazione degli Stati membri dell'Unione europea, ai fini indicati dall'art. 12 del Codice delle comunicazioni elettroniche.

Copia della presente delibera, comprensiva di allegati, è depositata in libera visione del pubblico presso gli Uffici dell'Autorità in Napoli, Centro Direzionale, Isola B/5.

La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, priva degli allegati ed in versione integrale sul sito web dell'Autorità.

Napoli, 5 maggio 2011

Il Presidente: CALABRÒ

I commissari relatori: D'ANGELO - MANNONI

11A06732

COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA ALLUVIONE IN SARDEGNA DEL 22 OTTOBRE, 4 E 27/28 NOVEMBRE 2008

ORDINANZA 30 marzo 2011.

Sistemazione idraulica del rio San Girolamo – Masone Ollastu e interventi di ricostruzione delle opere pubbliche danneggiate nella località di Poggio dei Pini ed altre frazioni – Procedure di bonifica di siti inquinati. (Ordinanza n. 3).

IL COMMISSARIO DELEGATO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31 ottobre 2008 con il quale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, è stato dichiarato, sino al 31 ottobre 2009, lo stato di emergenza in Sardegna nel territorio della provincia di Cagliari per gli eventi alluvionali del 22 ottobre 2008;

Vista l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3711 del 31 ottobre 2008 recante "interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti alle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi il giorno 22 ottobre nel territorio della provincia di Cagliari" con la quale tra l'altro il Presidente della Regione Autonoma della Sardegna è stato nominato Commissario delegato per il superamento dell'emergenza derivante dagli eventi alluvionali predetti;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 novembre 2009 con il quale, a seguito della nota prot. 1048 del 29 ottobre 2009 del Commissario Delegato per l'emergenza alluvione in Sardegna, è stato prorogato al 31 ottobre 2010 lo stato di emergenza nel territorio della provincia di Cagliari per gli eventi alluvionali del 22 ottobre 2008;

Visto l'art. 1, comma 2 della citata Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3711 del 31 ottobre 2008 nella parte in cui dispone che il Commissario delegato si avvale dell'opera di uno o più soggetti attuatori all'uopo nominati, cui affidare specifici settori di intervento;

Vista l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3734 del 16 gennaio 2009 "primi interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi atmosferici che hanno colpito il territorio nazionale nei mesi di novembre e dicembre 2008" e in particolare l'art. 5 comma 4 che autorizza i Commissari Delegati a ricorrere alle deroghe di cui all'art. 6 della medesima ordinanza n. 3734 anche ove siano in corso "interventi ed opere connessi, o comunque funzionalmente correlati a quelli di cui alla presente ordinanza";

Vista la nota prot DPC/CG/0011179 dell'11 febbraio 2009 dove si chiarisce che "per quanto concerne la richiesta di sostituire, all'interno dell'OPCM 3711/2008, i commi 1, 2, 3, 4, dell'art. 2 con i commi 1, 2, 3, 4 dell'art. 5 dell'OPCM 3734/2009", si ritiene che la stessa non sia necessaria atteso quanto disposto dall'art. 5, comma 4 dell'OPCM 3734/2009. Tale disposizione, infatti, consente ai Commissari delegati "di procedere all'unificazione complessiva delle attività nel caso in cui gli interventi e le opere da realizzarsi riguardino ambiti territoriali già interessati da altri interventi aventi la stessa natura";

Richiamata la propria Ordinanza n. 6 del 4 ottobre 2010 nella quale è stata approvata la programmazione di dettaglio degli interventi, proposta dall'Assessore regionale dei Lavori Pubblici, individuati nello studio "Analisi dell'assetto fisico del riu San Girolamo-Masone Ollastu a seguito dell'evento di piena del 22 Ottobre 2008" e nello studio di fattibilità predisposto dall'Assessorato del Lavori Pubblici concernente gli interventi da eseguire sulla diga in località Poggio dei Pini ed è stato designato quale Soggetto Attuatore degli interventi l'Assessore regionale dei Lavori Pubblici;

Considerato che le aree sulle quali è prevista la realizzazione delle sistemazioni idrauliche necessarie per la mitigazione del rischio derivante dalle possibili esondazioni dei rii San Girolamo e Masone Ollastu da eseguire a cura dell'Assessorato dei Lavori Pubblici sono ricomprese all'interno del Sito di Interesse Nazionale (SIN) definito dall'art. 252 del decreto legislativo 152/2006 e che ciò impone, preliminarmente all'avvio degli interventi citati, la verifica dello stato delle matrici ambientali del sito ai sensi di quanto prescritto dal Titolo V del decreto legislativo 152/2006;

Considerato che l'Assessore dei Lavori Pubblici, con propria nota prot. 107/GAB del 25 gennaio 2011, ha comunicato di aver provveduto in qualità di Soggetto Attuatore a predisporre il documento "Piano di indagini ambientali" d'intesa con gli uffici competenti dell'Assessorato Regionale della Difesa dell'Ambiente, della Provincia di Cagliari e dell'A.R.P.A.S. e di aver effettuato il ciclo di indagini previsto in tale documento, chiedendo al contempo di convocare un tavolo tecnico con gli organismi competenti per definire le ulteriori attività necessarie per la celere conclusione del procedimento;

Visti gli esiti della Conferenza dei Servizi convocata dal Commissario Delegato articolata nella seduta del 11 febbraio 2011 ed in quella del 14.03.2011, a cui hanno partecipato oltre al Servizio Interventi nel Territorio dell'Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici anche A.R.P.A.S., il Settore Ecologia della Provincia di Cagliari, il Servizio Tutela dell'atmosfera e territorio dell'Assessorato Regionale dell'Ambiente e il Comune di Capoterra, da cui emerge che si rileva l'assenza di superamento dei limiti normativi in tutti i punti di campionatura eseguiti ad eccezione di due punti, ubicati in prossimità degli argini del Rio San Girolamo, dove si ha un superamento del valore di fondo del parametro Stagno e sui quali è necessario procedere ai sensi dell'art. 242 comma 2 del decreto legislativo 152/2006;

Considerato che si rende necessaria l'adozione, ai sensi dell'art. 6 della OPCM n. 3734/2009, da parte del Commissario Delegato per l'emergenza alluvione 2008, in deroga a quanto disposto dall'art. 252 del decreto legislativo 152/2006, di una apposita Ordinanza conclusiva del procedimento in oggetto ed in conformità a quanto determinato dalla citata Conferenza dei Servizi, i cui verbali costituiscono parte integrante della presente Ordinanza;

Ordina:

Art. 1.

Per le motivazioni indicate in premessa, sono approvate tutte le prescrizioni stabilite dalla Conferenza dei Servizi come riportate nel verbale del 14 marzo 2011 che costituisce parte integrante della presente Ordinanza.

Art. 2.

L'Assessore dei Lavori Pubblici, in qualità di Soggetto Attuatore ai sensi dell'art. 1, comma 2, dell'OPCM 3711/2008, è autorizzato a porre in essere tutte le attività necessarie per la realizzazione dell'intervento "Sistemazione idraulica del rio San Gerolamo – Masone Ollastu e interventi di ricostruzione delle opere pubbliche danneggiate nella località Poggio dei Pini ed altre frazioni".

Art. 3.

L'Assessore dei Lavori Pubblici deve predisporre le attività necessarie per l'adempimento delle prescrizioni stabilite dalla Conferenza dei Servizi ed in particolare attuare le necessarie misure di prevenzione di cui all'art. 242 comma 2 del decreto legislativo 152/2006 con riferimento alle aree contaminate ubicate lungo gli argini del Rio San Girolamo e caratterizzate da valori del parametro Stagno superiori al valore di fondo.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente Ordinanza.

La presente Ordinanza è immediatamente esecutiva, ed è pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992 n. 225, e sul Bollettino ufficiale della Regione Sardegna, parte II.

Cagliari, 30 marzo 2011

Il commissario delegato: CAPPELLACCI

11A06567

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Limitazione delle funzioni consolari del titolare del Consolato onorario in Lilongwe (Malawi)

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(omissis);

Decreta:

Il Signor Eugenio Sabelli, Console onorario in Lilongwe, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Lusaka degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Lusaka delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili;

c) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Lusaka dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

d) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Lusaka degli atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

e) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo, (con l'obbligo di informarne tempestivamente l'Ambasciata d'Italia in Lusaka);

f) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di cittadinanza e di residenza all'estero) vidimazioni e legalizzazioni;

g) autentiche di firme su atti amministrativi nei casi previsti dalla legge;

h) autentiche di firme apposte in calce a scritture private;

i) ricezione e trasmissione all'Ambasciata di Lusaka della documentazione relativa al rilascio di visti;

j) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Lusaka della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale del Consolato onorario in Lilongwe;

k) Rilascio di documenti di viaggio, validi per il solo rientro in Italia e per i paesi in transito, a cittadini italiani, dopo aver interpellato caso per caso, l'Ambasciata d'Italia in Lusaka;

l) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Lusaka delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale del Consolato onorario in Lilongwe;

m) ricezione e trasmissione materiale o all'Ambasciata d'Italia in Lusaka, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

n) assistenza ai connazionali bisognosi o in temporanea difficoltà ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario, dopo aver interpellato, caso per caso, l'Ambasciata d'Italia in Lusaka;

o) notifica di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizione del Consolato onorario in Lilongwe, dando comunicazione dell'esito degli stessi all'Autorità italiana competente e, all'Ambasciata d'Italia in Lusaka;

p) tenuta dello schedario delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 aprile 2011

Il direttore generale: VERDERAME

11A06566

Limitazione delle funzioni consolari del titolare del Vice Consolato onorario in Kourou (Francia).

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

*(*Omissis*)*

Decreta:

Il Signor Vincenzo Vincenzi, vice Console onorario in Kourou, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Parigi degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi ed aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Parigi delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili;

c) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Parigi dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

d) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Parigi degli atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

e) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo (con l'obbligo di informarne tempestivamente il Consolato generale d'Italia in Parigi);

f) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di cittadinanza e di residenza all'estero) vidimazioni e legalizzazioni;

g) autentiche di firme su atti amministrativi nei casi previsti dalla legge;

h) ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in Parigi delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale del vice Consolato onorario in Kourou;

i) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in Parigi della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale del vice Consolato onorario in Kourou;

j) ricezione dal Consolato Generale d'Italia in Parigi delle carte d'identità rilasciate a cittadini che siano residenti nella circoscrizione del vice Consolato onorario in Kourou, diretta consegna ai titolari del documento d'identità e restituzione materiale al Consolato generale d'Italia in Parigi dei cartellini da questi ultimi sottoscritti;

k) rilascio di documenti di viaggio, validi per il solo rientro in Italia e per i Paesi in transito, a cittadini italiani, dopo aver interpellato caso per caso, il Consolato generale d'Italia in Parigi;

l) ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in Parigi della documentazione relativa al rilascio dei visti;

m) assistenza ai connazionali-bisognosi o in temporanea difficoltà ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario, dopo aver interpellato, caso per caso, il Consolato generale d'Italia in Parigi;

n) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigénte in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

o) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali. Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 aprile 2011

Il direttore generale: VERDERAME

11A06378

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Annullamento di taluni biglietti di varie lotterie istantanee

I biglietti delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea di seguito indicati vengono annulati perchè oggetto di furto e non danno diritto al possessore di reclamare l'eventuale premio:

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
MAXI MILIARDARIO

blocchetto numero	biglietti dal	al
2620234	000	014
2620235	000	014
2621970	000	014
2621971	000	014
2621972	000	014
2621973	000	014
2621974	000	014

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
VIVERE ALLA GRANDE

blocchetto numero	biglietti dal	al
1398650	000	029

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
IL TESORO DEL FARAONE

blocchetto numero	biglietti dal	al
3636683	000	029

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
SBANCA TUTTO

blocchetto numero	biglietti dal	al
208550	000	029
211614	000	029

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA MEGAMILIARDARIO

blocchetto	biglietti	
numero	dal	al
1878933	000	029
1878934	000	029
1881027	000	029
1881028	000	029
1881029	000	029

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA MILIARDARIO

blocchetto	biglietti	
numero	dal	al
4321600	000	059
4321637	000	059
4321638	000	059
4321639	000	059
4321640	000	059
4322264	000	059
4322265	000	059
4322300	000	059
4322301	000	059
4322302	000	059
4322303	000	059

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA TURISTA PER SEMPRE

blocchetto	biglietti	
numero	dal	al
730213	000	059

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA MILLE E UNA NOTTE

blocchetto	biglietti	
numero	dal	al
572639	000	059

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA PRENDI TUTTO

blocchetto	biglietti	
numero	dal	al
975208	000	059

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
BUON COMPLEANNO

blocchetto numero	biglietti dal	al
598693	000	099
598694	000	099
716677	000	099
716678	000	099

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
AFFARI TUOI

blocchetto numero	biglietti dal	al
149278	000	099

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
L'EREDITA'

blocchetto numero	biglietti dal	al
267413	000	099

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
NUOVO FAI SCOPA

blocchetto numero	biglietti dal	al
283905	000	149

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
NUOVO BATTI IL BANCO

blocchetto numero	biglietti dal	al
345920	000	149
357410	000	149

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
NUOVO DADO MATTO

blocchetto numero	biglietti dal	al
301747	000	149
310910	000	149

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
OROSCOPO

blocchetto numero	**biglietti dal**	**al**
257498	000	149

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
LA FORTUNA GIRA

blocchetto numero	**biglietti dal**	**al**
229013	000	149
235963	000	149

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
BOWLING

blocchetto numero	**biglietti dal**	**al**
167140	000	149

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
QUADRIFOGLIO D'ORO

blocchetto numero	**biglietti dal**	**al**
234295	000	149

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
SETTE E MEZZO

blocchetto numero	**biglietti dal**	**al**
454135	000	299

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
TRIS E VINCI

blocchetto numero	**biglietti dal**	**al**
46114	000	299

11A06792

MINISTERO DELLA DIFESA

Sdemanializzazione di un immobile denominato ex alloggi di servizio «Plose», in Bressanone

Con decreto interdirettoriale n. 18/2/5/2011 del 28 febbraio 2011 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei Beni del Demanio pubblico militare a quella dei Beni patrimoniali dello Stato dell'immobile demaniale denominato palazzina ex alloggi di servizio «Plose», sito nel Comune di Bressanone (Bolzano), riportato nel Catasto del Comune censuario medesimo alla partita n. 679/II foglio n. 7 particella fondiaria n. 103/5 e particella edificale n. 152 del NCT, per una superficie complessiva di circa mq 2336, intestate al Demanio pubblico dello Stato - Ramo Difesa Esercito.

11A06791

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Comunicato concernente l'approvazione della delibera adottata dal Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei ragionieri e dei periti commerciali in data 10 aprile 2008.

Con ministeriale n. 24/VI/0007750/RAG-L-48 del 28 aprile 2011 è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera adottata dal Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei ragionieri e dei periti commerciali in data 10 aprile 2008, concernente uno specifico «Regolamento della preiscrizione dei tirocinanti», nel corpo del quale sono definite le scadenze e le modalità di preiscrizione e di versamento per i tirocinanti che accedono all'istituto della preiscrizione, introdotto all'art. 10-*bis* del «Regolamento di esecuzione».

11A06558

Riconoscimento definitivo dell'Istituto di patronato e di assistenza sociale Patronato ENASC

Con decreto direttoriale del 21 aprile 2011, è stata approvata, in via definitiva, ai sensi e per effetti della legge 30 marzo 2001, n. 152, la costituzione dell'istituto di patronato e di assistenza sociale Patronato ENASC, su iniziativa dell'Unione Nazionale Sindacale Imprenditori e coltivatori - UNSIC.

11A06564

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Autorizzazione all'organismo «I & S Ingegneria e Sicurezza s.r.l.», in Bolzano, al rilascio di certificazione CE sugli ascensori.

Con decreto del direttore generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del 15 aprile 2011;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162;

Visto altresì la direttiva del Ministro delle attività produttive del 19 dicembre 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 aprile 2003, n. 77;

Esaminata la domanda del 10 gennaio 2011 e la relativa documentazione presentata; l'Organismo sotto indicato, è autorizzato ad emettere certificazione CE secondo gli allegati alla Direttiva 95/16/CE elencati:

I & S Ingegneria e Sicurezza S.r.l., con sede legale in via Marie Curie, 17 - 39100 Bolzano.

Allegato V: Esame CE del tipo (Modulo *B)*;

Allegato VI: Esame finale;

Allegato X: Verifica di unico prodotto (Modulo *G)*.

L'autorizzazione ha la durata di tre anni.

11A06569

Autorizzazione all'organismo «Sice S.a.s.», in Inverigo, al rilascio di certificazione CE sugli ascensori.

Con decreto del direttore generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del 15 aprile 2011;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162;

Visto altresì la direttiva del Ministro delle attività produttive del 19 dicembre 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 aprile 2003, n. 77;

Esaminata la domanda del 23 dicembre 2010 e la relativa documentazione presentata; l'Organismo sotto indicato, è autorizzato ad emettere certificazione CE secondo gli allegati alla Direttiva 95/16/CE elencati:

SICE S.a.s., con sede legale in via Fiume, 7 - 22044 Inverigo (Como).

Allegato V: Esame CE del tipo (Modulo *B)*;

Allegato VI: Esame finale;

Allegato X: Verifica di unico prodotto (Modulo *G)*.

L'autorizzazione ha la durata di tre anni.

11A06570

REGIONE PUGLIA

Approvazione della variante al P.R.G. del Comune di Monopoli

La Giunta della regione Puglia con atto n. 646 del 5 aprile 2011 (esecutivo a norma di legge), ha approvato in via definitiva la Variante al P.R.G. del comune di Monopoli, di cui alla delibera di Commissario *ad acta* n. 1 del 18 luglio 2005 (adozione) ed alla D.C.C. n. 44 del 22 giugno 2010 (controdeduzioni alle prescrizioni regionali), per la tipizzazione dell'area in catasto p.lla 3580 del foglio n. 11, di proprietà della «Costruzioni Edili Rotondo - C.E.R. S.r.l.», con attribuzione alla stessa della destinazione di «Area per servizi di interesse collettivo» ex art. 22 delle NTA del PRG.

11A06559

Approvazione della variante al P.R.G. del Comune di Manfredonia

La Giunta della regione Puglia con atto n. 647 del 5 aprile 2011 (esecutivo a norma di legge), ha approvato in via definitiva la Variante al P.R.G. del comune di Manfredonia, inerente le fasce di rispetto stradale, adottata con D.C.C. n. 86 del 29 novembre 2010, con l'introduzione negli atti delle prescrizioni di cui alla deliberazione G.R. n. 2368/2010.

11A06560

Approvazione della variante al P.R.G. del Comune di Andrano

La Giunta della Regione Puglia con atto n. 545 del 24 marzo 2011 (esecutivo a norma di legge), ha approvato definitivamente la Variante al P.R.G. del Comune di Andrano, adottata con Deliberazione di C.C. n. 15 dell'11 giugno 2009, con l'introduzione negli atti delle prescrizioni di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 1476 del 4 agosto 2009 così come in parte modificate, per effetto della condivisione delle controdeduzioni comunali di cui alla deliberazione consiliare n. 9/2010.

11A06563

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2011-GU1-118) Roma, 2011 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, via Principe Umberto 4, 00185 Roma - ☎ 06 85082147;

— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Area Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: gestionegu@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2011 (salvo conguaglio)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	*(di cui spese di spedizione € 132,57)**	- annuale	€ **309,00**
	*(di cui spese di spedizione € 66,28)**	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)*	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 264,45)**	- annuale	€ **682,00**
	*(di cui spese di spedizione € 132,22)**	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2011.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

*(di cui spese di spedizione € 127,00)**	- annuale	€ **295,00**
*(di cui spese di spedizione € 73,20)**	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 39,40)**	- annuale	€ **85,00**
*(di cui spese di spedizione € 20,60)**	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.